

SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

**PARCO NATURALE DELLE
CAPANNE DI MARCAROLO**

Legge Regionale 31 agosto 1979, n. 52 e s.m.i.

**PIANO D'AREA
1° VARIANTE**

L.R. 22 marzo 1990, n.12 – art. 23

L.R. 21 luglio 1992, n.36 – art.7

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



TORINO 2009

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Finalità del Piano d'Area.....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione del Piano d'Area.....	3
Art. 3 – Efficacia della norma; effetti e validità del Piano d'Area.....	4
Art. 4 – Elaborati costituenti il Piano d'Area.....	4
- Allegati.....	5
- Tavole.....	5
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO D'AREA – PARAMETRI E DEFINIZIONI	5
Art. 5 – Strumenti di attuazione del Piano d'Area.....	5
Art. 6 – Parametri urbanistici ed edilizi di utilizzazione del suolo: definizioni.....	7
Art. 7 – Destinazioni d'uso degli edifici: definizioni.....	10
Art. 8 – Osservanza dei parametri, applicazione degli indici e modalità di presentazione di domande di permesso di costruire e/o di D.I.A.	10
Art. 9 – Parametri naturalistici.....	11
Art. 10 – Capacità insediativa nelle aree residenziali.....	12
TITOLO III - DEFINIZIONE DEGLI AMBITI	12
Art. 11 – Ambiti a vocazione omogenea.....	12
CAPO I - AMBITO (A) AD ELEVATO INTERESSE NATURALISTICO E DI RECUPERO NATURALISTICO	12
Art. 12 – Definizione dell'ambito A.....	12
Art. 13 – Aree di protezione assoluta.....	13
Art. 14 – Aree di particolare interesse naturalistico (A.P.I.N.).....	13
Art. 15 – Aree da assestare in funzione del riequilibrio ecologico.....	14
Art. 16 – Aree soggette a restauro paesaggistico e ripristino ambientale.....	17
Art. 17 – Aree attraversate da condotte in pressione.....	17
Art. 18 – Aree attraversate da elettrodotti.....	19
Art. 19 – Aree per infrastrutture tecniche (ripetitori, ponti radio, ecc.).....	20
Art. 20 – Aree di salvaguardia delle risorse idropotabili.....	21
Art. 21 – Rii, laghi, ed aree di rispetto dei corsi d'acqua.....	22
Art. 22 – Area archeologica.....	23
Art. 23 – Miniere.....	23
Art. 24 – Aree in frana.....	24
CAPO II – AMBITO (B) AD INTERESSE NATURALISTICO ED AGRICOLO	25
Art. 25 – Definizione dell'ambito B.....	25
Art. 26 – Aree di potenziale sviluppo di attività a carattere agro-silvo-pastorale e zootecnico.....	25
Art. 27 – Aree di concentrazione della fruizione turistico-ricreativa (aree attrezzate di 3° e 4° ordine).....	27
CAPO III - AMBITO A CARATTERE TURISTICO-RICETTIVO E AGRICOLO	29
Art. 28 – Definizione dell'ambito C.....	29
Art. 29 – Area attrezzata di 1° ordine: nucleo abitato di Capanne di Marcarolo.....	29
Art. 29.1 – Area attrezzata di 1° ordine: Tracciato viario principale.....	29
Art. 29.2 – Area attrezzata di 1° ordine: Tracciati viari pedonali (sentieri).....	29
Art. 29.3 – Area attrezzata di 1° ordine: Ambiti di edifici residenziali esistenti.....	30
Art. 29.4 – Area attrezzata di 1° ordine: Aree ed edifici turistico-alberghieri.....	30
Art. 29.5 – Area attrezzata di 1° ordine: Aree per l'insediamento di attività agrituristiche e di produzione e vendita di prodotti agricoli.....	31
Art. 29.6 – Area attrezzata di 1° ordine: Ambiti di edifici rurali da potenziare in funzione dell'attività agricola ed agriturbistica.....	31
Art. 29.7 – Area attrezzata di 1° ordine: Aree per insediamenti di attrezzature per la fruizione turistico-ricettiva temporanea.....	32
Art. 29.8 – Area attrezzata di 1° ordine: Zona monumentale della Benedicta.....	33

Art. 29.9 – Area attrezzata di 1° ordine: Aree attrezzate del 3° ordine interne all'area attrezzata del 1° ordine di Capanne di Marcarolo.	33
Art. 29.10 – Area attrezzata di 1° ordine: Aree per servizi pubblici.	34
Art. 29.11 – Area attrezzata di 1° ordine: Aree soggette a restauro paesaggistico interne all'area attrezzata del 1° ordine di Capanne di Marcarolo.	34
Art. 29.12 – Area attrezzata di 1° ordine: Fasce di verde a protezione degli insediamenti.	35
Art. 29.13 – Area attrezzata di 1° ordine: Aree a verde di rispetto.	35
Art. 29.14 – Area attrezzata di 1° ordine: Aree verdi da recuperare.	35
Art. 29.15 – Area attrezzata di 1° ordine: Quinte arboree.	35
Art. 29.16 – Area attrezzata di 1° ordine: Delimitazione vincolo cimiteriale e fascia di rispetto cimiteriale.	36
Art. 30 – Area attrezzata di 2° ordine: Zona di Capanne Superiori.	36
Art. 30.1 – Area attrezzata di 2° ordine: Tracciato viario principale.	36
Art. 30.2 – Area attrezzata di 2° ordine: Ambiti di edifici rurali da potenziare in funzione dell'attività agricola ed agrituristica.	36
Art. 30.3 – Area attrezzata di 2° ordine: Aree attrezzate del 3° ordine interne all'area attrezzata di 2° ordine di Capanne Superiori.	37
Art. 30.4 – Area attrezzata di 2° ordine: Aree per servizi pubblici interne all'area attrezzata di 2° ordine di Capanne Superiori.	38
Art. 30.5 – Area attrezzata di 2° ordine: Aree verdi di valorizzazione dell'area attrezzata del 2° ordine di Capanne Superiori.	38
TITOLO IV - RISORSE ED ATTIVITÀ DEL TERRITORIO	38
Art. 31 – Sito di Importanza Comunitaria "Capanne di Marcarolo"	39
Art. 32 – Tipologie culturali.	40
Art. 33 – Attività agricole.	43
TITOLO V - TIPI DI INTERVENTO	45
Art. 34 – Interventi di rinaturalizzazione ed elementi costruiti del paesaggio.	45
Art. 35 – Norme generali per la tutela del paesaggio e degli elementi architettonici isolati.	46
Art. 36 – Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.	47
Art. 37 – Interventi edilizi di nuova costruzione.	50
Art. 38 – Norme relative ad altre strutture ed impianti di servizio al patrimonio edilizio.	50
Art. 39 – Norme speciali per la conservazione delle colonie di chiroterri.	51
Art. 40 – Viabilità.	52
Art. 41 – Uso del verde.	54
Art. 42 – Percorsi di visita pedonali.	55
Art. 43 – Acquedotti, fognature e smaltimento liquami.	56
Art. 44 – Aree soggette ad incendi boschivi.	57
Art. 45 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, modificato dai Dlgs n. 157/06 e n. 63/08.	58
Art. 46 – Punti di accesso al Parco naturale.	58
Art. 47 – Vincolo idrogeologico.	59
Art. 48 – Edifici tipologicamente qualificanti - Elenco.	59
Art. 49 – Utilizzo e fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.	59
Art. 50 – Norme di attuazione di carattere geologico.	60

ALLEGATO A – Normativa forestale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità del Piano d'Area.

- [1] Il Piano d'Area (1° Variante Generale) del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 636-13402 del 29 ottobre 1987, ai sensi della L.R. 31.08.1979, n. 52 ed a norma dell'art. 143 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, così come modificato dall'art. 15 del D.lgs n. 157 del 24 marzo 2006 e dall'art. 2 del D.lgs n. 63 del 26 marzo 2008 esplica i suoi effetti ai sensi dell'art. 23 della L.R. 22.03.1990, n. 12, modificato con l'art. 7 della L.R. 21.07.1992, n. 36 e dell'art. 5 della L.R. 03.04.1989, n. 20 integrata dalla L.R. n. 32/08 sul territorio del Parco naturale, i cui confini sono individuati dalla L.R. 23.01.1989, n. 13.
- [2] Su tutto il territorio ricompreso nel Parco naturale non possono essere svolte attività ed effettuati interventi incompatibili con le finalità e gli obiettivi della legge regionale istitutiva (L.R. 31.08.1979, n. 52) e successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 25.03.1985, n. 25; L.R. 23.01.1989, n. 13; L.R. 22.03.1990, n. 12; L.R. 30.12.1998, n. 45).
- [3] Le finalità del Piano d'Area (1° Variante Generale) del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, di seguito denominato "Piano d'Area", sono da individuarsi nell'ambito dell'art. 3 della L.R. 52/1979 e s.m.i. e precisamente:
 - tutelare, valorizzare e restaurare le risorse paesaggistiche, ambientali e naturali di un territorio che presenta aspetti paesaggistici e naturalistici unici in Piemonte, legati anche alla sua vicinanza all'area mediterranea;
 - disciplinare la fruizione del territorio a fini ricreativi incentivando le attività produttive locali compatibili con la valorizzazione dell'ambiente nonché le attività agro-silvo-pastorali e turistiche.
- [4] Tali finalità devono essere sempre perseguite anche in attuazione delle linee guida della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20.10.2000) e dei disposti del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 nell'ambito dello sviluppo di progetti di sviluppo rurale, valutandone la coerenza con la tutela, la salvaguardia, la protezione ed il miglioramento della qualità dell'ambiente in ottemperanza a quanto disposto dalla Conferenza Stato Regioni del 19.04.2001.
- [5] L'Ente di gestione del Parco naturale ha il compito di sensibilizzare la società civile, le organizzazioni private e le autorità pubbliche ai valori ambientali; promuove la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sul territorio, della salvaguardia, della gestione e della pianificazione delle risorse naturali.

Art. 2 – Ambito di applicazione del Piano d'Area.

- [1] Ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale la disciplina urbanistica territoriale e paesaggistica dell'intero territorio interno al Parco naturale è regolata dalle norme e dalle prescrizioni contenute negli elaborati costituenti il Piano d'Area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. Si richiamano le Leggi Regionali n. 12/1990 e 36/1992.
- [2] Ogni attività interna al Parco naturale comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, o comunque subordinata al conseguimento di permesso di costruire o alla presentazione di denuncia di inizio attività (D.I.A.), a norma del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 (modificato dal D.Lgs. 27.12.2002, n. 301) e del Titolo VI della L.R. 05.12.1977, n. 56, o di altre leggi statali e regionali, generali o di settore, deve essere compatibile con dette norme e prescrizioni e deve essere, ove previsto, preventivamente autorizzato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, così come modificato dal D.lgs.n. 157/06 e dal D.lgs n. 63/08 della L.R. 20/1989 e della L.R. 45/1989.
- [3] Il Piano d'Area si sostituisce, a tutti gli effetti, agli strumenti territoriali ed urbanistici che interessano il territorio interno al Parco naturale; esso costituisce uno stralcio del P.T.R.; a seguito dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, il Piano d'Area assume valenza di Piano paesaggistico.

[4] A tal fine, per attività di trasformazione urbanistica ed edilizia sono da intendersi l'esecuzione di opere edilizie, la modifica delle destinazioni d'uso e la sistemazione di aree ed edifici, l'utilizzazione delle risorse naturali e la modificazione dello stato dei luoghi, salvo le modificazioni delle colture agricole in atto.

[5] Le previsioni e le disposizioni del Piano d'Area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo sono state sottoposte a Procedura per la Valutazione di Incidenza, rispetto alle specifiche esigenze di tutela e di conservazione, in quanto il territorio dell'Area protetta è ricompreso all'interno del Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale IT1180026 "Capanne di Marcarolo" individuato ai fini della costituzione della Rete ecologica europea denominata "Rete Natura 2000" prevista dalla Direttiva 92/43/CEE (Habitat). Il Piano d'Area è stato altresì redatto tenendo conto delle esigenze di mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat di cui agli allegati della DIR 92/43/CEE ed integrato (anche ai sensi della L.R. n. 47/95, comma 2, lett.e) con la redazione di tre Piani di Azione (cfr. Council of Europe, 1998) riguardanti avifauna, lepidotteri e chiroteri. Il presente Piano assume pertanto valore di stralcio del Piano di gestione del SIC / ZPS IT 1180026 "Capanne di Marcarolo" ai sensi del DPR n. 357/97 integrato dal DPR n. 120/2003, anche al fine di consentire le semplificazioni procedurali rispetto alla procedura per la Valutazione di Incidenza: queste ultime sono consentite solo a condizione che siano rispettati gli indirizzi e le prescrizioni previste all'interno dei suddetti Piani di Azione. Le disposizioni di cui alle presenti Norme di attuazione sono pertanto a tal fine immediatamente attuabili salvo quanto specificamente disposto dall'articolo 31 delle presenti Norme di Attuazione.

Art. 3 – Efficacia della norma; effetti e validità del Piano d'Area.

- [1] Il Piano d'Area persegue le finalità esplicitate all'art. 1 delle presenti norme; esso, a norma dell'articolo 16 della L.R. 31.08.1979, n. 52 costituisce a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale. Dalla sua approvazione le indicazioni e le norme di attuazione sono efficaci, vincolanti e sostituiscono le previsioni, anche difformi, della strumentazione territoriale ed urbanistica di qualunque livello. Le norme di attuazione sono immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale, cogenti e vincolanti rispetto al P.R.G., ai Regolamenti Edilizi e di Polizia Rurale, ai Programmi ed ai Progetti OO.PP., sia per quanto riguarda gli interventi pubblici che privati. Per quanto detto sopra le norme urbanistiche e gli strumenti urbanistici dei comuni interessati, così come i Regolamenti Edilizi e di Polizia Rurale, dovranno essere uniformati ai contenuti del presente Piano d'Area.
- [2] Per gli interventi da autorizzarsi da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi della L.R. 03.04.1989, n. 20, e della L.R. 01.12.2008, n.32, il parere preliminare dell'Ente di gestione del Parco naturale è obbligatorio e deve essere reso al soggetto richiedente nel termine di 45 giorni, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Il parere preliminare dell'Ente di gestione del Parco naturale è altresì obbligatorio per gli interventi che le presenti norme sottopongono alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 08.08.1997, n. 357, integrato dal DPR n. 120/03.
- [3] Il Piano ha validità a tempo indeterminato e ad esso possono essere portate periodiche modificazioni.
- [4] Il Piano è strumento di previsione, guida ed indirizzo per la gestione dell'Area Protetta e l'Ente di Gestione ha l'obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni in esso contenute.
- [5] Le violazioni alle norme del presente Piano e delle varie disposizioni di Legge, sono punite con le sanzioni previste dalle leggi di settore.
- [6] Norme e prescrizioni esprimono efficacia nei confronti di chiunque fino all'approvazione di un nuovo Piano, fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. 56/1977.

Art. 4 – Elaborati costituenti il Piano d'Area.

- [1] Il Piano d'Area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione
 - Norme di attuazione
 - Valutazione di Incidenza

- Relazione geologica
- Allegati
 - Piano d'Azione per la conservazione dell'Avifauna
 - Piano d'Azione per la conservazione della Lepidotterofauna
 - Piano d'Azione per la conservazione della Chiropterofauna
 - Patrimonio edilizio esistente – Documentazione fotografica
 - Valutazione di Incidenza
- Tavole
 - Tavola n. 1 - Vincoli e destinazioni d'uso
Scala 1:10.000
 - Tavola n. 2 - Aree attrezzate di 1°e 2° ordine Benedica - Capanne di Marcarolo - Capanne superiori
Scala 1:5.000
 - Tavola n. 3 - Carta delle emergenze schedate – Proposta di riutilizzo delle cascate regionali – Grandi proprietà - Selezione itinerari - Viabilità principale e secondaria
Scala 1:20.000
 - Tavola n. 4 - Carta della copertura vegetale
Scala 1:25.000
 - Tavola n. 5 - Carta della biodiversità ornitica
Scala 1:25.000
 - Tavola n. 6 - Carta degli incendi boschivi
Scala 1:20.000
 - Tavola n. 7 - Carta della propensione al dissesto
Scala 1:10.000

- [2] La Relazione e la Tavola n. 4 “Carta della copertura vegetale” hanno contenuto illustrativo, l’Allegato “Patrimonio edilizio esistente – Documentazione fotografica” ha carattere di riferimento per l’applicazione delle norme e relativamente agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la Tavola 5 “Carta della biodiversità ornitica” fornisce un dato aggiornato sulle aree maggiormente sensibili per la conservazione delle specie di uccelli, che svolgono il ruolo di importanti indicatori ambientali, e sulle quali gli interventi devono essere attentamente valutati, la Tavola n. 7 – “Carta della propensione al dissesto” ha validità di indirizzo. Tutti gli altri allegati hanno carattere prescrittivi.
- [3] In caso di controversia tra tavole a scala diversa, fa testo la tavola a scala maggiore.

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO D’AREA – PARAMETRI E DEFINIZIONI

Art. 5 – Strumenti di attuazione del Piano d’Area

- [1] Il Piano d’Area si attua mediante l’adeguamento del Piano Regolatore Generale Intercomunale della Comunità Montana Alta Val Lemme-Alto Ovadese o dei singoli Piani Regolatori Comunali dei sei Comuni (Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma, Mornese, Tagliolo M.to, Voltaggio) parte dei cui territori formano il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo; il Piano Regolatore Generale Intercomunale e i Piani Regolatori dei singoli comuni, per le parti ricadenti all’interno del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, dovranno adeguarsi ai disposti del presente Piano d’Area.
- [2] Costituiscono completamento del quadro normativo del Piano d’Area:
- Il Piano Naturalistico
 - Il Piano di Assestamento Forestale.
- [3] I contenuti specifici di questi due piani, ove non in contrasto con il Piano d’Area, sono prevalenti su ogni altra disposizione e previsione.

- [4] Sono strumenti di attuazione del Piano d'Area:
- a) Il Piano di recupero del patrimonio edilizio di proprietà della Regione Piemonte.
 - b) I Piani di attuazione degli ambiti interni all'area attrezzata del 1° ordine di Benedicta - Capanne di Marcarolo.
 - c) Il Piano di sviluppo dell'area attrezzata del 2° ordine di Capanne Superiori.
 - d) Il Piano di recupero dei percorsi.
 - e) Il Piano delle aree aurifodine ed il Progetto di conservazione e valorizzazione dei Siti minerari del Parco naturale.
 - f) I Piani di intervento (art. 26 della L.R. 22.03.1990, n°12).
 - g) I Piani di sviluppo energetico
 - h) Il "Progetto di studio e gestione della biodiversità in ambiente appenninico"
- a) Il Piano di recupero del patrimonio di proprietà regionale, partendo da quanto già evidenziato dal Piano d'Area, è un progetto che ne rivaluta le potenzialità turistico-ricettive, l'attitudine allo svolgimento di attività di carattere agro-silvo-pastorale, l'insediamento agriturismo, proponendone il riutilizzo. In particolare il riutilizzo delle antiche dimore consentirebbe anche la salvaguardia dei caratteri tipologici e formali caratterizzanti gli insediamenti rurali dell'area appenninica di confine.
- b) I Piani di attuazione degli ambiti interni all'area attrezzata di 1° ordine di Benedicta - Capanne di Marcarolo interessano alcune porzioni di territorio la cui attuazione è subordinata, ai sensi dell'art. 29 delle presenti norme, all'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi; detti piani di attuazione sono predisposti sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Tavola 2 e dalle norme contenute all'art. 29 del presente fascicolo, tali piani sviluppano un progetto planovolumetrico di dettaglio.
- c) Il Piano di sviluppo dell'area attrezzata di 2° ordine di Capanne Superiori, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Tavola 2.2 e dalle norme contenute all'art. 30 del presente fascicolo, potrà prevedere il progetto dettagliato delle zone da destinarsi all'uso pubblico quali le aree per la viabilità, le aree per la sosta e la partenza dei diversi itinerari segnalati.
- d) Il Piano di recupero dei percorsi, partendo dall'individuazione di alcune direttrici storiche di transito, potrebbe essere sviluppato attraverso un progetto generale da predisporre sulle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. L'individuazione di percorsi oggetto di intervento dovrà essere concordato con l'Ente di gestione del Parco naturale al fine di salvaguardare le aree particolarmente fragili, i siti di importanza comunitaria e, in genere, tutte quelle situazioni in cui un transito eccessivo può comportare gravi danni all'ambiente naturale. Il recupero di alcune vie storiche, abbinato alla predisposizione di nuovi itinerari naturalistici, potrà dare al turista uno spaccato significativo del Parco naturale.
- e) Il Piano delle aree aurifodine ed il Progetto di conservazione e valorizzazione dei Siti minerari del Parco naturale si prefigge di valorizzare un'area che, seppur per un periodo storicamente limitato, ha influito in modo determinante sull'economia locale.
- f) I Piani di intervento di cui alla L.R. 22.03.1990 n°12, art. 26, possono essere predisposti su indicazione del Consiglio di Amministrazione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.
- g) I Piani di sviluppo energetico sono predisposti su indicazione del Consiglio di Amministrazione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e prevedono lo sviluppo e la sperimentazione delle fonti energetiche con particolare riguardo a quelle alternative quali eolica, fotovoltaica, solare, biomasse ecc..
- h) Il Progetto di studio e gestione della biodiversità in ambiente appenninico, approvato dall'Ente di gestione del Parco naturale, si prefigge di conseguire le conoscenze scientifiche e gli elementi cartografici necessari alla corretta gestione delle specie e degli habitat di cui alla Direttiva 92/43/CEE ed alla Direttiva 79/409/CEE, finalizzati alla redazione del Piano di gestione del SIC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo" (DPR 357/1997 e s.m.i.)
- [5] I Piani sopraelencati, pur non obbligatori se non dove espressamente previsto dalle presenti norme o dalle leggi vigenti, potrebbero consentire, nel rispetto dei contenuti delle presenti Norme, un maggior dettaglio di progettazione favorendo interventi di recupero urbanistico e paesaggistico di più ampio respiro.
- [6] Tutti gli strumenti, quali il Piano di Sviluppo Socioeconomico della Comunità Montana, i Regolamenti Edilizi e di Polizia Rurale, dovranno armonizzarsi con le previsioni e la normativa del presente Piano d'Area.

Art. 6 – Parametri urbanistici ed edilizi di utilizzazione del suolo: definizioni.

[1] Le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi di autorizzazioni sono quelle riportate dal Regolamento Edilizio Tipo della Regione (D.G.R. 29/07/1999, n. 548 – 9691 – L.R. 08.07.1999, n. 19) e precisamente:

Hf = Altezza dei fronti della costruzione

- a) Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
- b) Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 mt.
- c) L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici.
- d) Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
- e) La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
- f) Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui alla lettera c) (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente, al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.
- g) Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrioni dei macchinari degli ascensori, torrioni delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

H = Altezza della costruzione

- a) L'altezza della costruzione, misurata in metri [mt], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente paragrafo.

Np = Numero dei piani della costruzione

- a) Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
- b) Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 mt, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite al paragrafo Hf, lettera e)), nonché gli eventuali soppalchi.

D, Dc, Ds = Distanza tra le costruzioni, della costruzione dal confine, della costruzione dal ciglio o confine stradale

- a) Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [mt] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
- b) Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 mt; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
- c) La distanza tra:
 - filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),
 - filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),
 - filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada,è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.

Sc = Superficie coperta della costruzione

- a) La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [mq], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
- b) Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 mt dal filo di fabbricazione.

Sul = Superficie utile lorda della costruzione

- a) La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [mq], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
- b) Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
 1. ai "bow window" ed alle verande;
 2. ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

3. ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
4. ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
5. agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
6. ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;
7. ai cavedi.

Sun = Superficie utile netta della costruzione

- a) La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [mq], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite al paragrafo precedente, tutte le superfici non destinate al calpestio.
- b) Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità

massima di 0,50 mt e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

V = Volume della costruzione (V)

- a) Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [mc], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
- b) Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura.
- c) Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto alla lettera f) del paragrafo Hf.

Sf = Superficie fondiaria

- a) E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [mq], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

St = Superficie territoriale

- a) E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [mq], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Rc = Rapporto di copertura

- a) Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente ($Rc = Sc/Sf$): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Uf = Indice di utilizzazione fondiaria

- a) L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($Uf = Sul/Sf$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [mq]/[mq].

Ut = Indice di utilizzazione territoriale

- a) L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ($Ut = Sul/St$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [mq]/[mq].

If = Indice di densità edilizia fondiaria

- a) L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ($If = V/Sf$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [mc]/[mq].

It = Indice di densità edilizia territoriale

- a) L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ($It = V/St$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [mc]/[mq].

- [2] I Comuni che hanno parte del territorio ricadente all'interno del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo dovranno adeguare, in relazione a tali porzioni di territorio, i loro regolamenti a tali disposizioni.

Art. 7 – Destinazioni d'uso degli edifici: definizioni.

- [1] La destinazione d'uso di un edificio è data dall'attività che nella maggior parte di esso si svolge con continuità.
- [2] La destinazione d'uso è definita "propria" quando è conforme alla destinazione fissata nel permesso di costruire o nella denuncia di inizio attività o, per edifici autorizzati prima dell'entrata in vigore del P.R.G.I., quando è conforme alla destinazione di classamento catastale.
- 1) Edificio residenziale.
Si intende quel fabbricato urbano, destinato per la maggior parte (e cioè per almeno il 60% della sua superficie utile) ad uso abitazione.
 - 2) Edificio rurale.
Si intende quel fabbricato adibito all'attività agricola, in genere posseduto o occupato da un imprenditore agricolo a titolo principale e non, facente parte di un'azienda agricola regolarmente registrata. Esso comprende anche la parte adibita ad abitazione.
 - 3) Edificio o impianto produttivo industriale e/o artigianale.
Si intende quell'edificio o in genere fabbricato, o parte di esso, costruito per le esigenze di un'attività industriale, artigianale e non suscettibile di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni.
 - 4) Edificio commerciale, ricettivo o terziario in genere:
Si intende quel fabbricato, ascrivibile per la maggior parte (e cioè almeno per il 60% della superficie utile) alle suddette destinazioni.
Sono tuttavia da intendersi tali anche quei fabbricati in cui, con diverse proporzioni, la destinazione d'uso non terziaria presente si configura come servizio alla destinazione terziaria (ad es. l'abitazione dell'esercente soprastante i locali di attività).
 - 5) Fabbricato accessorio:
Si dicono accessori quei fabbricati non adibiti ad uso di abitazione che sono destinati al servizio di un fabbricato residenziale, produttivo, commerciale, ecc.; essi non possono essere autorizzati se non contestualmente al fabbricato "principale" o al servizio di un fabbricato principale esistente.

Art. 8 – Osservanza dei parametri, applicazione degli indici e modalità di presentazione di domande di permesso di costruire e/o di D.I.A..

- [1] Negli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia devono essere osservati tutti i valori stabiliti per i parametri di cui ai precedenti articoli delle presenti norme.
- [2] Ai fini della determinazione delle quantità di intervento ammissibili, gli indici sono applicati nel seguente modo:
- a. interventi di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione:
 - a1) con intervento diretto: la capacità edificatoria è data dal prodotto dell'indice fondiario per la superficie fondiaria oggetto dell'intervento;
 - a2) con strumento urbanistico esecutivo: la capacità edificatoria è data dal prodotto degli indici territoriali per la superficie territoriale; in tal caso gli indici fondiari determinano le quantità massime edificabili sulla superficie fondiaria prevista dallo strumento urbanistico;
 - b. interventi di recupero degli immobili esistenti sono disciplinati unicamente dalle norme relative agli interventi stessi; la superficie utile lorda (Sul) e la volumetria degli edifici esistenti soggetti ad

interventi di conservazione o mantenimento dovranno essere precisamente documentate con rilievo planimetrico quotato dello stato di fatto che verrà allegato quale parte integrante e sostanziale del permesso di costruire o della D.I.A. e da ampia e idonea documentazione fotografica.

- [3] Per gli interventi all'interno del Parco naturale la richiesta di permesso di costruire o la presentazione della D.I.A. oltre agli atti previsti dall'art. 7 del regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte pubblicato sul B.U.R. – supplemento al n. 35 del 1° settembre 1999, dovrà essere corredata anche da quanto segue:
- estratto degli elaborati grafici del Piano d'area in scala 1:10.000 contenente anche le prescrizioni normative dell'area in cui è previsto l'intervento;
 - estratto della planimetria catastale estesa alle aree limitrofe per una distanza all'intorno della zona di intervento di almeno 200 m.;
 - piano quotato, ove gli interventi prevedano movimenti di terra, e rilievo dello stato di fatto, sovrapponibile alla planimetria catastale, esteso alle aree limitrofe significative e comunque a non meno di 30 mt dall'area di intervento;
 - una o più sezioni, ove gli interventi prevedano movimenti di terra, prolungate per almeno 30 m. a monte e a valle dell'area direttamente interessata dall'intervento; in esse devono essere evidenziati i profili esistenti e quelli previsti;
 - i prospetti devono essere d'insieme ed estesi agli edifici adiacenti, se esistenti;
 - particolari costruttivi e architettonici con indicazione dei materiali di finitura;
 - progetto particolareggiato della sistemazione dell'area di pertinenza con l'indicazione delle specie vegetali da mettere a dimora, integrato da una "Relazione di inserimento paesaggistico-ambientale", completa di documentazione fotografica non limitata all'oggetto dell'intervento ma estesa anche al contesto ambientale nel quale l'intervento andrà ad inserirsi;
 - planimetrie catastali (scala 1:2.000 oppure 1:10.000), planimetrie CTR (scala 1:10.000) e Tavole del Piano d'Area (scala 1:20.000 – 1:10.000 – 1:5.000) con inserito l'intervento richiesto.
- [4] Alla domanda di permesso di costruire o alla presentazione della D.I.A., al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004, devono essere allegate 5 copie della documentazione richiesta, delle quali 2 dovranno essere trasmesse all'Ente di gestione del Parco naturale al fine del rilascio del parere di competenza ed una di queste sarà restituita con il visto unitamente al parere espresso.
- [5] Gli interventi soggetti a Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi del testo unico dell'edilizia (D.P.R. 06.06.2001, n. 380 così modificato dal D.Lgs 27.12.2002, n. 301), dovranno acquisire, almeno trenta giorni prima che la D.I.A., ai sensi di legge, assuma la sua efficacia, l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 o della L.R. 20/1989 e dovranno acquisire, attraverso il Comune in cui si trova l'area oggetto di intervento, il parere dell'Ente di gestione del Parco naturale. Quando l'intervento proposto comporta una modificazione del suolo o una variazione delle destinazioni in atto, ai sensi dell'art. 45 delle presenti norme e dell'art. 1 della L.R. 45/89, dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione allo svincolo idrogeologico.
- [6] Analogamente, ove previsto dalla legge, il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'acquisizione delle autorizzazioni di cui al comma precedente.

Art. 9 – Parametri naturalistici.

- [1] Negli interventi di trasformazione urbanistica devono essere osservati tutti quei principi volti a non alterare in modo permanente l'equilibrio dell'ecosistema.
- [2] Al fine di perseguire tale obiettivo, ogni intervento di caratterizzazione e trasformazione del territorio (compresi gli edifici ed i manufatti) dovrà essere preceduto da un dettagliato rilievo dello stato di fatto, illustrato da un'esauriente documentazione fotografica esteso al sito ed al contesto ambientale nel quale l'intervento andrà ad inserirsi.
- [3] Tale indagine, preliminare all'intervento, dovrà costituire studio di compatibilità dello stesso con il contesto naturale circostante.
- [4] Ogni opera dovrà essere in linea con i principi di ingegneria naturalistica descritti all'art. 34 delle presenti norme.

[5] Eventuali deroghe a detti principi potranno essere ammesse previa approvazione da parte dell' Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo di un progetto adeguatamente dettagliato, che giustifichi i motivi per i quali viene proposta la deroga.

[6] Gestione e conservazione delle specie e degli habitat della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE.

Il territorio interessato dalle previsioni del Piano d'Area è rappresentato dal Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, i cui confini ricadono all'interno del SIC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo". La normativa comunitaria prevede per i SIC, pSIC e ZPS, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i., e del Decreto Ministeriale del 3/9/2002 che attualmente ne detta l'iter formativo e procedurale, l'individuazione di opportune misure di conservazione da integrarsi nella pianificazione vigente, o, in caso di mancanza di strumenti idonei, la redazione di un apposito Piano di Gestione.

La necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione CEE con la pianificazione dell'Area protetta (interessante gran parte del SIC/ZPS) a diversi livelli, trova applicazione negli studi intrapresi dall'Ente di gestione del Parco naturale rientranti nel "Progetto di studio e gestione della biodiversità in ambiente appenninico", volti ad individuare emergenze e misure per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di Direttiva, al fine dell'aggiornamento o della redazione degli strumenti di pianificazione stessi. E' prevista la redazione delle carte degli habitat e di carte di vocazionalità ambientale per le specie incluse negli allegati della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE.

Art. 10 – Capacità insediativa nelle aree residenziali.

[1] Si definisce capacità insediativa teorica propria di interventi edificatori, la quantità di popolazione al cui insediamento è presupposto l'intervento stesso in ragione delle caratteristiche quantitative, tipologiche e di destinazione d'uso.

[2] Ai fini del calcolo della capacità insediativa teorica **residenziale**, si assume che ad ogni unità di popolazione corrispondano mediamente le seguenti dotazioni di volume o di superficie utile lorda: 120 mc/ab. o 40 mq/ab.

TITOLO III - DEFINIZIONE DEGLI AMBITI

Art. 11 – Ambiti a vocazione omogenea.

[1] Ogni porzione di territorio caratterizzata da vocazioni prevalenti, individuate in relazione alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, storico-culturali e socio-economiche, può essere definita ambito a vocazione omogenea; il territorio del Parco naturale può essere suddiviso in tre ambiti:

1. AMBITO A ad elevato interesse naturalistico e di recupero naturalistico.
2. AMBITO B ad interesse naturalistico ed agricolo.
3. AMBITO C a carattere turistico-ricettivo e agricolo.

[1] Per tali ambiti, oltre alle norme descritte negli articoli di riferimento, si applicano in particolare ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39.

CAPO I - AMBITO (A) AD ELEVATO INTERESSE NATURALISTICO E DI RECUPERO NATURALISTICO

Art. 12 – Definizione dell'ambito A.

[1] Questo ambito ricomprende le seguenti aree individuate nella zonizzazione del territorio quali:

- Aree di protezione assoluta.
- Aree di particolare interesse naturalistico (A.P.I.N.).
- Aree da assestare in funzione del riequilibrio ecologico.
- Aree soggette a restauro paesaggistico.
- Aree attraversate da condotte in pressione.
- Aree attraversate da elettrodotti.
- Aree per infrastrutture tecniche (ripetitori, ponti radio, ecc.).
- Aree di salvaguardia delle risorse idropotabili.
- Rii, laghi, ed aree di rispetto dei corsi d'acqua.
- Area archeologica.
- Miniere.
- Aree in frana.

Art. 13 – Aree di protezione assoluta.

- [1] Tali aree comprendono quelle porzioni di territorio caratterizzate da ecosistemi particolarmente vulnerabili; la fragilità di queste zone, evidenziata anche dall'analisi geologica, ne impone la salvaguardia non consentendovi l'edificabilità, pur ammettendo che i terreni in oggetto intervengano nel calcolo della capacità edificatoria trasferibile in altre zone soggette ad attività a carattere agro-silvo-pastorale e zootecnico.
- [2] In tali aree sono consentiti unicamente interventi finalizzati al ripristino ambientale, all'eliminazione dei dissesti in atto e potenziali, anche mediante l'edificazione di appositi manufatti realizzati con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.
- [3] Tali interventi possono avvenire anche a più riprese, purché inseriti in un progetto generale che preveda la sistemazione di tutta l'area.
- [4] Per gli edifici esistenti, a qualsiasi uso destinati, sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di restauro e risanamento conservativo.
- [5] Restano comunque ammesse opere volte alla prevenzione incendi, per la realizzazione delle quali sono da impiegarsi tecniche di ingegneria naturalistica, quali:
 - costruzione di vasche antincendio interrato, opportunamente mimetizzate e dotate di dispositivi antiannegamento a protezione della fauna;
 - manutenzione della viabilità di accesso ai boschi;
 - manufatti finalizzati ad una migliore utilizzazione della viabilità (ponticelli, muri di sostegno) e alla regimazione delle acque superficiali (attraversamenti, canaline, ecc.).
 - è consentita, previo parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco naturale, l'installazione di strutture di rilevamento e di studio scientifico a carattere temporaneo;
 - le stazioni di cui sopra aventi carattere permanente sono installabili, previo parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco naturale, esclusivamente per comprovati motivi legati a particolari necessità di studio scientifico di carattere pluriennale ed autorizzate secondo le prescrizioni delle vigenti norme.

Art. 14 – Aree di particolare interesse naturalistico (A.P.I.N.).

- [1] Tali aree comprendono quelle porzioni di territorio caratterizzate da ecosistemi particolarmente vulnerabili; la fragilità di queste zone ne impone la salvaguardia non consentendovi l'edificabilità. La loro individuazione si configura altresì come misura volta al mantenimento in stato di conservazione soddisfacente del lupo (*Canis lupus*), specie prioritaria inclusa nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (Habitat).
- [2] In tali aree, come nelle aree di protezione assoluta, sono consentiti unicamente interventi finalizzati al ripristino ambientale e all'eliminazione di consistenti dissesti in atto e potenziali, anche mediante la realizzazione di appositi manufatti con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.
- [3] Per gli edifici esistenti, a qualsiasi uso destinati, sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Eventuali interventi di ricostruzione

degli edifici crollati, dovranno essere preventivamente approvati dall'Ente di gestione del Parco naturale, nel rispetto delle volumetrie e tipologie preesistenti, per le quali deve esistere documentazione fotografica o d'ufficio.

- [4] In particolare per le caschine denominate Casc. Astore, Casc. Alberghi e Casc. Tugello (rispettivamente n. 77B, n. 79B e n. 88B di cui all'allegato relativo al patrimonio edilizio esistente), valgono le seguenti disposizioni: per le prime due sono ammesse anche le destinazioni agrituristica e turistico-ricettiva soltanto se sotto la gestione diretta o indiretta dell'Ente di gestione del Parco naturale, o di altri soggetti previo accordo con l'Ente di gestione del Parco naturale; per la Casc. Tugello è ammessa unicamente la destinazione finalizzata all'attività di ricerca ed è ammessa anche la realizzazione di una foresteria al servizio dei ricercatori. Unicamente per tali finalità sono consentiti gli interventi necessari a ridare funzionalità agli edifici, mediante la ricostruzione delle porzioni di edificio che attualmente si presentano allo stato di rudere.
- [5] Sono consentiti gli interventi finalizzati al mantenimento della funzionalità delle opere di captazione ed adduzione dell'acqua attualmente presenti.
- [6] L'utilizzo di queste aree è inoltre normato come segue:
- lungo le aste dei corsi d'acqua e dei punti di corrivazione delle acque piovane è vietato ogni intervento che ne alteri l'assetto geologico, idrogeologico e morfologico;
 - è fatto divieto di attrezzare le pareti di roccia per consentire le attività di arrampicata;
 - non è ammessa la ristrutturazione, senza il preventivo parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco naturale, dei sentieri esistenti ove siano da realizzarsi opere consistenti; tale disposizione si applica anche alla viabilità esistente. Il ripristino di tracciati storici attualmente non più percorribili è consentito nell'ambito di progettazioni relative al recupero della memoria storica e funzionali a ecomusei o siti di importanza culturale e devono comunque essere subordinati a parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco naturale ed autorizzati in base alle vigenti normative.
 - è consentita, previo parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco naturale, l'installazione di strutture di rilevamento e di studio scientifico a carattere temporaneo;
 - le stazioni di cui sopra aventi carattere permanente sono installabili, previo parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco naturale, esclusivamente per comprovati motivi legati a particolari necessità di studio scientifico di carattere pluriennale ed autorizzate secondo le prescrizioni delle vigenti norme;
 - le formazioni boschive dovranno essere soggette ad interventi di selvicoltura naturalistica, utilizzazioni di tipo diverso dovranno essere, nelle more di approvazione del Piano di Assestamento Forestale, concordate con l'Ente di gestione del Parco naturale; non è consentita l'alterazione dell'evoluzione naturale delle formazioni di landa ad arbusti ed eriche e dei cespuglieti, così come l'impianto di rimboschimenti di conifere e latifoglie, se non previsti da specifici studi di miglioramento ambientale e di mantenimento della biodiversità e a fini di protezione, o anche volti alla tutela di particolari specie a rischio o significative dal punto di vista scientifico e naturalistico;
 - l'eventuale utilizzo di superfici per il pascolo è subordinato, nelle more della redazione del Piano di Assestamento Forestale, dell'approvazione del Piano Naturalistico o di altro specifico Piano di Intervento, alla redazione di un piano agronomico che ne valuti la compatibilità con il territorio, oltre che alla Valutazione di Incidenza prevista dalla vigente normativa in materia di protezione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS).
- [7] Restano ammesse, anche se da sottoporre ad attenta valutazione da parte dell'Ente di gestione del Parco naturale, opere volte alla prevenzione incendi, per la realizzazione delle quali sono da impiegarsi tecniche di ingegneria naturalistica, quali:
- costruzione di vasche antincendio interrato, opportunamente mimetizzate e dotate di dispositivi antiannegamento a protezione della fauna;
 - manutenzione della viabilità esistente di accesso ai boschi.

Art. 15 – Aree da assestare in funzione del riequilibrio ecologico.

- [1] Tali aree comprendono porzioni di territorio che nell'analisi delle coperture vegetali vengono individuate come:
- aree a bosco con funzione protettiva;
 - aree a pascoli rocciosi, abbandonati e molto acclivi;
 - rii ed aree di rispetto dei corsi e specchi d'acqua.
- [2] Nelle aree di questo tipo devono essere consentite le utilizzazioni funzionali ad una riconversione di parte delle aree in bosco con funzione protettiva. Tali opere dovranno portare nel medio termine ad un riequilibrio stabile tra vegetazione e condizioni paesaggistico-ambientali.
- [3] Nell'ambito delle aree boscate a funzione protettiva gli obiettivi da raggiungere sono rappresentati da regimazione idraulica, stabilità delle basse sponde, conservazione di ambienti particolarmente pregiati dal punto di vista naturalistico, oltre alla conservazione di siti ormai storici e di forte richiamo turistico; è altresì necessaria una gestione selvicolturale volta a migliorare la stabilità dei versanti e proteggere l'equilibrio dell'ecosistema.
- [4] Per l'individuazione esatta di tutti gli obiettivi da perseguire e per il loro raggiungimento si rimanda ai Piani di settore (Piano Naturalistico, Piano di Assestamento Forestale, ecc.) e alla redazione di strumenti attuativi di previsione, guida ed indirizzo.
- [5] Sono ammesse le operazioni connesse alla conservazione ed al potenziamento dei terreni boscati, mentre non si consentono in genere opere di nuova costruzione, a meno dei casi in cui si intervenga su attività esistenti e comunque a destinazione agro-silvo-pastorale.
- [6] Sarà possibile la conservazione delle attività esistenti e l'impianto di nuove attività connesse all'agricoltura purché vengano insediate in edifici esistenti con la possibilità di realizzazione di nuove costruzioni al servizio dell'agricoltura soltanto quando sia stato completamente recuperato il patrimonio edilizio esistente.
- [7] Sono ammesse nuove costruzioni per le infrastrutture a servizio dell'agricoltura quali stalle, fienili, ricoveri attrezzi, serre, ecc. e il solo ampliamento di fabbricati per la residenza rurale quando il permesso di costruire è richiesto, previa verifica dell'esistenza di una azienda agricola regolarmente registrata che abbia tutti i terreni interni all'area omogenea così definita, dai seguenti soggetti, singoli ed associati:
- a) gli imprenditori agricoli ai sensi delle Leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle L.R. 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;
 - b) i proprietari dei fondi e chi abbia titolo, per l'esclusivo uso, degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
 - c) gli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.
- [8] Per i soggetti di cui al precedente comma, lettere a), b), c), è permesso il cambio di destinazione e, nel rispetto di tutti i parametri urbanistici ed edilizi del presente articolo, l'ampliamento in eccedenza alle esigenze della famiglia, qualora sia garantita, in conformità al comma successivo, la loro destinazione ad uso agriturismo come previsto dall'art. 35 della L.R. n. 63 del 12.10.1978 e dal Titolo IV della L.R. 31/1985 e s.m.i. e dalla L.R. n. 38 del 23.03.1995. Quantitativamente valgono le disposizioni della L.R. 38/1995.
- [9] Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui ai commi 7° e 8° è subordinato all'impegno unilaterale dell'avente diritto che preveda: il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola, le classi di colture in atto ed in progetto documentate a norma del 18° comma dell'art. 25 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., il vincolo di trasferimento di cubatura di cui al 17° comma dell'art. 25 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e le sanzioni per inosservanza degli impegni assunti; l'atto dovrà essere trascritto sui registri della proprietà immobiliare.
- [10] Il volume edificabile e/o la superficie coperta sono computati per ogni azienda agricola al lordo degli edifici esistenti.
- [11] Si richiamano, in quanto applicabili, i disposti dei commi 9°, 10°, 11°, 13°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° dell'art. 25 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.
- [12] Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad abitazioni (intendendo come tali gli ampliamenti dei fabbricati residenziali esistenti) devono essere riferiti all'intera azienda agricola e non devono, nel complesso (esistente più ampliamento), superare un volume di 500 mc.
- [13] Nelle eventuali costruzioni di nuove stalle ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:

- le stalle devono essere indipendenti da edifici abitabili e distare da questi, se di proprietà, m. 10, se di altri, mt 20;
 - le concimaie e i depositi di rifiuto devono distare non meno di 20 m. dalle abitazioni e non meno di 40 mt dai serbatoi di acqua potabile, fatte comunque salve le disposizioni vigenti in materia di igiene e di polizia urbana rurale.
- [14] Nelle aree da assestare in funzione del riequilibrio ecologico e per gli interventi di cui ai commi precedenti si applicano i seguenti indici e parametri:
- indice di densità edilizia fondiaria:
 - per le abitazioni (non superiori ai 500 mc per ogni azienda):
 - terreni a bosco e a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: $I_f = 0,01$ mc/mq.
 - terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: $I_f = 0,001$ mc/mq.
 - per i fabbricati rurali e le attrezzature al servizio dell'agricoltura e per l'allevamento ed il ricovero degli animali in genere: $U_f = 0,01$ mq/mq dell'area costituente l'intera azienda agricola, con un massimo di 200 mq, gli edifici dovranno avere sviluppo in linea non superiore a 20 mt;
 - rapporto massimo di copertura per gli edifici rurali, le abitazioni e le attrezzature al servizio dell'agricoltura: $R_c = 20\%$ dell'area costituente il lotto di pertinenza;
 - altezza massima della costruzione: $H = 6,50$ mt;
 - distanza minima della costruzione dal confine (D_c) come da art. 37;
 - distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale (D_s) come da art. 40;
 - distanza minima tra le costruzioni (D) pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,00 mt.
- [15] Le aziende agricole che hanno terreni al di fuori delle aree di cui al presente articolo e sui quali sia vietato edificare per la presenza di vincoli imposti dalle presenti norme, possono edificare nelle aree di cui al presente articolo soltanto nei terreni di pertinenza dell'edificio residenziale esistente ed in quelli immediatamente adiacenti; in questo caso si applicheranno, anche sui terreni appartenenti alle altre aree, gli indici e parametri del presente articolo.
- [16] Per gli edifici esistenti, a qualsiasi uso destinati, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; inoltre è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti soltanto quando esso sia finalizzato al miglioramento dei servizi igienici e limitato ad essi; l'ampliamento dovrà essere condotto nel rispetto dei parametri (D_c , D_s , D e H_{max}) indicati al comma precedente.
- [17] Per gli edifici residenziali o turistico-ricettivi, è ammessa la costruzione di pertinenze o box auto nella misura massima di 25 mq di Sun complessivi, al lordo delle superfici esistenti destinate a tale uso, nel rispetto dei seguenti parametri:
- altezza massima delle costruzioni: $H = 2,60$ mt;
 - distanza minima della costruzione dal confine (D_c) come da art. 37;
 - distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale (D_s) come da art. 40;
 - distanza minima tra le costruzioni (D) pari a 5,00 m. nel caso di confrontanza tra pertinenza ed edificio principale (D) pari a 10,00 mt nel caso di confrontanza tra pertinenza ed edifici di proprietà di altri.
- [18] Restano comunque ammesse opere volte alla prevenzione incendi, per la realizzazione delle quali sono da impiegarsi tecniche di ingegneria naturalistica, quali:
- costruzione di vasche antincendio interrate, opportunamente mimetizzate e dotate di dispositivi antiannegamento a protezione della fauna;
 - manutenzione della viabilità di accesso ai boschi;
 - manufatti finalizzati ad una migliore utilizzazione della viabilità (ponticelli, muri di sostegno) e alla regimazione delle acque superficiali (attraversamenti, canaline, ecc.);
 - è consentita, previo parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco naturale, l'installazione di strutture di rilevamento e di studio scientifico a carattere temporaneo;
 - le stazioni di cui sopra aventi carattere permanente sono installabili, previo parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco naturale, esclusivamente per comprovati motivi legati a particolari necessità di studio scientifico di carattere pluriennale ed autorizzate secondo le prescrizioni delle vigenti norme.

Art. 16 – Aree soggette a restauro paesaggistico e ripristino ambientale

- [1] Tali aree, ancorché non individuate cartograficamente, comprendono quelle porzioni di territorio particolarmente degradate, da sottoporre ad interventi volti al ripristino dell'equilibrio dell'ecosistema ad oggi alterato da un'antropizzazione molto marcata: si ricomprendono in tali aree:
- cave di prestito.
 - bosco con funzione protettiva;
 - specchi e corsi d'acqua
 - tracciati condotte interrato, elettrodotti, acquedotti, fognature.
 - Habitat di interesse comunitario necessitanti di interventi di ripristino ambientale volti al loro mantenimento in stato di conservazione soddisfacente, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.
- [2] I ripristini da adottare su tali aree dovranno essere sempre e comunque ispirati alle tipologie di intervento dettate dall'ingegneria naturalistica, con processi di restauro di tipo mimetico, non incidenti sull'equilibrio ambientale creatosi.
- [3] Sono consentite le operazioni connesse alla conservazione ed al potenziamento delle colture esistenti, la costruzione di manufatti finalizzati al recupero dell'area, mentre non è consentita la costruzione di nuovi fabbricati.
- [4] Sarà possibile l'impianto di nuove attività connesse all'agricoltura purché vengano collocate negli edifici esistenti, al fine di recuperare il patrimonio edilizio già presente all'interno del Parco naturale.
- [5] Per gli edifici esistenti, a qualsiasi uso destinati, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di restauro e risanamento conservativo; inoltre è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti soltanto quando esso sia finalizzato al miglioramento dei servizi igienici e limitato ad essi.
- [6] Per gli edifici esistenti destinati alle attività agro-silvo-pastorali sono ammessi l'ampliamento e la sopraelevazione che non comportino né aumento del volume esistente superiore al 20% per un massimo di 210 mc, né aumento del numero delle unità immobiliari esistenti.
- [7] Le sopraelevazioni, consentite solo per quegli edifici ritenuti non tipologicamente qualificanti (gli edifici tipologicamente qualificanti sono riportati all'art. 48 delle presenti norme), potranno comunque modificare l'edificio solo entro i limiti di altezza imposti in questa zona (Altezza massima: H = 6,50 m); per quanto riguarda le Distanze dal confine (Dc), le Distanze tra le costruzioni (D) da rispettare nel caso di ampliamento valgono le prescrizioni di cui al 5° comma, lettera a) dell'art. 37 delle presenti norme mentre per le Distanze dal ciglio o confine stradale (Ds) valgono le prescrizioni dell'art. 40 comma 12 e 13 delle presenti norme.
- [8] Restano comunque ammesse opere volte alla prevenzione incendi, per la realizzazione delle quali sono da impiegarsi tecniche di ingegneria naturalistica, quali:
- costruzione di vasche antincendio interrate, opportunamente mimetizzate e dotate di dispositivi antiannegamento a protezione della fauna;
 - manutenzione della viabilità di accesso ai boschi;
 - manufatti finalizzati ad una migliore utilizzazione della viabilità (ponticelli, muri di sostegno) e alla regimazione delle acque superficiali (attraversamenti, canaline, ecc.).
- [9] Gli interventi, per la cui realizzazione sono da impiegarsi tecniche di ingegneria naturalistica, in genere dovranno tendere:
- alla difesa del suolo da dissesti potenziali;
 - al ripristino ambientale nelle zone alterate da opere di cava o da altri interventi dell'uomo.
 - al mantenimento o al ripristino ambientale degli habitat di interesse comunitario, ai sensi dell'art. 2, capo 2 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat).
- [10] E' comunque vietata qualunque modificazione del suolo che non sia necessaria al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetale ed al ripristino delle aree di cava e delle altre aree degradate.

Art. 17 – Aree attraversate da condotte in pressione.

- [1] Tali aree comprendono quelle porzioni di territorio particolarmente caratterizzate da un'antropizzazione molto marcata; infatti il passaggio delle condotte forzate (oleodotti, gasdotti, ossigenodotti, ecc.) ha condizionato sia il paesaggio naturale che quello costruito.
- [2] L'impatto ambientale delle strisciate che segnalano ogni condotta è evidente in quanto la esigenza di visibilità del tracciato ha portato gli operatori all'eliminazione di ogni tipo di copertura delle chiome, dei fusti e delle radici; l'impianto, a scopo di consolidamento dei tracciati, di specie erbacee ed arbustive non caratteristiche dell'ambiente appenninico, ha stravolto l'equilibrio naturale del bosco.
- [3] Non è ammessa in nessuna area interna al Parco naturale, la realizzazione di nuove condotte per il trasporto di idrocarburi o gas.
- [4] È ammessa la sostituzione o la modifica delle condotte esistenti, all'interno della fascia individuata in cartografia; tuttavia si impone che ogni eventuale modifica del tracciato delle condotte rispetti, per la distanza dalle costruzioni esistenti, quanto previsto dalla normativa vigente in fatto di distanze minime, in caso di lavori si richiede la sostituzione della vegetazione invasiva con specie autoctone.
- [5] Sono consentite le modifiche di tracciato delle condotte esistenti, anche al di fuori delle fasce individuate in cartografia, per comprovati motivi di dissesto idrogeologico o previo parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco naturale, quando sia dimostrata l'impossibilità di operare secondo le prescrizioni del presente articolo.
- [6] Le fasce di rispetto minime dall'asse della condotta, misurate in orizzontale sul terreno, variano a seconda delle servitù previste dalla singola concessione, in ottemperanza a quanto disposto dalla Normativa vigente (Circolare del Ministero dell'Interno 20.09.1956, n. 74, D.M. 23.02.1971, D.M. 24.11.1984 e s.m.i.); tali fasce rientrano sempre e comunque nella fascia, riservata alle condotte esistenti, segnalata sulle tavole di Piano, che ha un valore puramente indicativo e non quantitativo.
- [7] Per gli edifici esistenti, a qualsiasi uso destinati, ricadenti nella fascia riservata alle condotte esistenti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; inoltre è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti che non comportino aumento del volume esistente superiore al 20% per un massimo di 210 mc, né aumento del numero delle unità immobiliari esistenti; l'ampliamento potrà essere fatto, nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri di cui agli articoli 35, 36 e al 5° comma, lettera a) dell'art. 37 delle presenti norme, soltanto sul fronte dell'edificio opposto al tracciato della condotta.
- [8] E' ammessa, per gli edifici esistenti a qualsiasi uso destinati, la costruzione di pertinenze e box-auto nella misura massima di 25 mq di complessive Sun, al lordo delle superfici esistenti destinate a tale uso, nel rispetto dei seguenti parametri:
- altezza massima della costruzione: H = 2,60 mt;
 - distanza minima della costruzione dal confine(Dc) come da art. 37;
 - distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) come da art. 40;
 - distanza minima tra le costruzioni (D) pari a 5,00 mt nel caso di confrontanza tra pertinenza ed edificio principale (D) pari a 10,00 mt nel caso di confrontanza tra pertinenza ed edifici di proprietà di altri.
- [9] Le nuove costruzioni adibite ad impianti tecnici di supporto alle linee in oggetto, devono essere contenute nel minimo indispensabile e devono rispettare le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali che per i materiali impiegati. Anche gli interventi sugli impianti tecnici esistenti dovranno tendere ad un migliore inserimento del manufatto nel paesaggio circostante.
- [10] Ogni intervento sia relativo a nuove costruzioni sia relativo a impianti esistenti dovrà prevedere opere di mitigazione dell'impatto visivo (ad esempio piantumazioni di siepi, arbusti o alberi) da sottoporre al parere dell'Ente di gestione del Parco naturale.
- [11] Restano comunque ammesse opere volte alla prevenzione incendi, per la realizzazione delle quali sono da impiegarsi tecniche di ingegneria naturalistica, quali:
- costruzione di vasche antincendio interrato, opportunamente mimetizzate e dotate di dispositivi antiannegamento a protezione della fauna;
 - manutenzione della viabilità di accesso ai boschi;
 - manufatti finalizzati ad una migliore utilizzazione della viabilità (ponticelli, muri di sostegno) e alla regimazione delle acque superficiali (attraversamenti, canaline, ecc.).

Art. 18 – Aree attraversate da elettrodotti.

- [1] Tali aree, ancorchè non individuate con apposita simbologia, comprendono quelle porzioni di territorio attraversate da elettrodotti e sono caratterizzate da un'antropizzazione molto marcata; infatti il passaggio di elettrodotti ha condizionato il paesaggio naturale in modo consistente.
- [2] L'impatto ambientale delle linee elettriche risulta ancor più evidente dove il territorio si addolcisce ed emergono intrecci di cavi a vista; si rende necessario un intervento che mitighi questi tracciati spesso dettati dal solo aspetto economico (minor percorso = minor costo).
- [3] Per tale motivo si prescrive l'obbligo di interrare gli eventuali nuovi tratti di alta, media e bassa tensione al fine di ridurre l'impatto visivo di tali infrastrutture, e si impone il divieto che linee di alta tensione attraversino il territorio del Parco naturale.
- [4] Tale obbligo vale anche per gli interventi di sostituzione dei tratti di elettrodotto ammalorati; questa linea di intervento comporterà un impegno da parte sia della ditta erogatrice che dell'Ente di gestione del Parco naturale che interverrà nella pianificazione di tali opere.
- [5] Sono ammesse deroghe all'obbligo di interrimento soltanto in casi particolari adeguatamente motivati e tutte quelle volte che esiste una valutazione di impatto ambientale che ne sconsigli l'interrimento. In questo caso per le linee aeree si prescrive l'uso di pali in legno ove tecnicamente possibile.
- [6] Nel caso di progetti di ristrutturazione e risanamento conservativo di immobili facenti parte di aziende agricole l'allaccio privato potrà essere oggetto di cofinanziamento dell'Ente di gestione del Parco naturale e degli altri E.E.L.L. interessati territorialmente ed istituzionalmente preposti.
- [7] Per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungata, le fasce di rispetto minime da qualsiasi conduttore, nel rispetto del D.P.R. n. 1062 del 21.06.1968, D.P.R. n. 824 del 08.04.1975 e della legge n. 1341 del 13.12.1964, D.M. 21.03.1988, D.M. 16.01.1991 e D.P.C.M. 23.04.1992, art. 5, sono stabilite in:
 - inaccessibili dai fabbricati per conduttori di classe zero e prima;
 - (3+0,010 U) mt per conduttori di classe seconda e terza;
 - 10,00 mt per conduttori di linee con $U \geq 132$ KV;
 - 18,00 mt per conduttori di linee con $U \geq 200$ KV
 - 28,00 mt per conduttori di linee con $U \geq 380$ KV
- [8] Per gli edifici esistenti, a qualsiasi uso destinati, ricadenti nelle fasce di cui sopra sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di restauro e risanamento conservativo.
- [9] Le nuove costruzioni adibite ad impianti tecnici di supporto alle linee in oggetto, devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali che per i materiali impiegati. In particolare le cabine elettriche dovranno essere seminterrate, con altezza massima fuori terra non superiore a mt 3,50.
- [10] Anche gli interventi sugli impianti tecnici esistenti dovranno tendere ad un migliore inserimento del manufatto nel paesaggio circostante e rispettare le disposizioni previste per le normali costruzioni.
- [11] Ogni intervento dovrà prevedere opere di mitigazione dell'impatto visivo provocato e queste dovranno essere sottoposte al parere dell'Ente di gestione del Parco naturale.
- [12] Restano comunque ammesse opere volte alla prevenzione incendi, per la realizzazione delle quali sono da impiegarsi tecniche di ingegneria naturalistica, quali:
 - costruzione di vasche antincendio interrate, opportunamente mimetizzate e dotate di dispositivi antiannegamento a protezione della fauna;
 - manutenzione della viabilità di accesso ai boschi;
 - manufatti finalizzati ad una migliore utilizzazione della viabilità (ponticelli, muri di sostegno) e alla regimazione delle acque superficiali (attraversamenti, canaline, ecc.);
 - è consentita, previo parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco naturale, l'installazione di strutture di rilevamento e di studio scientifico a carattere temporaneo;
 - le stazioni di cui sopra aventi carattere permanente sono installabili, previo parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco naturale, esclusivamente per comprovati motivi legati a particolari necessità di studio scientifico di carattere pluriennale ed autorizzate secondo le prescrizioni delle vigenti norme.

Art. 19 – Aree per infrastrutture tecniche (ripetitori, ponti radio, ecc.).

- [1] La cartografia di Piano individua due aree per infrastrutture tecniche. Entrambe si trovano in località Monte Leco.
- [2] In tutte le altre aree è vietata ogni nuova installazione di ripetitori, ponti radio, ecc.. Analogamente in tutte le aree del Parco naturale è vietata l'installazione di impianti di generazione di energia da fonte alternativa fino a che l'Ente di gestione del Parco naturale non avrà predisposto uno specifico Piano di sviluppo energetico (art. 5, comma 4, lettera g) delle presenti Norme di Attuazione.) che ne regolamenti l'attuazione. Il Piano di sviluppo energetico dovrà prevedere una prima fase di sperimentazione e potrà permettere la realizzazione di impianti di potenzialità limitata finalizzati a soddisfare le esigenze domestiche o di aziende agricole a conduzione familiare; il piano dovrà prevedere gli accorgimenti atti a mitigare l'impatto visivo.
Le modalità secondo le quali realizzare alcuni interventi sono indicate al seguente articolo 36, comma 25.
- [3] Le aree di cui al primo comma comprendono la zona più alta del monte e la parte terminale della strada di accesso alla vetta; su tale ambito sono installate in ordine sparso diverse infrastrutture tecniche (ripetitori, ponti radio, ecc.) dalle dimensioni notevoli e dall'impatto molto marcato.
- [4] Non potendo in alcun modo mitigare questa antropizzazione caotica, si rende necessario normare il costruito attuale, impedendo ogni nuova installazione, a meno che la stessa non vada a sostituirsi ad un manufatto dello stesso "peso" già presente in loco.
- [5] Per le opere già esistenti, ricadenti nella zona in oggetto, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con recupero dei manufatti esistenti; non sono ammessi l'ampliamento e la sopraelevazione degli edifici esistenti.
- [6] Si specifica che l'installazione di parabole o antenne su tralicci esistenti sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria di manufatti esistenti.
- [7] In tutte le altre aree del Parco naturale è vietata, nel rispetto del Decreto Legislativo 04.09.2002, n. 198, l'installazione di antenne, ripetitori e altre apparecchiature tecniche che non trovino giustificazione nella fruizione del territorio del Parco naturale, o che non siano preventivamente individuati, con apposita deliberazione, dal Consiglio direttivo del Parco naturale previa presentazione di un progetto che ne valuti l'impatto sul territorio.
Devono in ogni caso essere realizzati nel rispetto dei Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale di cui al DPGR 14 aprile 2000, n.1/R.
- [8] Una raccomandazione particolare è rivolta a chi ha intenzione di installare antenne paraboliche televisive; è opportuno che queste siano installate sulla copertura degli edifici senza che sporgano oltre il punto più alto del tetto (colmo) o all'interno di balconi; è altresì opportuno che esse abbiano misure il più possibile contenute con colorazioni capaci, ove possibile, di armonizzarsi con il contesto in cui devono inserirsi.
- [9] Non sono ammessi collegamenti tra apparecchi riceventi e antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati, ove possibile, all'interno delle pareti o nel terreno o all'interno delle costruzioni.
- [10] Sono fatte salve le norme di legge vigenti relative alla sicurezza degli impianti nonché quelle sulla compatibilità elettromagnetica e a tutela dei beni di valore storico artistico.
- [11] Ogni intervento, sia di nuova costruzione sia di recupero di manufatti esistenti, dovrà prevedere opere di mitigazione dell'impatto visivo provocato; le opere di mitigazione dovranno essere sottoposte al parere dell'Ente di gestione del Parco naturale.
- [12] Ogni intervento sull'illuminazione pubblica e privata esterno ai manufatti dovrà essere eseguito con criteri tali da creare il minor impatto luminoso possibile, in coerenza con la L.R. 24 marzo 2000, n.31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche" e i successivi criteri applicativi. Dal punto di vista della conservazione la "sosta forzata" da parte dei migratori attivi nei pressi di fonti luminose in aree inadatte dal punto di vista trofico ha un effetto negativo sulle popolazioni migratrici (Yosef et alii 2000).
L'illuminazione delle dighe presenti lungo il Gorzente all'interno del Parco naturale ha sicuramente un effetto negativo sullo stato di salute degli uccelli migratori in transito nell'area protetta e può avere una incidenza quantitativa elevata tenuto conto che il Parco naturale, facente parte del SIC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo", si trova lungo un'importante rotta di migrazione per gli uccelli,

come evidenziato dalle ricerche effettuate nell'ambito del Progetto di studio e gestione della biodiversità in ambiente appenninico.

Al fine di minimizzare gli effetti dell'inquinamento luminoso nei pressi dei bacini artificiali occorre prevedere l'utilizzo di illuminazione con luci direzionali, rivolte solo verso il basso e limitarne l'uso alle aree in cui l'illuminazione è strettamente necessaria.

Per quanto riguarda i Chiroteri, gruppo tassonomico tutelato a livello comunitario, l'azione delle fonti di illuminazione aumenta sicuramente la possibilità di cattura degli insetti che tendono a concentrarsi nei pressi delle luci artificiali. Questo tuttavia favorisce solo alcune specie, in particolare il genere *Pipistrellus* con conseguente aumento della competizione nei confronti di altre specie di maggior interesse conservazionistico, come evidenziato in Svizzera dove l'aumento del *Pipistrellus pipistrellus* ha avuto effetti negativi nei confronti del *Rhinolophus hipposideros* (Arlettaz et alii 2001). L'illuminazione di edifici ospitanti colonie di pipistrelli ha inoltre un effetto negativo sconvolgendo i ritmi di attività serali, ritardando il primo volo. E' quindi necessario utilizzare nell'Area protetta l'illuminazione stradale solo nelle zone in cui è strettamente necessaria (viabilità principale con esclusione delle strade non asfaltate) ed evitare in qualsiasi modo l'illuminazione permanente o di lungo periodo di edifici storici o monumenti, in particolare di quelli ospitanti colonie di chiroteri.

Art. 20 – Aree di salvaguardia delle risorse idropotabili.

- [1] Tali aree costituiscono gli ambiti di salvaguardia igienica dei bacini imbriferi (raccolta di acque per usi potabili in laghi artificiali, corsi d'acqua, opere di presa da sorgenti) e sono topograficamente individuate nella cartografia allegata al Piano.
- [2] Il vincolo ricomprende quelle porzioni di territorio individuate come:
 - bosco con funzione protettiva;
 - pascoli rocciosi, abbandonati e molto acclivi;
 - rii ed aree di rispetto dei corsi e specchi d'acqua.
- [3] Con l'individuazione di tali aree si intende preservare questa porzione di territorio da ogni tipologia di inquinamento; all'interno dell'area vincolata sarà possibile sviluppare la silvicoltura, ampliare le attività agricole esistenti, con la possibilità di realizzazione di nuove costruzioni al servizio dell'agricoltura, a condizione che non si pregiudichi il bacino imbrifero e purché siano rispettati i requisiti definiti dalla normativa vigente (L.R. n.13 del 26.03.1990, L.R. n. 48 del 17.11.1993, L.R. n. 66 del 21.12.1994, L.R. n. 37 del 03.07.1996, Legge 05.01.1994 n. 36 art.li 24 e 36, D.Lgs. 152 del 11.05.1999 art. 21, L.R. n. 6 del 07.04.2003 e relative circolari esplicative).
- [4] Lo smaltimento dei liquami prodotti deve avvenire previa fossa a tenuta, da svuotare periodicamente; nelle stalle devono essere installati idonei pozzetti di raccolta dei liquami; il percorso della rete, l'ubicazione degli impianti, la posizione dei pozzetti ed in genere i sistemi di controllo ed i criteri di dimensionamento della rete devono comunque essere preventivamente valutati dagli organi competenti, ai sensi delle normative regionali e statali di settore, in particolare della circ. n.2/ECO del gennaio 1991, in applicazione della L.R. 26.03.1990, n.13.
- [5] Per gli edifici esistenti, a qualsiasi uso destinati, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di restauro e risanamento conservativo; inoltre è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti soltanto quando esso sia finalizzato al miglioramento dei servizi igienici e limitato ad essi.
- [6] Nelle attività agro-silvo-pastorali, inoltre, è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti che non comportino aumento del volume esistente superiore al 20% per un massimo di 210 mc, né aumento del numero delle unità immobiliari esistenti.
- [7] Le fasce di rispetto delle opere di presa degli acquedotti anche di nuova realizzazione sono inedificabili se non con manufatti necessari alla funzionalità dell'impianto. Le Leggi 05.01.1994, n. 36 e D.Lgs. 11.05.1999, n. 152 prevedono una zona di tutela assoluta e una zona di rispetto.
- [8] La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, e deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

- [9] La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta ed è suddivisa in zona di rispetto ristretta con profondità di 200 mt e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto ristretta sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
 - h) gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - m) pozzi perdenti;
 - n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
- [10] Per gli insediamenti o le attività di cui al quinto e sesto comma, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per l'allontanamento delle attività di cui sopra; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.
- [11] E' da prevedersi, anche ai sensi delle Leggi 36/1994 e n. 37/1994, un accurato censimento delle fonti, delle sorgenti e delle opere di captazione e di adduzione delle acque esistenti, al fine di ottenere un quadro chiaro e preciso della rete idrica attualmente in funzione e delle potenziali risorse. Successivamente l'Ente di gestione del Parco naturale, mediante la predisposizione di un apposito Piano di Intervento, definirà i criteri per il riordino e la salvaguardia delle risorse idriche individuando anche le acque non captabili, ai sensi della Legge 36/1994.
- [12] Restano comunque ammesse opere volte alla prevenzione incendi, per la realizzazione delle quali sono da impiegarsi tecniche di ingegneria naturalistica, quali:
- costruzione di vasche antincendio interrate, opportunamente mimetizzate e dotate di dispositivi antiannegamento a protezione della fauna;
 - manutenzione della viabilità di accesso ai boschi;
 - manufatti finalizzati ad una migliore utilizzazione della viabilità (ponticelli, muri di sostegno) e alla regimazione delle acque superficiali (attraversamenti, canaline, ecc.);
 - è consentita, previo parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco naturale, l'installazione di strutture di rilevamento e di studio scientifico a carattere temporaneo;
 - le stazioni di cui sopra aventi carattere permanente sono installabili, previo parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco naturale, esclusivamente per comprovati motivi legati a particolari necessità di studio scientifico di carattere pluriennale ed autorizzate secondo le prescrizioni delle vigenti norme.

Art. 21 – Rii, laghi, ed aree di rispetto dei corsi d'acqua.

- [1] I corsi d'acqua corrente e le zone umide del Parco naturale rappresentano habitat di Allegato I della Direttiva 92/43/CEE (Tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale: letti minori, medi e maggiori in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative). La gestione deve pertanto tenere conto della necessità dell'applicazione del dettato di cui all'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i., sottoponendo a Procedura per la valutazione di incidenza gli interventi, riguardanti questi habitat, che non siano direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. Le linee gestionali dettagliate della rete idrografica del Parco naturale, sono definite

all'interno della pianificazione riguardante il SIC/ZPS, a seguito di un apposito studio idrobiologico e del relativo Piano d'azione.

Il Piano individua la rete idrografica e gli invasi artificiali esistenti; le relative fasce di rispetto sono pari a :

- 200 m per i Laghi Lavagnina;
- 200 m per il Lago Badana;
- 200 m per il Lago Bruno;
- 200 m per il Lago Lungo;
- 15 m per rii e torrenti.

- [2] Le fasce potranno avere profondità maggiore solo se sono diversamente rappresentate in cartografia.
- [3] In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente e dagli strumenti urbanistici territoriali (P.T.R. e P.T.P.) si individua cartograficamente ogni invaso ed ogni corso d'acqua con la relativa fascia di rispetto.
- [4] Le fasce di rispetto individuate sono inedificabili; in esse si possono eseguire unicamente opere di sistemazione idraulica e di protezione, previo parere degli organi preposti ed in conformità a quanto previsto dalla L.R. 56/1977 art. 29 comma 3 e art. 27 comma 3, e dal R.D. 25.07.1904, n. 523, e comunque nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia. In particolare il R.D. 25.07.1904, n. 523 all'art. 96, comma 1, lettera f) recita "sono lavori e atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi."
- [5] I corsi d'acqua all'interno del territorio del Parco naturale di norma sono lasciati, con l'eccezione del Torrente Lemme, alla loro naturale evoluzione. Le Tavole di PRG adeguate al PAI individuano eventuali interventi a tutela della rete idrografica.
- [6] Gli interventi consentiti, benché modesti, saranno finalizzati a mantenere la funzionalità e l'efficienza delle opere di captazione e di invaso attualmente in esercizio nonché a mantenere il funzionamento del guado di Ponte Nespolo.
- [7] Gli interventi in genere dovranno tendere:
- alla difesa del suolo da dissesti potenziali
 - alla migliore utilizzazione del patrimonio agricolo esistente
 - alla conservazione della presenza stabile dell'uomo come presidio.

Art. 22– Area archeologica.

- [1] Tale area, individuata nelle tavole di Piano, comprende la zona a ridosso della C.na Bano in Comune di Tagliolo M.to ed è da considerarsi zona di vincolo assoluto, in quanto oggetto di scavi volti al censimento di questa realtà archeologica in corso di studio.
- [2] Sono ammesse le sole opere manutentive funzionali alla conservazione e gestione del cantiere. La valorizzazione del sito a fini didattici e turistici potrà avvenire mediante realizzazione di percorsi tematici; e strutture leggere a protezione di quanto portato alla luce con le campagne di scavo. Per quanto concerne gli obiettivi, le tecniche di intervento e la gestione del sito archeologico. si rimanda a progetti esecutivi.
- [3] Ogni intervento è subordinato al preventivo parere favorevole della Soprintendenza ai Beni archeologici.

Art. 23 – Miniere.

- [1] Le miniere individuate nelle tavole di Piano, e le relative aree circostanti non sono da considerarsi zone destinate alla libera fruizione turistica, in quanto la frequentazione dei cunicoli non può essere gestita in condizioni di sicurezza. Inoltre tali ambiti sono da considerare di particolare interesse naturalistico (rientrano quindi nella categoria normata anche dall'art. 14 del presente Piano), e da sottoporre ad una particolare

protezione, in quanto habitat di specie protette che, a fronte di un'eccessiva presenza umana, potrebbero risultare irrimediabilmente danneggiate. Per tali motivi se ne prescrive la chiusura degli ingressi, in modo da precludere l'accesso occasionale e non regolamentato, secondo le modalità precisate dal Piano Naturalistico, da specifici progetti gestionali o da indicazioni fornite dall'Ente di gestione del Parco naturale.

In particolare, le cavità sotterranee del Parco naturale rappresentano un habitat di Allegato I della Dir. 92/43/CEE (Habitat), in quanto assimilabili all'habitat di grotte naturali poiché ospitanti importanti popolazioni di chiroteri (soprattutto svemanti) e geotritoni. Pertanto ogni piano e intervento ivi previsto, non direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti, deve essere sottoposto a procedura di Valutazione di incidenza.

Come rilevato dagli studi effettuati ai sensi della L.R. 03.04.1995, n. 47, alcune cavità ipogee ospitano una fauna troglodila diversificata rappresentata tra l'altro delle seguenti specie:

- Amphibia: *Speleomantes strinatii*; Dir. Habitat all. I
- Mammalia: *Rinolophus ferrumequinum*, *Rinolophus ipposideros*; Dir. Habitat all. II e IV; *Myotis daubentonii*, *Plecotus austriacus*; Dir. Habitat all. IV

Le cavità ipogee di seguito elencate rappresentano ambienti in cui non è ammesso lo sviluppo turistico, in quanto ospitanti permanentemente o, nel caso dei chiroteri, durante la stagione invernale, le specie di allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE:

- Comune di Mornese (AL), Foglio 15, mappale 1, classificata come M1, proprietà Acquedotto De Ferrari Galliera (GE);
- Comune di Mornese (AL), Foglio 15, mappale 1, classificata come M2, proprietà Acquedotto De Ferrari Galliera (GE);
- Comune di Mornese (AL), Foglio 15, mappale 1, classificata come M3, proprietà Acquedotto De Ferrari Galliera (GE);
- Comune di Casaleggio Boiro (AL), Foglio 14, mappale 4, classificata come M5, proprietà Regione Piemonte - Settore gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche (VC).
- Comune di Casaleggio Boiro (AL), Foglio 10 mappale 52 e 50, classificata come M13, proprietà Regione Piemonte - Settore gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche (VC).

- [2] L'area da assoggettare a questa particolare protezione è da intendersi estesa a tutti i cunicoli e a 50 mt nell'intorno dell'ingresso.
- [3] Le possibilità di sviluppo, anche a fini turistici, delle Miniere, delle aree circostanti gli ingressi e dei percorsi che le uniscono una all'altra dovranno essere oggetto di un apposito strumento attuativo (Piano delle Aree Aurifodine) che, individuati gli obiettivi da conseguire, normi gli interventi permessi in questi siti particolari.
- [4] Fino all'approvazione del Piano delle Aree Aurifodine valgono le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. e sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza degli ingressi e dei cunicoli. E' altresì ammessa la realizzazione, in conformità ai disposti dell'art. 40, di recinzioni funzionali ad impedire l'accessibilità dell'area.

Art. 24 – Aree in frana.

- [1] Tali aree comprendono quelle porzioni di territorio caratterizzate da gravi condizioni di dissesto idrogeologico in atto o potenziale; la fragilità di queste zone, evidenziata anche dall'analisi geologica e dalla Tavola 7, ne impone la salvaguardia, non consentendovi l'edificabilità, pur ammettendo che i terreni in oggetto intervengano nel calcolo della capacità edificatoria trasferibile in altre zone soggette ad attività a carattere agro-silvo-pastorale e zootecnico.
- [2] In tali aree sono consentiti unicamente interventi finalizzati al ripristino ambientale, all'eliminazione dei dissesti in atto e potenziali, anche mediante l'edificazione di appositi manufatti da realizzarsi con l'impiego, fino dove tecnicamente possibile ed efficace, delle tecniche di ingegneria naturalistica.
- [3] Tali interventi possono avvenire anche a più riprese, purché inseriti in un progetto generale che preveda la sistemazione di tutta l'area.
- [4] Restano comunque ammesse, solo su frane sistemate, opere volte alla prevenzione incendi, per la realizzazione delle quali sono da impiegarsi tecniche di ingegneria naturalistica, quali:
 - manutenzione della viabilità di accesso ai boschi;

- manufatti finalizzati ad una migliore utilizzazione della viabilità (ponticelli, muri di sostegno) e alla regimazione delle acque superficiali (attraversamenti, canaline, ecc.).
- (5) Tutti gli interventi saranno realizzati nel rispetto dei disposti della Circ. P.G.R. n.7/LAP e di previsioni di dettaglio inserite nei P.R.G. Comunali adeguati ad essa e al PAI e secondo le modalità previste dal successivo art. 50 della presente normativa.

CAPO II – AMBITO (B) AD INTERESSE NATURALISTICO ED AGRICOLO

Art. 25 – Definizione dell'ambito B.

- [1] Questo ambito ricomprende quelle aree individuate nella zonizzazione del territorio quali:
- Aree di potenziale sviluppo di attività agro-silvo-pastorale e zootecnico;
 - Aree di concentrazione della fruizione turistico-ricreativa (aree attrezzate di 3° e 4° ordine).

Art. 26 – Aree di potenziale sviluppo di attività a carattere agro-silvo-pastorale e zootecnico.

- [1] Tali aree comprendono quelle porzioni di territorio particolarmente destinate allo svolgimento di attività agricole connesse alla conduzione dei terreni a seminativo, a prato-pascolo, oltre allo svolgimento di attività connesse alla produzione zootecnica.
- [2] Esse comprendono la quota maggiore di territorio e, nelle tavole di Piano, vengono individuate come:
- Aree a bosco con funzione produttiva;
 - Aree a prato e prato - pascolo.
- [3] Le aree a bosco con funzione produttiva sono quelle porzioni di territorio occupate da boschi caratterizzati da una migliore accessibilità.
- [4] Gli obiettivi da perseguire attraverso nuove produzioni di risorse devono essere finalizzati al raggiungimento di un equilibrio dell'ecosistema e per il loro raggiungimento si rimanda ai Piani di settore (Piano Naturalistico, Piano di Assestamento Forestale, ecc.) e alla redazione di strumenti attuativi di previsione, guida ed indirizzo. (Piano di sviluppo Rurale)
- [5] Gli indirizzi di intervento sulle "aree a bosco con funzione produttiva", in assenza dei suddetti Piani di settore, devono contemplare:
- le operazioni forestali;
 - l'epoca e la pianificazione degli interventi;
 - la tutela degli arbusti e del novellame;
 - la gestione degli esemplari deperienti e dei vecchi alberi;
 - la gestione degli alberi isolati, delle ramaglie e dei residui degli interventi;
 - il sistema di esbosco;
 - la gestione di piste, sentieri e radure;
 - la regolamentazione dell'accensione di fuochi.
- [6] Nell'ambito delle "aree a bosco con funzione produttiva" sono consentite le operazioni connesse alla conservazione ed al potenziamento dei terreni boscati; non è ammessa di norma la costruzione di nuovi edifici se non finalizzati al potenziamento o all'impianto di attività a destinazione agro-silvo-pastorale.
- [7] Nelle "aree a bosco con funzione produttiva" e nelle "aree a prato e prato-pascolo" sarà possibile la conservazione delle attività esistenti e l'impianto di nuove attività connesse all'agricoltura purché vengano prioritariamente insediate in edifici esistenti con la possibilità di realizzazione di nuove costruzioni al servizio dell'agricoltura soltanto quando sia stato completamente recuperato il patrimonio edilizio esistente.
- [8] Sono ammesse nuove costruzioni per le infrastrutture a servizio dell'agricoltura quali stalle, fienili, ricoveri attrezzi, serre, ecc., ampliamento di fabbricati per la residenza rurale e la costruzione di edifici residenziali rurali, previa verifica dell'esistenza di una azienda agricola regolarmente registrata, quando il permesso di costruire è richiesto dai seguenti soggetti, singoli ed associati:

- a) gli imprenditori agricoli ai sensi delle Leggi 09.05.1975, n. 153 e 10.05.1976, n. 352 e delle L.R. 12.05.1975, n. 27 e 23.08.1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;
- b) i proprietari dei fondi e chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
- c) gli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 12.10.1978, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.
- [9] Per i soggetti di cui al precedente comma, lettere a), b), c), è permesso il cambio di destinazione e, nel rispetto di tutti i parametri urbanistici ed edilizi del presente articolo, l'ampliamento in eccedenza alle esigenze della famiglia, qualora sia garantita, in conformità al comma successivo, la loro destinazione ad uso agrituristico come previsto dall'art. 35 della L.R. n. 63/1978 e dal Titolo IV della L.R. 31/1985 e s.m.i. e dalla L.R. 23.03.1995, n. 38. Quantitativamente valgono le disposizioni della L.R. 38/1995.
- [10] Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui ai commi 8° e 9° è subordinato all'impegno unilaterale dell'avente diritto che preveda: il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola, le classi di colture in atto ed in progetto documentate a norma del 18° comma dell'art. 25 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., il vincolo di trasferimento di cubatura di cui al 17° comma dell'art. 25 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e le sanzioni per inosservanza degli impegni assunti; l'atto dovrà essere sui registri della proprietà immobiliare, la redazione di un Piano Aziendale che dimostri la compatibilità ambientale degli interventi.
- [11] Il volume edificabile e/o la superficie coperta sono computati per ogni azienda agricola al lordo degli edifici esistenti.
- [12] Si richiamano, in quanto applicabili, i disposti dei commi 9°, 10°, 11°, 13°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° dell'art. 25 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.
- [13] Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad abitazioni devono essere riferiti all'intera azienda agricola e non devono, nel complesso, superare un volume di 500 mc.
- [14] Nelle eventuali costruzioni di nuove stalle ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:
- le stalle devono essere indipendenti da edifici abitabili e distare da questi, se di proprietà, mt 10, se di altri, mt 20;
 - le concimaie e i depositi di rifiuto devono distare non meno di 20 mt dalle abitazioni di proprietà e non meno di 40 mt dalle abitazioni di altri e dai serbatoi di acqua potabile, fatte comunque salve le disposizioni vigenti in materia di igiene e di polizia urbana rurale.
- [15] In tali aree si applicano i seguenti indici e parametri:
- indice di densità edilizia fondiaria:
 - per le abitazioni (non superiori ai 500 mc per ogni azienda):
If = 0,001 mc/mq per terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende agro-silvo-pastorali;
If = 0,01 mc/mq per terreni a bosco e a coltivazione del legno annessi ad aziende agricole;
If = 0,02 mc/mq per terreni seminativi e a prato;
 - per i fabbricati rurali e le attrezzature al servizio dell'agricoltura e per l'allevamento ed il ricovero degli animali in genere:
Uf = 0,03 mq/mq dell'area costituente l'intera azienda agricola, con un massimo di 300 mq, fermo restando che ogni singolo edificio non potrà superare i 200 mq, con sviluppo in linea non superiore a 20 mt;
 - rapporto massimo di copertura per gli edifici rurali, le abitazioni e le attrezzature al servizio dell'agricoltura:
Rc = 20% dell'area costituente il lotto di pertinenza;
 - altezza massima della costruzione, nel caso si utilizzi il modello tradizionale di fienile sovrapposto alla stalla:
H = 6,50 mt;
In tutti gli altri casi H = 3,50 mt;
 - distanza minima della costruzione dal confine (Dc) come da art. 37;
 - distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) come da art. 40;
 - distanza minima tra le costruzioni:
D: pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,00 mt.
- [16] Per gli edifici esistenti, a qualsiasi uso destinati, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, oltre ad

ampliamenti e sopraelevazioni una-tantum di edifici esistenti uni-bifamiliari che non comportino aumento del volume esistente superiore al 20% per un massimo di 210 mc, né aumento del numero delle unità immobiliari esistenti; per gli edifici esistenti aventi superficie utile lorda minore di 50 mq e maggiore o uguale a 30 mq è ammesso un incremento minimo di 10 mq; per gli edifici con superficie utile lorda minore di 30 mq non sono ammessi ampliamenti. Gli ampliamenti dovranno essere condotti nel rispetto dei parametri (Dc, Ds e D) indicati al comma 15 del presente articolo.

[17] L'eventuale sopraelevazione potrà comunque modificare l'edificio solo entro i limiti di altezza imposti in questa zona (Altezza massima: H = 6,50 mt) e non è consentita per quegli edifici ritenuti tipologicamente qualificanti ed elencati all'art. 48 delle presenti norme.

[18] E' altresì ammessa, per gli edifici residenziali esistenti non destinati all'attività agricola, la costruzione di pertinenze, autorimesse o box auto in numero non superiore a due e per una superficie utile netta (Sun) non superiore a mq 25 ciascuna, al lordo delle superfici esistenti destinate a tale uso, nel rispetto dei seguenti parametri:

- altezza massima della costruzione:
H = 2,60 mt;
- distanza minima delle costruzioni dal confine (Dc) come indicato all'art. 37;
- distanza minima delle costruzioni dal ciglio o confine stradale (Ds) come da art. 40;
- distanza minima tra le costruzioni:
D: pari a 5,00 mt nel caso di confrontanza tra pertinenza ed edificio principale;
D: pari a 10,00 mt nel caso di confrontanza tra pertinenza ed edifici di proprietà di altri.

[19] Restano comunque ammesse opere volte alla prevenzione incendi, per la realizzazione delle quali sono da impiegarsi tecniche di ingegneria naturalistica, quali:

- costruzione di vasche antincendio interrato, opportunamente mimetizzate e dotate di dispositivi antiannegamento a protezione della fauna;
- manutenzione della viabilità di accesso ai boschi;
- manufatti finalizzati ad una migliore utilizzazione della viabilità (ponticelli, muri di sostegno) e alla regimazione delle acque superficiali (attraversamenti, canaline, ecc.);
- è consentita, previo parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco naturale, l'installazione di strutture di rilevamento e di studio scientifico a carattere temporaneo;
- le stazioni di cui sopra aventi carattere permanente sono installabili, previo parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco naturale, esclusivamente per comprovati motivi legati a particolari necessità di studio scientifico di carattere pluriennale ed autorizzate secondo le prescrizioni delle vigenti norme.

Art. 27 – Aree di concentrazione della fruizione turistico-ricreativa (aree attrezzate di 3° e 4° ordine).

[1] Esse comprendono quelle porzioni di territorio di maggior richiamo dal punto di vista turistico: le cosiddette aree attrezzate; il Piano classifica quattro tipologie di aree attrezzate:

1. Aree attrezzate di 1° ordine: la sola individuata è quella di Capanne di Marcarolo;
2. Aree attrezzate di 2° ordine: la sola individuata è quella di Capanne Superiori;
3. Aree attrezzate di 3° ordine: sono costituite da spazi attrezzati dotati di una serie di comforts, utili al turista per una sosta piacevole.
4. Aree attrezzate di 4° ordine: sono costituite da spazi attrezzati dotati di alcuni comforts, utili ad ogni tipo di escursionista per una gita piacevole.

[2] Il presente articolo norma le aree attrezzate di 3° e 4° ordine.

[3] L'individuazione di Aree attrezzate di 3° e 4° ordine è effettuata dal Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale attraverso l'approvazione di un apposito "Piano dei servizi turistici", che tenga conto del tipo di strutture previste in riferimento alla loro compatibilità ambientale, con particolare attenzione alla produzione di rifiuti stimata in base al carico antropico previsto ed alle possibilità di raccolta agevole e smaltimento degli stessi, alla sensibilità dell'area agli incendi, alle prescrizioni degli studi effettuati ai sensi della L.R. 3 aprile 1995, n. 47, considerando gli effetti diretti e indiretti sulle specie e sugli habitat ricompresi negli elenchi di cui alla Direttiva 92/43/CEE (Habitat) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Uccelli).

Le Aree attrezzate di 3° ordine devono essere custodite e dotate di pannelli informativi sugli habitat e le peculiarità dell'Area protetta. A carico di queste aree potranno essere previste forme di autofinanziamento da parte dell'Ente di gestione del Parco naturale. La custodia ed i servizi delle Aree attrezzate potranno essere gestiti dall'Ente di gestione del Parco naturale ovvero affidati in gestione a terzi tramite apposita convenzione. La norma in oggetto si applica altresì alle Aree attrezzate del 3° ordine individuate dal presente Piano d'Area.

L'individuazione delle Aree attrezzate avviene sulla base dei seguenti criteri:

- aree attrezzate del 3° ordine:
 - vicinanza di una strada di attraversamento;
 - possibilità di creare un'area di parcheggio nel suo interno per almeno 4 autoveicoli;
 - possibilità di ospitare, anche mediante la costruzione di nuove strutture, un punto telefonico per emergenze collegato con i guardiaparco e con gli altri numeri di emergenza, un servizio igienico, un eventuale pronto soccorso di prima necessità e un eventuale punto di ristoro stagionale con vendita di prodotti agricoli;
- aree attrezzate di 4° ordine:
 - vicinanza ad un percorso di forte richiamo o ad un elemento caratterizzante dal punto di vista turistico (Monte Tobbio, Guado del Gorzente, Laghi della Lavagnina, Laghi del Gorzente, ecc.) o ad una struttura ricettiva.

[4] Nelle aree di cui sopra, attuabili attraverso la progettazione puntuale di ogni intervento, sono ammesse le seguenti opere:

- aree attrezzate del 3° ordine:
 - realizzazione di parcheggi di dimensioni minime (max 10-12 posti auto) da individuare lungo il tracciato di strade di penetrazione o attraversamento, realizzati senza impermeabilizzare i suoli;
 - creazioni di punti dotati di acqua corrente anche mediante la costruzione di manufatti esclusivamente costituiti da serbatoi di adeguata capienza interrati, o se fuori terra opportunamente collocati e mimetizzati, a periodico riempimento, che potranno essere utilizzati anche come impianto di prevenzione degli incendi;
 - recupero, anche con ricostruzione totale, del patrimonio edilizio esistente e realizzazione di nuovi fabbricati aventi "Sul" non superiore a 80 mq per ogni area attrezzata. Nel caso di nuove costruzioni l'altezza della costruzione (H) non potrà superare mt 3,50. Nel loro interno sarà possibile ricavare un punto telefonico per le emergenze, un eventuale pronto soccorso di prima necessità, un punto di ristoro stagionale con vendita di prodotti agricoli ed una eventuale residenza per il personale addetto alle funzioni sopradescritte;
 - costruzione di servizi igienici realizzati in conformità ai disposti dell'art. 37 e non eccedenti di 10 mq di Sul. E' consentito l'impianto di fosse settiche a norma di legge;
 - realizzazione di manufatti quali panchine e tavoli in legno o pietra, giochi per bambini, cestini per la raccolta dei rifiuti e altri accessori simili;
 - posa in opera di protezioni in pali di legno naturale e giochi per bambini;
 - creazione di aree per la sosta di cavalli e cavalieri, dislocate comunque ad una distanza, dall'area attrezzata del 3° ordine, funzionale ad esse, attrezzate con staccionate, abbeveratoi e mangiatoie.
- aree attrezzate di 4° ordine:
 - realizzazione di aree di sosta attrezzate con tavoli, panche, protezioni in legno, punti d'acqua, giochi per bambini, cestini portarifiuti, eventuali abbeveratoi per cavalli, staccionate e tettoie in legno aperte aventi altezza (H) non superiore a mt 3,50 e superficie non superiore a 20 mq per ogni area attrezzata;

[5] All'interno del territorio del Parco naturale sono presenti due Aree attrezzate, in località guado Gorzente e Foi, realizzate rispettivamente dalla Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese e dal Settore Gestione proprietà Forestali della Regione Piemonte. Al fine di provvedere ad una uniformità gestionale e normativa a livello territoriale, date le caratteristiche strutturali e dei servizi offerti, queste Aree si considerano assimilate alle Aree attrezzate del 3° ordine e soggette alle previsioni normative del presente articolo.

(6) Tutti gli interventi previsti al presente articolo dovranno essere condotti secondo i disposti contenuti al Titolo IV.

CAPO III - AMBITO A CARATTERE TURISTICO-RICETTIVO E AGRICOLO

Art. 28 – Definizione dell'ambito C.

- [1] Questo ambito ricomprende le aree di concentrazione turistico ricettive (aree attrezzate di 1° e 2° ordine):
- Area attrezzata di 1° ordine: nucleo abitato di Capanne di Marcarolo: è il solo nucleo abitato presente all'interno del territorio del Parco naturale e viene classificata come area di 1° ordine;
 - Area attrezzata di 2° ordine: zona di Capanne Superiori: è il crocevia di molti percorsi oggetto di concentrazione della fruizione turistico ricreativa e viene analizzata con una zonizzazione di dettaglio.

Art. 29 – Area attrezzata di 1° ordine: nucleo abitato di Capanne di Marcarolo.

- [1] Tale area, individuata graficamente nella Tavola di indirizzo alla progettazione esecutiva, comprende tutto il nucleo frazionale di Capanne di Marcarolo e si estende oltre la zona monumentale del Sacriario della Benedicta, sviluppandosi lungo il tracciato viario della Strada Provinciale 165 delle Capanne di Marcarolo.
- [2] La Tavola 2 in scala 1:5.000, individua le destinazioni d'uso delle varie aree in cui è stata classificata l'intera zona.
- [3] Di seguito si riportano la definizione delle varie aree e le prescrizioni secondo le quali si dovrà provvedere alla loro attuazione.

Art. 29.1 – Area attrezzata di 1° ordine: Tracciato viario principale.

- [1] La Tavola 2 in scala 1:5.000 riporta il tracciato della viabilità principale esistente e le piccole modifiche di tracciato proposte. Le aree marginali al tracciato viario, così come la sede stradale vera e propria, dovranno essere sottoposti ad interventi di manutenzione e recupero con la creazione di muretti di contenimento e di cunette; gli asfalti esistenti, qualora deteriorati andranno preferibilmente rifatti utilizzando una grana più grossolana, tipo "granulato" e, nel tempo, andranno sostituiti con una pavimentazione a basso impatto ambientale (trattamento superficiale in monostrato eseguito a macchina semovente); i colori della pavimentazione stradale dovranno essere scelti, per quanto possibile, nella gamma cromatica delle terre locali.
- [2] Le sedi stradali hanno una fascia di rispetto di 20 mt per lato all'interno della quale non sono ammesse nuove costruzioni fatte salve diverse prescrizioni contenute nel presente articolo.
- [3] Il Consiglio direttivo del Parco naturale, in accordo con gli Enti proprietari delle strade, potrà integrare le presenti norme e provvedere a modeste variazioni del tracciato, all'interno delle fasce di rispetto, con una deliberazione di Consiglio senza che questo costituisca variante al Piano d'Area.

Art. 29.2 – Area attrezzata di 1° ordine: Tracciati viari pedonali (sentieri).

- [1] La Tavola 2 in scala 1:5.000 individua il tracciato di alcuni percorsi pedonali che hanno lo scopo di collegare il nucleo di Capanne con l'area Monumentale della Benedicta. La loro attuazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto segue: larghezza massima mt 2,00; fondo in terra o in misto granulare stabilizzato o in materiale lapideo, ponticelli in legno, barriere di protezione in legno, canalette di scolo in legno, in terra o in pietra. E' vietato l'intubamento dei corsi d'acqua.

Art. 29.3 – Area attrezzata di 1° ordine: Ambiti di edifici residenziali esistenti.

- [1] Sono gli edifici residenziali esistenti e le loro aree di pertinenza; sugli edifici sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento.
- [2] Gli interventi di ampliamento potranno essere realizzati nella misura massima del 20% della Superficie utile lorda (Sul) esistente senza aumento delle unità immobiliari e dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
 - rapporto massimo di copertura:
 $R_c = 0,25 \text{ mq/mq}$;
 - altezza massima della costruzione:
 $H = 6,50 \text{ mt}$;
 - distanza minima della costruzione dal confine (Dc) come da art. 37;
 - distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) dalle strade comunali e provinciali $\text{mt } 20,00$; negli altri casi: secondo allineamenti esistenti; in assenza $\text{mt } 6,00$;
 - distanza minima tra le costruzioni (D) pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di $10,00 \text{ mt}$.
- [3] Sono comunque ammessi ampliamenti di 25 mq di Sun, indipendentemente dalla superficie o volumetria propria dell'edificio preesistente adibito ad abitazione.
- [4] Inoltre, all'interno dei lotti di pertinenza degli edifici esistenti è permessa la costruzione di box auto e pertinenze in ragione di 35 mq di Superficie utile netta (Sun) complessiva al lordo delle superfici esistenti destinate a tale uso, preferibilmente adiacenti all'edificio principale, e nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
 - altezza massima della costruzione:
 $H = 2,60 \text{ mt}$;
 - distanza minima della costruzione dal confine (Dc) come da art. 37;
 - distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) come da art. 40;
 - distanza minima tra le costruzioni:
D: pari a $5,00 \text{ mt}$ nel caso di confrontanza tra pertinenza ed edificio principale;
D: pari a $10,00 \text{ mt}$ nel caso di confrontanza tra pertinenza ed edifici di proprietà di altri.
 - La costruzione di box è subordinata alla possibilità di realizzare percorsi di accesso che non comportino movimenti di terra consistenti che alterino profondamente la morfologia del terreno.

Art. 29.4 – Area attrezzata di 1° ordine: Aree ed edifici turistico-alberghieri.

- [1] Il piano individua all'interno dell'area attrezzata di Capanne **due** aree così definite ed in essa sono ammesse tutte le destinazioni turistico-ricettive (ad es. residence, bar, ristorante, pensione, albergo, case/albergo) e la residenza dei proprietari e/o conduttori.
- [2] Sugli edifici esistenti e aventi le destinazioni di cui sopra sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento in ragione del 20% della superficie utile lorda preesistente e nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
 - rapporto massimo di copertura:
 $R_c = 0,50 \text{ mq/mq}$;
 - altezza massima della costruzione:
quella dell'edificio preesistente adiacente al fabbricato da ampliare con un massimo di due piani fuori terra;
 - distanza minima della costruzione dal confine (Dc) come da art. 37;
 - distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) come previsto all'art. 40;
 - distanza minima tra le costruzioni (D) pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di $10,00$.

Art. 29.5 – Area attrezzata di 1° ordine: Aree per l'insediamento di attività agrituristiche e di produzione e vendita di prodotti agricoli.

- [1] In tali aree le destinazioni ammesse, oltre a quella agricola e quella residenziale, sono quelle relative alle attività agrituristiche e alla produzione e vendita di prodotti agricoli.
- [2] Sugli edifici esistenti, a qualsiasi uso siano destinati, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia; è ammesso il recupero integrale degli edifici diroccati e crollati nel limite della sagoma preesistente. E' altresì consentita la costruzione di edifici connessi alle attività in atto o previste finalizzate alla produzione e vendita di prodotti agricoli o al ricovero di animali necessari per lo svolgimento delle suddette attività; l'incremento di superficie prevista dovrà essere contenuto nel 40% della superficie coperta esistente; si precisa che nel caso dell'edificio denominato "Cascina Doria" il suddetto incremento del 40% dovrà essere riferito al solo fabbricato accessorio, il fabbricato principale su cui sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro e risanamento conservativo, non interviene nel calcolo dell'incremento di superficie. Gli interventi di ampliamento dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
 - altezza massima della costruzione:
H = 3,50 mt;
 - distanza minima della costruzione dal confine (Dc) come da art. 37;
 - distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale:
dai cigli di strade comunali e provinciali: Ds = 20,00 mt;
dai cigli di altre strade: Ds = 6,00 mt;
 - distanza minima tra le costruzioni:
D: pari a 5,00 mt nel caso di distanza da altri fabbricati di proprietà non destinati alla residenza;
D: pari a 10,00 mt nel caso di distanza da fabbricati di altra proprietà o destinati alla residenza.
- [3] Tutti gli interventi dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni degli articoli 34, 35, 36, 37 e 38.

Art. 29.6 – Area attrezzata di 1° ordine: Ambiti di edifici rurali da potenziare in funzione dell'attività agricola ed agriturbistica.

- [1] Il Piano d'Area individua alcuni edifici e le loro aree di pertinenza dei quali prevede il potenziamento in funzione dell'attività agricola ed agriturbistica.
- [2] Per tali edifici oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo è ammesso il recupero integrale dei fabbricati esistenti finalizzato all'abitazione rurale o all'attività agriturbistica, per la quale valgono i disposti delle L.R. 63/1978 e 31/1985 e 38/1995 e s.m.i., o alla vendita dei prodotti agricoli di produzione del conduttore l'azienda.
- [3] Sono ammesse nuove costruzioni per le infrastrutture a servizio dell'agricoltura quali stalle, silos, serre, ecc. quando il permesso di costruire è richiesto, attraverso la redazione di un Piano aziendale ambientalmente compatibile, previa verifica dell'esistenza di un'azienda agricola regolarmente registrata, dai seguenti soggetti, singoli o associati:
 - a) gli imprenditori agricoli ai sensi delle Leggi 09.05.1975, n. 153 e 10.05.1976, n. 352 e delle L.R. 12.05.1975, n. 27 e 23.08.1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;
 - b) i proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
 - c) gli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.
- [4] Quando non vi siano edifici o porzioni di edifici da assoggettare a cambio di destinazione è ammesso, per i soggetti di cui al precedente comma, lettere a), b), c), l'ampliamento fino ad un massimo di quattro vani più servizi aventi superficie utile non superiore a 100 mq., in eccedenza alle esigenze della famiglia, qualora sia garantita, in conformità al comma successivo, la loro destinazione ad uso agriturbistico come previsto dall'art. 35 della L.R. n. 63/1978 e dal Titolo IV della L.R. 31/1985 e succ. mod. ed int. ed alla L.R. n.38/1995.
- [5] Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui al 3° comma del presente articolo è subordinato all'impegno unilaterale dell'aveente diritto che preveda il mantenimento della destinazione

dell'immobile a servizio dell'attività agricola, le classi di colture in atto ed in progetto documentate a norma del 18° comma dell'art. 25 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., il vincolo di trasferimento di cubatura di cui al 17° comma dell'art. 25 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e le sanzioni per inosservanza degli impegni assunti; l'atto dovrà essere trascritto sui registri della proprietà immobiliare.

- [6] Il volume edificabile e/o la superficie coperta sono computati per ogni azienda agricola al lordo degli edifici esistenti.
- [7] Si richiamano, in quanto applicabili, i disposti dei commi 9°, 10°, 11°, 13°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° dell'art. 25 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.
- [8] Nelle eventuali costruzioni di nuove stalle ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:
- le stalle devono essere indipendenti da edifici abitabili e distare da questi, se di proprietà, mt 10, se di altri, mt 20;
 - le concimaie e i depositi di rifiuto devono distare non meno di 20 mt dalle abitazioni di proprietà e non meno di 40 mt dalle abitazioni di altri e dai serbatoi di acqua potabile, fatte comunque salve le disposizioni vigenti in materia di igiene e di polizia urbana rurale.
- [9] Per tali costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:
- Indice di utilizzazione fondiaria:
Uf = 0,04 mq/mq dell'area costituente l'intera azienda agricola, con un massimo di 300 mq, fermo restando che ogni singolo edificio non potrà superare i 200 mq, con sviluppo in linea non superiore a 20 mt;
 - rapporto massimo di copertura per gli edifici rurali, le abitazioni e le attrezzature al servizio dell'agricoltura:
Rc = 20% dell'area costituente il lotto di pertinenza;
 - altezza massima della costruzione, nel caso di costruzione tradizionale con fienile sovrapposto alla stalla:
H = 6,50 mt;
negli altri casi H = 3,50 mt;
 - distanza minima della costruzione dal confine (Dc) come da art. 37;
 - distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale:
da cigli di strade comunali e provinciali: Ds = 20,00 mt;
dai cigli di altre strade: Ds = 10,00 mt;
 - distanza minima tra le costruzioni:
D: pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,00 mt.
- [10] Si prevede, per i soggetti aventi diritto di cui ai precedenti commi, l'eventuale possibilità di realizzare ricoveri temporanei nei terreni interessati dal pascolo del bestiame, secondo ubicazione, modalità e criteri da concordarsi con l'Ente di gestione del Parco naturale.

Art. 29.7 – Area attrezzata di 1° ordine: Aree per insediamenti di attrezzature per la fruizione turistico-ricettiva temporanea.

- [1] La realizzazione avverrà previa approvazione, previo giudizio positivo di Valutazione di Incidenza e parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco naturale, di un Piano esecutivo convenzionato o Piano di recupero di libera iniziativa (articoli 43 e 41bis della L.R. 56/1977)
- [2] Il Piano prevede, all'interno del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, la realizzazione di una sola area e precisamente:
- RC: area per il campeggio temporaneo in tende, roulotte e campers;
tale area è individuata all'intorno di un edificio esistente e non utilizzato ubicato sulla strada vicinale di Vaccarile; gli interventi ammessi sono:
- recupero degli edifici esistenti in cui potranno essere ubicati i servizi igienici il punto di ristoro, lo spaccio, l'eventuale abitazione del proprietario o del custode ed, eventualmente, alcune camere per l'ospitalità delle persone;
 - formazione di spazi per il parcheggio e percorsi veicolari e stradali da realizzarsi con fondo in terra o in misto granulare stabilizzato o in materiale lapideo o altro materiale di tipo "ecologico"; i ponticelli e le barriere di protezione dovranno essere in legno, i muretti di sostegno, se necessari, dovranno avere un'altezza massima fuori terra di mt 1,20 ed essere in pietra o rivestiti in pietra; le aree a parcheggio dovranno essere piantumate al margine con quinte arboree;

- formazione di piazzole per tende atte ad accogliere un numero non maggiore di 50 posti, attrezzate mediante la costruzione di opere di urbanizzazione (in particolare lo smaltimento dei liquami dovrà avvenire nel rispetto della normativa regionale) e la messa a dimora di alberature;
 - predisposizione, non obbligatoria di piazzole per roulotte e campers atte ad accogliere un numero non superiore alle 10 unità;
 - costruzione di piccoli fabbricati per servizi igienici, chioschi e punti di ristoro; le altezze massime, i rapporti di superficie coperta, le distanze dei fabbricati dai confini e dai cigli stradali saranno fissati in sede di S.U.E. fermo restando che non sono ammessi più di 60 mq di superficie coperta e più di un piano fuori terra.
- [3] Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà prevedere anche il recupero dell' "area a verde a protezione degli insediamenti" mediante la pulizia dell'intera area, la manutenzione delle alberature esistenti, la formazione di percorsi pedonali e la regimazione delle acque.

Art. 29.8 – Area attrezzata di 1° ordine: Zona monumentale della Benedicta.

- [1] Comprende l'area del Sacrario della Benedicta, i ruderi della Cascina (ex convento) i boschi circostanti e un parcheggio ubicato nelle immediate vicinanze.
- [2] Gli interventi permessi sono: il restauro dei ruderi esistenti (cascina e manufatti accessori) ed, eventualmente, la loro riedificazione anche totale, nel rispetto delle volumetrie e tipologie preesistenti, per le quali deve esistere documentazione fotografica o d'ufficio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo di tutti i manufatti costituenti il Sacrario, la cappelletta votiva ed i manufatti accessori; la costruzione di un'area a parcheggio con fondo in misto granulare stabilizzato o in terra o in pietra, delimitata da protezioni in pali di legno e attrezzata con cestini e quinte arboree anche ove non indicato cartograficamente; la manutenzione dell'area boschiva mediante il recupero e la sistemazione dei sentieri pedonali, la sistemazione delle aree circostanti la strada provinciale con la costruzione di cunette e muretti di sostegno e l'eventuale sistemazione a parcheggio, la realizzazione di percorsi tematici e, eventualmente, la realizzazione di costruzioni preferibilmente interrato, da realizzarsi secondo le necessità del soggetto che realizzerà il progetto, purchè nel rispetto delle distanze dal ciglio o dal confine stradale.
- [3] E' altresì permessa la posa in opera di bacheche in legno.
- [4] Ogni intervento è subordinato al preventivo parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Archeologici e, relativamente al complesso dei ruderi, dell'Ente di gestione del Parco naturale.

Art. 29.9 – Area attrezzata di 1° ordine: Aree attrezzate del 3° ordine interne all'area attrezzata del 1° ordine di Capanne di Marcarolo.

- [1] All'interno dell'area attrezzata di 1° ordine è individuata una sola area attrezzata del 3° ordine, nelle vicinanze della Cascina Merigo.
- [2] Nell'area attrezzata del 3° ordine nelle vicinanze della Cascina Merigo, denominata "Bric Benedicta" sono permessi i seguenti interventi:
- realizzazione dei parcheggi individuati in cartografia, con fondo in terra o macadam o in pietra e attrezzati con quinte arboree e cestini;
 - creazioni di punti dotati di acqua corrente anche mediante la costruzione di manufatti esclusivamente costituiti da serbatoi di adeguata capienza interrati, o se fuori terra opportunamente collocati e mimetizzati, a periodico riempimento, che potranno essere utilizzati anche come impianto di prevenzione degli incendi;
 - Costruzione di servizi igienici realizzati in conformità ai disposti dell'art. 37 e non eccedenti di 10 mq di Sul e mt 3,50 di altezza (H). Non è consentito l'impianto di fosse asettiche a perdere.
 - realizzazione di manufatti in pietra, quali barbecue, forni, panchine e tavoli in legno o pietra, cestini per la raccolta dei rifiuti e altri accessori simili;
- posa in opera di protezioni in pali di legno naturale e giochi per bambini;
- predisposizione, non obbligatoria, di piazzole per campers e roulotte atte ad accogliere un numero di automezzi non superiore a 6 unità attrezzate mediante la costruzione di opere di urbanizzazione e la messa a dimora di alberature.

Art. 29.10 – Area attrezzata di 1° ordine: Aree per servizi pubblici.

[1] Ricomprendono tutte le aree destinate al servizio pubblico e vengono classificate come segue:

- V Aree verdi per il gioco ed il riposo: esse potranno essere attrezzate con giochi per bambini, percorsi ginnici, spazio di sosta attrezzato con tavoli e panchine in legno, cestini, tettoie e servizi igienici non superiori a 10 mq di superficie coperta.
- S Aree verdi per il gioco: esse potranno essere attrezzate con spazi erbosi per attività libere (anche per il gioco del calcio), con campi per il gioco delle bocce e altre attività simili, con panchine in legno, cestini e tettoie in legno non superiori a 10 mq di superficie coperta.
- P Aree a parcheggio: sono aree con spazi per la sosta dei veicoli e dovranno essere attrezzate con quinte arboree, cestini per la raccolta dei rifiuti, barriere di protezione in legno; il fondo dovrà essere in terra o in misto granulare stabilizzato o in pietra.
- IC Aree per attrezzature di interesse comune: tali aree ricomprendono la Chiesa Parrocchiale e l'edificio di proprietà dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. Sulla Chiesa e relativi corpi di fabbrica annessi alla struttura principale sono permessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo; prima dell'esecuzione dei lavori, dovrà essere acquisito il parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti e Beni Architettonici del Piemonte. Sulle aree di pertinenza dell'edificio è permessa la realizzazione di parcheggi, di tettoie temporanee, nonché di tavoli e panchine in legno, bacheche in legno e altri manufatti la cui posa in opera sia stata autorizzata dall'Ente di gestione del Parco naturale. Sull'edificio di proprietà dell'Ente di gestione del Parco naturale sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamento; l'intervento di ampliamento dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
 - incremento di superficie utile e di volume: secondo le necessità dell'Ente di gestione del Parco naturale non superiore al 20% della Superficie utile lorda (Sul) preesistente ;
 - altezza massima della costruzione:
H = 6,50 mt;
 - distanza minima della costruzione dal confine (Dc) come da art. 37;
 - distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale:
Ds: 20,00;
 - distanza minima tra le costruzioni:
D: pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di mt 10,00.Sulle aree di pertinenza è ammessa la realizzazione di parcheggi, purchè realizzati senza impermeabilizzare i suoli, la posa di bacheche in legno e di tutti quei manufatti approvati dall'Ente di gestione del Parco naturale.
In tutte le aree per servizi pubblici i manufatti devono essere posizionati ad una distanza dalle strade di mt 20,00 se strade comunali o provinciali e mt 10,00 negli altri casi.

Art. 29.11 – Area attrezzata di 1° ordine: Aree soggette a restauro paesaggistico interne all'area attrezzata del 1° ordine di Capanne di Marcarolo.

- [1] Sono le aree che, anche se non individuate cartograficamente, comprendono quelle porzioni di territorio particolarmente degradate, da sottoporre ad interventi volti al ripristino dell'equilibrio dell'ecosistema, ad oggi alterato da un'antropizzazione molto marcata; si ricomprendono in tali aree:
- cave di prestito;
 - tracciati stradali;
 - tracciati condotte interrato, elettrodotti, acquedotti, fognature.
 - Habitat di interesse comunitario necessitanti di interventi volti al loro mantenimento in stato di conservazione soddisfacente, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. Nell'area attrezzata di 1° ordine si individua l'habitat di faggeta, codice 9110, ascritto alla tipologia "faggete acidofile del Luzulo fagetum" adiacente alle Cascine Foi. La faggeta necessita di interventi di ripristino della funzionalità ecologica e mitigazione dell'impatto dell'area attrezzata attualmente ubicata al suo

interno. In particolare si deve prevedere la ricollocazione dei punti fuoco al di fuori dell'habitat in oggetto ed un posizionamento delle strutture esistenti compatibile con le esigenze del suo mantenimento in stato di conservazione soddisfacente. A questo proposito l'Ente di gestione del Parco naturale predisporrà un apposito studio a carattere progettuale.

- [2] I ripristini da adottare su tali aree dovranno essere sempre e comunque ispirati alle tipologie di intervento dettati dall'ingegneria naturalistica, con processi di restauro di tipo mimetico, non incidenti sull'equilibrio ambientale creatosi.
- [3] I ripristini dovranno avvenire previa predisposizione di progetti che dovranno essere approvati dall'Ente di gestione del Parco naturale o ottenere il suo parere favorevole.
- [4] Sono consentite le operazioni connesse alla conservazione ed al potenziamento delle colture esistenti, la costruzione di manufatti finalizzati al recupero dell'area, la costruzione di parcheggi, aree verdi per il gioco e il riposo e aree attrezzate realizzate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 29.10 "Area attrezzata di 1° ordine: Aree attrezzate del 3° ordine interne all'area attrezzata del 1° ordine di Capanne di Marcarolo".
- [5] Sarà possibile l'impianto di nuove attività connesse all'agricoltura purché vengano collocate negli edifici esistenti, al fine di recuperare il patrimonio edilizio già presente all'interno del Parco naturale.
- [6] Per gli edifici esistenti, a qualsiasi uso destinati, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di restauro e risanamento conservativo.
- [7] Restano inoltre ammesse tutte le opere volte alla prevenzione incendi:
 - costruzione di vasche antincendio opportunamente mimetizzate e dotate di dispositivi antiannegamento a protezione della fauna;
 - manutenzione della viabilità di accesso ai boschi;
 - manufatti finalizzati ad una migliore utilizzazione della viabilità (ponticelli, muri di sostegno) e alla regimazione delle acque superficiali.
- [8] Gli interventi in genere dovranno tendere:
 - alla difesa del suolo da dissesti potenziali;
 - al ripristino ambientale nelle zone alterate da opere di cava o da altri interventi dell'uomo.
- [9] E' comunque vietata qualunque modificazione del suolo che non sia necessaria al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetale ed al ripristino delle aree di cava.

Art. 29.12 – Area attrezzata di 1° ordine: Fasce di verde a protezione degli insediamenti

- [1] Sono le aree boscate da assoggettare ad interventi di recupero finalizzati alla protezione degli insediamenti esistenti e alla valorizzazione e qualificazione del paesaggio; gli interventi dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni del Piano di Assestamento Forestale e previa presentazione di un progetto di recupero esteso a tutta l'area individuata cartograficamente.

Art. 29.13 – Area attrezzata di 1° ordine: Aree a verde di rispetto.

- [1] Sono le aree boscate esistenti da assestare in funzione della valorizzazione del paesaggio in conformità alle disposizioni di cui al Piano di Assestamento Forestale.

Art. 29.14 – Area attrezzata di 1° ordine: Aree verdi da recuperare.

- [1] Sono le aree a verde esistenti in cui si suggerisce l'impianto di nuovi boschi con le metodologie suggerite dal Piano di Assestamento Forestale.

Art. 29.15 – Area attrezzata di 1° ordine: Quinte arboree.

- [1] Sono barriere o filari di alberi di essenze locali piantumate con essenze locali con lo scopo di ridurre l'impatto ambientale dei siti antropizzati con strutture, manufatti, ecc..

Art. 29.16 – Area attrezzata di 1° ordine: Delimitazione vincolo cimiteriale e fascia di rispetto cimiteriale.

- [1] All'interno dell'area attrezzata di Capanne di Marcarolo è ubicato il cimitero frazionale.
- [2] Gli interventi consentiti nel suo interno sono quelli disciplinati dal Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Bosio. Il piano d'area prescrive che il muro di cinta sia, nel tempo, restaurato in muratura di pietra a facciavista.
- [3] La fascia di rispetto del cimitero ha una profondità di 50 mt e sugli edifici e manufatti ricadenti nel suo interno sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro e risanamento conservativo; non sono consentiti né interventi di ampliamento né di sopraelevazione.

Art. 30 – Area attrezzata di 2° ordine: Zona di Capanne Superiori.

- [1] Tale area, individuata graficamente nella tavola di indirizzo alla progettazione esecutiva, ricomprende l'agglomerato di Capanne Superiori e si estende dalla Cappelletta di Marcarolo lungo il tracciato viario della Strada Provinciale 167 a Sud e fino all'inizio della strada vicinale C.na Porassa – C.na Menta ad Est; si perimetra una zona di particolare fruizione turistica in cui si individuano le varie destinazioni d'uso in cui è stata suddivisa l'intera area.
- [2] Di seguito si riportano le definizioni delle varie aree e le prescrizioni secondo le quali si dovrà provvedere alla loro attuazione.

Art. 30.1 – Area attrezzata di 2° ordine: Tracciato viario principale.

- [1] La Tavola 2 in scala 1:5.000 riportano il tracciato della viabilità principale esistente e le piccole modifiche di tracciato proposte. Le aree marginali al tracciato viario, così come la sede stradale vera e propria, dovranno essere sottoposti ad interventi di manutenzione e recupero con la creazione di muretti di contenimento e di cunette; gli asfalti esistenti qualora deteriorati andranno preferibilmente rifatti utilizzando una grana più grossolana, tipo "granulato" e, nel tempo, andranno sostituiti con una pavimentazione a basso impatto ambientale (trattamento superficiale in monostrato eseguito a macchina semovente); i colori della pavimentazione stradale dovranno essere scelti, per quanto possibile, nella gamma cromatica delle terre locali.
- [2] Le sedi stradali hanno una fascia di rispetto di 20 mt per lato all'interno della quale non sono ammesse nuove costruzioni.
- [3] Il Consiglio Direttivo del Parco naturale, in accordo con gli Enti proprietari delle strade, potrà integrare le presenti norme e prevedere modeste variazioni del tracciato (all'interno delle fasce di rispetto) e delle modalità di riasfaltatura, con una sua deliberazione, senza che questo costituisca variante al Piano d'Area.

Art. 30.2 – Area attrezzata di 2° ordine: Ambiti di edifici rurali da potenziare in funzione dell'attività agricola ed agrituristica.

- [1] Il Piano individua alcuni edifici e le loro aree di pertinenza dei quali prevede il potenziamento in funzione dell'attività agricola ed agrituristica.
- [2] Per tali edifici oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia è ammesso il recupero integrale dei manufatti esistenti finalizzato all'abitazione rurale o all'attività agrituristica, per la quale valgono i disposti delle L.R. 63/78 e 31/85 e s.m.i., o alla vendita dei prodotti agricoli di produzione del conduttore l'azienda.
- [3] Sono ammessi gli ampliamenti delle attività artigianali in atto in ragione di 100 mq. di superficie utile lorda anche in corpi di fabbrica separati rispetto a quello principale.
- [4] Sono ammesse nuove costruzioni per le infrastrutture a servizio dell'agricoltura quali stalle, silos, serre, ecc, tramite un Piano aziendale di sviluppo compatibile con l'ambiente, quando il permesso di costruire è richiesto, previa verifica dell'esistenza di un'azienda agricola regolarmente registrata, dai seguenti soggetti, singoli o associati:

- a) gli imprenditori agricoli ai sensi delle Leggi 09.05.1975, n. 153 e 10.05.1976, n. 352 e delle L.R. 12.05.1975, n. 27 e 23.08.1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;
- b) i proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
- c) gli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 63/1978 e successive modificazioni e integrazioni che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.
- [5] Quando non vi siano edifici o porzioni di edifici da assoggettare a cambio di destinazione è ammesso, per i soggetti di cui al precedente comma, lettere a), b), c), l'ampliamento fino ad un massimo di 100 mq. di Superficie utile lorda, in eccedenza alle esigenze della famiglia, qualora sia garantita, in conformità al comma successivo, la loro destinazione ad uso agrituristico come previsto dall'art. 35 della L.R. n. 63/1978 e dal Titolo IV della L.R. 31/1985 e succ. mod. ed int. ed alla L.R. n.38/1995.
- [6] Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui al 3° comma del presente articolo è subordinato all'impegno unilaterale dell'avente diritto che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola, le classi di colture in atto ed in progetto documentate a norma del 18° comma dell'art. 25 della L.R. n. 56/1977 e succ. mod. ed int., il vincolo di trasferimento di cubatura di cui al 17° comma dell'art. 25 della L.R. n. 56/1977 e succ. mod. ed int. e le sanzioni per inosservanza degli impegni assunti; l'atto dovrà essere trascritto sui registri della proprietà immobiliare.
- [7] Nelle eventuali costruzioni di nuove stalle ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:
- le stalle devono essere indipendenti da edifici abitabili e distare da questi, se di proprietà, m. 10, se di altri, mt 20;
 - le concimaie e i depositi di rifiuto devono distare non meno di 20 m. dalle abitazioni di proprietà e non meno di 40 mt dalle abitazioni di altri e dai serbatoi di acqua potabile, fatte comunque salve le disposizioni vigenti in materia di igiene e di polizia urbana rurale.
- [8] Per tali costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:
- Indice di utilizzazione fondiaria:
Uf = 0,04 mq/mq dell'area costituente l'intera azienda agricola, con un massimo di 300 mq, fermo restando che ogni singolo edificio non potrà superare i 200 mq, con sviluppo in linea non superiore a 20 mt;
 - rapporto massimo di copertura per gli edifici rurali, le abitazioni e le attrezzature al servizio dell'agricoltura:
Rc = 20% dell'area costituente il lotto di pertinenza;
 - altezza massima della costruzione, nel caso di costruzioni tradizionali con il fienile sovrapposta alla stalla:
H = 6,50 mt;
in tutti gli altri casi:
H = 3,50 mt;
 - distanza minima della costruzione dal confine (Dc) come da art. 37;
 - distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale:
da cigli di strade comunali e provinciali: Ds = 20,00 mt;
dai cigli di altre strade: Ds = 10,00 mt;
 - distanza minima tra le costruzioni:
D: pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10,00 mt.
- [9] Si prevede, per i soggetti aventi diritto di cui ai precedenti commi, l'eventuale possibilità di realizzare ricoveri temporanei nei terreni interessati dal pascolo del bestiame, secondo ubicazione, modalità e criteri da concordarsi con l'Ente di gestione del Parco naturale

Art. 30.3 – Area attrezzata di 2° ordine: Aree attrezzate del 3° ordine interne all'area attrezzata di 2° ordine di Capanne Superiori.

- [1] All'interno dell'area attrezzata del 2° ordine è individuata una sola area attrezzata del 3° ordine, in cui sono permessi i seguenti interventi:

- realizzazione di parcheggi anche se non individuati in cartografia, con fondo in terra o in misto granulare stabilizzato o in pietra e attrezzati con quinte arboree e cestini; sono ammessi anche parcheggi per autocorriere; creazioni di punti dotati di acqua corrente anche mediante la costruzione di manufatti esclusivamente costituiti da serbatoi di adeguata capienza interrati, o se fuori terra opportunamente collocati e mimetizzati, a periodico riempimento, che potranno essere utilizzati anche come impianto di prevenzione degli incendi;
- realizzazione di nuovi fabbricati aventi Sul non superiore a 30 mq e altezza (H) non superiore a mt 3,50 purché gli interventi abbiano le caratteristiche tipologiche e formali indicate all'art. 37. Nel loro interno sarà possibile ricavare un punto telefonico per le emergenze, un eventuale pronto soccorso di prima necessità, un punto di ristoro stagionale con vendita di prodotti agricoli;
- costruzione di servizi igienici realizzati in conformità all'art. 37 e non eccedenti di 10 mq di Sul; la distanza dai cigli stradali dovrà essere di 20,00 mt e l'altezza massima è di mt 3,50.
- realizzazione di manufatti in pietra, quali barbecue, forni, panchine e tavoli in legno o pietra, cestini per la raccolta dei rifiuti e altri accessori simili;
- posa in opera di protezioni in pali di legno naturale e giochi per bambini.

Art. 30.4 – Area attrezzata di 2° ordine: Aree per servizi pubblici interne all'area attrezzata di 2° ordine di Capanne Superiori.

- [1] Ricomprendono tutte le aree destinate al servizio pubblico e vengono classificate come segue:
- V Aree verdi per il gioco ed il riposo: esser potranno essere attrezzate con giochi per bambini, percorsi ginnici, spazio di sosta attrezzato con tavoli e panchine in legno, cestini, tettoie e servizi igienici non superiori a 10 mq di superficie coperta, campi gioco in genere; aree a parcheggio pubblico con il fondo in terra o in macadam o in pietra attrezzate con quinte arboree, cestini per la raccolta dei rifiuti, barriere di protezione in legno. Gli interventi non dovranno impermeabilizzare i suoli.
 - P Aree a parcheggio pubblico: dovranno essere attrezzate con quinte arboree, cestini per la raccolta dei rifiuti, barriere di protezione in legno; il fondo dovrà essere in terra o in macadam o in pietra.
 - IC Aree per attrezzature di interesse comune: tali aree ricomprendono la Chiesetta ottagonale di Capanne Superiori. Sulla Chiesetta sono permessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo; prima dell'esecuzione dei lavori, dovrà essere acquisito il parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti e Beni Architettonici del Piemonte.
- [2] In tutte le aree per servizi pubblici i manufatti devono essere posizionati ad una distanza dalle strade di mt 20,00 se strade comunali o provinciali e mt 10,00 negli altri casi.

Art. 30.5 – Area attrezzata di 2° ordine: Aree verdi di valorizzazione dell'area attrezzata del 2° ordine di Capanne Superiori.

- [1] Comprende le aree agricole di Capanne da potenziare in funzione della redditività agricola e della valorizzazione del paesaggio; alcune aree potranno essere piantumate con quinte arboree a protezione degli interventi di antropizzazione; i boschi esistenti dovranno essere assestati e potenziati in funzione della valorizzazione del paesaggio; questi interventi dovranno avvenire in conformità alle disposizioni del Piano di Assestamento Forestale.
- [2] Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia.

TITOLO IV - RISORSE ED ATTIVITÀ DEL TERRITORIO

Art. 31 – Sito di Importanza Comunitaria “Capanne di Marcarolo”

- [1] Il Piano d’Area tutela gli habitat naturali e seminaturali, nonché le specie animali e vegetali presenti nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di protezione Speciale (ZPS) ad esso coincidenti adottando opportune misure per la loro conservazione in accordo con le Convenzioni e le Direttive internazionali.
- [2] Si tratta di una porzione di territorio che costituisce una entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione ambientale e che in quanto SIC/ZPS partecipa alla costituzione della rete ecologica europea denominata “Natura 2000”; gli stati membri devono garantire la tutela e la gestione dei siti individuati sul loro territorio in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione.
- [3] Le Tavole di Piano riportano il confine del Parco naturale e del territorio istituito come SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zona di Protezione Speciale) IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, che deriva dall'accorpamento dei SIC Capanne di Marcarolo (cod. IT1180001), Costa M. Leco - M. Taccone - M. Figne (cod. IT1 180012), Monte Tobbio (cod. IT1180013), Rio Lischeo (cod. IT1180014), Sinistra idrografica Alto Lemme (cod. IT1180015), Ferriere (cod. IT1180016).
- [4] Di seguito si riporta la Scheda identificativa del SIC e ZPS Capanne di Marcarolo che ne illustra le caratteristiche territoriali, gli habitat ed i taxa faunistici e floristici presenti:

SIC/ZPS - Capanne di Marcarolo (Codice IT1180026)

- Comuni : Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma, Momese, Tagliolo M.to, Voltaggio
- Comunità Montana: Alta Val Lemme Alto Ovadese
- Superficie: 9.552 ha di cui 8.214 ha interni al Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo
- Motivi di interesse:

Caratteristiche generali: Rupi, praterie (in parte ancora sfalciate), estesi boschi cedui a prevalenza di rovere e castagno, aree impaludate con specie rare o montane; affioramenti rocciosi, presenza di miniere romane abbandonate e una piccola area torbiera. Vasta area prevalentemente boscosa e poco antropizzata dell'appennino ligure-piemontese con elementi faunistici e floristici tipicamente appenninici; specie rare e di luoghi palustri.

Interesse specifico: Sono presenti le stazioni di *Erica arborea* più estese del Piemonte, specie botaniche endemiche di elevato interesse, zone umide. Coesistenza di molte specie prioritarie, presenza di forme rare o endemiche tra gli invertebrati, di fauna di ambienti ipogei (anfibi, chiroteri, invertebrati). E' l'area più importante del Piemonte per numero di specie di ofidi. Notevole importanza del sito quale rotta di migrazione degli uccelli (soprattutto accipitriformi, ciconiformi, passeriformi) attraverso la direttrice principale Passo Gava / Passo della Bocchetta e per la presenza del lupo, specie prioritaria.

PIANTE VASCOLARI: *Spiranthes aestivalis*, *Aquilegia bertolonii*, *Narcissus pseudonarcissus* ssp. *Nobilis*, *Cerastium utriense*, *Osmunda regalis*.

MAMMIFERI: *Canis lupus* (prioritario), *Muscardinus avellanarius*.

La chiroterofauna presente nel SIC e ZPS annovera attualmente 18 specie tra cui 5 incluse nell'allegato 2 della Direttiva Habitat: *Barbastella barbastellus*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis/blythii*, *Rhinolophus ferrum-equinum*, *Rhinolophus hipposideros*. Sono inoltre presenti *Myotis daubentoni*, *Plecotus austriacus* (allegato 4) *Rhinolophus euryale*, *Pipistrellus savii*.

UCCELLI: *Alcedo atthis*, *Anthus campestris*, *Aquila chrysaetos*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Circaetus gallicus*, *Circus pygargus*, *Emberiza hortulana*, *Charadrius morinellus*, *Lanius collurio*, *Lullula arborea*, *Sylvia undata*, *Pernis apivorus*, *Falco peregrinus*, *Tringa glareola*, *Egretta garzetta*, *Nycticorax nycticorax*.

RETTILI: *Lacerta viridis*, *Coluber viridiflavus*, *Elaphe longissima*, *Natrix tassellata*, *Coronella austriaca*.

ANFIBI: *Speleomantes strinatii*, *Salamandrina terdigitata*, *Triturus carnifex*, *Rana dalmatina*.

PESCI: *Leuciscus souffia*, *Barbus meridionalis*, *Barbus plebejus*, *Chondrostoma genei*, *Cobitis tenia*.

CROSTACEI: *Austropotamobius pallipes*.

INVERTEBRATI: *Callimorpha quadripunctata* (prioritario), *Euphydryas provincialis*, *Zerynthia polixena*, *Coleophora marcarolensis* n. sp., *Lucanus cervus*, *Cerambyx cerdo*, *Saga pedo*.

-Rischi per la conservazione, attività antropiche e vulnerabilità: Incendi boschivi, bracconaggio, fruizione turistica incontrollata e, in pochi casi, massiccia fruizione turistica (ad. esempio area Monte Tobbio), tagli boschivi abusivi, presenza di cani randagi/rinselvatichiti, presenza di cani da caccia al cinghiale vaganti

- Lista degli habitat di interesse comunitario (DIR. 92/43/CEE):

Ai sensi dell'ALL I della Direttiva 92/43/CEE, gli Habitat forestali d'interesse comunitario (prioritari se contrassegnati con "**") presenti all'interno dell'Area protetta sono i seguenti:

- Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba* - 92A0
- Foreste di *Castanea sativa* - 9260
- Faggete acidofile - 9110
- Faggete Appenniniche a *Taxus* e *Ilex* – 9210*
- Pinete mediterranee di pini mesogeni - 9540

Ai sensi dell'ALL I della Direttiva 92/43/CEE, gli Habitat d'interesse comunitario non forestali (prioritari se contrassegnati con "**") presenti all'interno dell'Area protetta sono i seguenti:

- Vegetazione riparia e di greto a *Salix eleagnos* dei fiumi alpini - 3240
- Lande secche europee * – 4030 sottotipo 31.21 brughiere submontane a *vaccinium* e *calluna*
- Torbiere basse alcaline
- Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine - 6170
- Praterie secche su calcare a *Bromus erectus* (* se ricche di orchidee) – 6210
- Praterie magre da fieno a bassa altitudine - 6510
- Vegetazione palustre a *Rhynchospora* – 7150
- Ghiaioni silicei alpini – 8110
- Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, - 8210 – 8220, sottotipi 62.13 e 62.23
- Grotte non ancora sfruttate a livello turistico – 8310
- Tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative – 32.00

- L'habitat forestale d'interesse regionale presente all'interno dell'Area Protetta è il "Querceto di rovere".

[5] Per la conservazione e la gestione delle specifiche caratteristiche ecologiche del SIC/ZPS "Capanne di Marcarolo" si applicano le disposizioni del presente Piano d'Area che prevedono, tra l'altro, quali interventi e progetti debbano essere sottoposti alla procedura della Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 08.08.1997, n. 357 e s.m.i.

[6] Costituiscono strumento di aggiornamento sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario ai sensi dell'art. 11 della DIR. 92/43/CEE, e di approfondimento delle conoscenze naturalistiche dell'Area protetta e del SIC/ZPS, nonché di monitoraggio dei parametri ambientali ed ecologici e di gestione dell'Area protetta e del Sito stesso, gli studi scientifici facenti capo al "Progetto di studio e gestione della biodiversità in ambiente appenninico" avviato dall'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo. Ai sensi della L.R. 47/95 comma 2 lett. e, i risultati di detti studi integrano i Piani di Assestamento Forestale e Naturalistico, la cui redazione è prevista dalla legge regionale 31.08.1979, n. 52 istitutiva dell'Area protetta e dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 22.03.1990, n. 12. A seguito dell'approvazione, i Piani di Assestamento Forestale e Naturalistico costituiscono pertanto, unitamente al presente Piano d' Area, lo strumento gestionale del SIC / ZPS IT 1180026 con valore di Piano di Gestione.

[7] Il presente Piano d'Area è stato redatto tenendo conto delle esigenze di mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat di cui agli allegati della DIR 92/43/CEE ed integrato (anche ai sensi della L.R. n. 47/95, comma 2, lett.e) con la redazione di tre Piani di Azione (cfr. Council of Europe,1998) riguardanti avifauna, lepidotteri e chiroterti. Il presente Piano assume pertanto valore di stralcio del Piano di gestione del SIC / ZPS IT 1180026 "Capanne di Marcarolo" ai sensi del DPR n. 357/97 integrato dal DPR n. 120/2003, anche al fine di consentire le semplificazioni procedurali rispetto alla procedura per la Valutazione di Incidenza: queste ultime sono consentite solo a condizione che siano rispettati gli indirizzi e le prescrizioni previste all'interno dei suddetti Piani di Azione.

Art. 32 – Tipologie culturali.

[1] Sul territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo sono presenti cinque tipologie colturali:

a) Boschi a prevalente funzione protettiva

- [1] Tale tipologia colturale è presente principalmente in quelle porzioni del territorio di Parco naturale definite come "aree da assestare in funzione del riequilibrio ecologico".
- [2] La funzione protettiva del bosco si esplicita attraverso la copertura delle chiome, dei fusti e delle radici che limitano i fattori di degrado (ruscellamento, erosione) sui versanti caratterizzati da una forte acclività.
- [3] In un ambiente particolarmente esposto al dissesto idrogeologico ed all'azione di agenti calamitosi (incendi), è necessaria una gestione selvicolturale volta a migliorare la stabilità dei versanti ed a proteggere l'equilibrio dell'ecosistema.
- [4] Gli indirizzi di intervento sulle superfici forestali prevedono:
 - le operazioni forestali;
 - l'epoca e la pianificazione degli interventi;
 - la tutela degli arbusti e del novellame;
 - la gestione degli esemplari deperienti e dei vecchi alberi;
 - la gestione degli alberi isolati, delle ramaglie e dei residui degli interventi;
 - il sistema di esbosco;
 - la gestione di piste, sentieri e radure;
 - la regolamentazione dell'accensione di fuochi.
- [5] Per ciò che concerne tali obiettivi si rimanda ai Piani di settore (Piano Naturalistico, Piano di Assestamento Forestale, ecc.) ed alla redazione di strumenti attuativi di previsione, guida ed indirizzo; detti piani si armonizzano con le disposizioni contenute nel presente Piano d'Area.

b) Boschi a prevalente funzione produttiva

- [1] Tale tipologia colturale è presente prevalentemente in quelle porzioni del territorio del Parco naturale definite come "aree di potenziale sviluppo di attività a carattere agro-silvo-pastorale e zootecnica".
- [2] La funzione produttiva è rivolta a quella porzione del bosco caratterizzata da una migliore accessibilità e da una minore acclività con una limitata incidenza dei fattori di degrado (ruscellamento, erosione).
- [3] Questi ambienti, ricompresi nelle aree di potenziale sviluppo di attività a carattere agro-silvo-pastorale e zootecnica, hanno storicamente contribuito a sostenere l'economia rurale della popolazione locale.
- [4] L'abbandono della presenza antropica, verificatosi negli ultimi 50-70 anni, ha portato al degrado di questa fonte di sostentamento; il riassetto delle economie contadine non può prescindere dalla risorsa più importante, forse "unica", di questo territorio, il bosco.
- [5] Tale obiettivo si persegue attraverso una nuova produzione di legna da ardere, di risorse alimentari (castagne, funghi), paleria e legname da costruzione; per raggiungere un equilibrio dell'ecosistema anche dal punto di vista produttivo è necessario pianificare strategie e obiettivi, tecniche di intervento e gestione selvicolturale.
- [6] Questo sviluppo dovrà correre in sintonia con le direttive comunitarie anche in funzione di quei finanziamenti, necessari per la ripresa di ogni attività agro-silvo-pastorale.
- [7] Gli indirizzi di intervento sulle superfici forestali prevedono:
 - le operazioni forestali;
 - l'epoca e la pianificazione degli interventi;
 - la tutela degli arbusti e del novellame;
 - la gestione degli esemplari deperienti e dei vecchi alberi;
 - la gestione degli alberi isolati, delle ramaglie e dei residui degli interventi;
 - il sistema di esbosco;
 - la gestione di piste, sentieri e radure;
 - la regolamentazione dell'accensione di fuochi.
- [8] Per ciò che concerne tali obiettivi si rimanda ai Piani di settore (Piano Naturalistico, Piano di Assestamento Forestale, ecc.) ed alla redazione di strumenti attuativi di previsione, guida ed

indirizzo tesi allo sviluppo di una corretta politica forestale; detti piani si armonizzano con le disposizioni contenute nel presente Piano d'Area.

c) Cespuglieti ed incolti.

- [1] Questa tipologia colturale è presente principalmente in quelle porzioni del territorio di Parco naturale definite come "aree di potenziale sviluppo di attività a carattere agro-silvo-pastorale e zootecnico".
- [2] Sono zone largamente presenti nel Parco naturale, hanno un'importante valenza ecologica e occupano quella porzione del territorio caratterizzata da praterie rupicole, cespuglieti e praterie incolte, utilizzabile nell'ipotesi di un rilancio della risorsa zootecnica.
- [3] Gli indirizzi di intervento su queste porzioni di territorio sono volti:
 - all'adeguamento delle praterie alpicolturali attraverso interventi di razionalizzazione delle tecniche di pascolo;
 - alla restituzione della fertilità;
 - al decespugliamento;
 - ai riordini forestali.
 - alla pianificazione degli interventi;
 - alla gestione di piste, sentieri e radure;
 - all'impulso ad un indotto lattiero-caseario.
- [4] Per ciò che concerne i suddetti indirizzi si rimanda ai Piani di settore (Piano Naturalistico, Piano di Assestamento Forestale, Piano Pastorale, ecc.) ed alla redazione di strumenti attuativi di previsione, guida ed indirizzo tesi allo sviluppo di un corretto equilibrio tra le varie attività e la tutela degli aspetti turistico-naturalistici; detti piani si armonizzano con le disposizioni contenute nel presente Piano d'Area.

d) Prati e pascoli erbosi

- [1] Tale tipologia colturale è presente principalmente in quelle porzioni del territorio di Parco naturale definite come "aree di potenziale sviluppo di attività a carattere agro-silvo-pastorale e zootecnico – aree a prato-pascolo".
- [2] Questi ambienti, conservatisi per la maggior parte nelle adiacenze delle cascate, rappresentano habitat di grande importanza in quanto, oltre a risultare tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE: codice 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine", sono tra le aree a maggiore biodiversità del Parco naturale con presenza di specie di uccelli di Direttiva, allegato II e III, quali la Tottavilla Lullula arborea ed il Calandro Anthus campestris e di lepidotteri di allegato II e IV quali la Aurinia Euphydryas provincialis e la Zerinzia Zerynthia polixena. E' necessario quindi conservare e ripristinare tali ambienti e le specie annesse attraverso interventi appositamente programmati volti al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. Tali tipologie colturali si caratterizzano per una facile accessibilità ed una limitata acclività del terreno; in queste condizioni si evidenziano quelle superfici potenzialmente produttive quali prati sfalciati e prati-pascoli erbosi.
- [3] Il generale abbandono della presenza antropica, verificatosi negli ultimi 50-70 anni, ha portato ad un parziale degrado di questa fascia di territorio particolarmente indicata alla produzione di prodotti e di risorse alimentari (patate, prodotti orticoli e frutticoli) oggi sempre più richiesti da un mercato attento all'elemento naturale.
- [4] Anche per ciò che concerne questa tipologia colturale, ogni obiettivo di riassetto delle economie contadine non può prescindere da un mantenimento e sviluppo delle attività umane all'interno del Parco naturale.
- [5] Il ritorno ad una antropizzazione di questa zona del Parco naturale deve comunque realizzarsi attraverso una politica di protezione dell'ecosistema e del suo attuale equilibrio; ciò porta ad una riaffermazione della particolarità di questo ambiente protetto, che deve costituire attrazione e forte richiamo turistico "di qualità".
- [6] Gli indirizzi di intervento su queste porzioni di territorio sono volti innanzi tutto alla tutela degli aspetti turistico-naturalistici e conseguentemente:
 - alla razionalizzazione delle tecniche di pascolo (spostamento periodico del pascolo);
 - alla tutela dell'ambiente;
 - al contrasto di formazioni arbustive;

- al miglioramento della cotica erbosa con abbattimento del potenziale rischio incendi;
- alla pianificazione degli interventi;
- alla gestione delle coltivazioni con impulso ad un indotto lattiero-caseario.

e) Rive vegetate e scarpate rocciose xeriche

[1] Queste formazioni vegetali sono presenti in tutta l'area protetta, dai versanti dei rilievi montuosi ai bordi delle strade e dei sentieri. Tali ambienti caratteristici costituiscono habitat importanti per la flora e per almeno due specie di lepidotteri di elevato interesse conservazionistico: *Coleophora marcarolensis*, specie nuova per la scienza, rinvenuta esclusivamente nelle formazioni a *Genista pilosa* del Parco naturale; l'esemplare-tipo proviene dalle rive stradali vegetate in località Olmi (Capanne di Marcarolo) e, nelle esposizioni più fresche, *Euplagia quadripunctaria*, vistosa farfalla inclusa nella Direttiva 92/43/CEE allegato II, specie classificata di interesse prioritario.

In particolare, gli indirizzi di intervento su queste porzioni sono volti:

- A favorire il consolidamento naturale delle rive vegetate e delle scarpate xeriche, evitandone l'abbruciamento e la decespugliazione se non strettamente necessaria alla sicurezza della viabilità stradale.
 - In presenza di movimenti franosi ed in caso di ampliamenti della sede stradale si prevedono ripristini dei bordi e delle scarpate con opere di ingegneria naturalistica.
 - Lungo i tracciati destinati alla fruizione turistica, il decespugliamento dei bordi dei sentieri non è consentito. Possono essere effettuati interventi di diradamento ove necessario, limitandosi unicamente alla vegetazione che effettivamente invade il sentiero ostacolandone la percorrenza.
- [2] Per ciò che concerne tali obiettivi si rimanda ai Piani di settore (Piano Naturalistico, Piano di Assestamento Forestale, Piano Pastorale, ecc.) ed alla redazione di strumenti attuativi di previsione, guida ed indirizzo (Piano di Sviluppo Rurale) tesi allo sviluppo di un corretto equilibrio tra attività produttiva e tutela degli aspetti turistico-naturalistici; detti piani si armonizzano con le disposizioni contenute nel presente Piano d'Area.

Art. 33 – Attività agricole.

[1] Allevamenti

- a) La risorsa zootecnica è attualmente poco sviluppata e spesso non conforme agli standards tipici di quest'area appenninica (razze diverse da quelle che meglio si ambientano in loco); il rilancio del patrimonio zootecnico dovrà quindi essere indirizzato seguendo tipologie, metodologie e ubicazione degli alpeggi storicamente coerenti; ciò può portare ad una migliore conservazione del paesaggio (gestione delle cotiche pascolive), valorizzando le risorse agricole tipiche di questo ambiente montano.
- b) Il rilancio dell'allevamento bovino, non potendo proporre capi storicamente presenti in loco, deve indirizzarsi verso razze le cui qualità bene si collochino in un ambiente montano povero di risorse, quale quello presente nel Parco naturale.
- c) Lo sviluppo del comparto ovino non può prescindere dall'adozione di un pascolamento turnato; un corretto sviluppo di questa attività porta nel medio termine a ottimi risultati sia in termini di rese zootecniche che di razionale utilizzo delle risorse foraggere.
- d) Lo sviluppo dell'allevamento equino, volto principalmente al maneggio ed alla custodia (offerta di fruizione turistico-ricreativa in agriturismo e strutture similari), non può prescindere dall'adozione di un pascolamento turnato; infatti un pascolamento gestito in modo appropriato porta a ottimi risultati sotto il profilo ambientale, mentre lo stazionamento prolungato dei cavalli su un pascolo causa un notevole impoverimento della cotica e dell'impianto sottostante.
- e) Le conseguenze di tali politiche di sviluppo porterebbero, oltre che ad uno sviluppo di attività umane all'interno del Parco naturale, alla riproposizione di produzioni di nicchia oggi introvabili, alla creazione di aziende agrituristiche foriere di sviluppo dal punto di vista turistico.
- f) Lo sviluppo di queste porzioni del territorio dovrà seguire le strategie, gli obiettivi, la gestione selvicolturale, le tecniche di intervento individuati dai Piani di settore ed alla redazione degli

strumenti attuativi (Piano di Sviluppo Rurale, Piano pastorale, Piani di alpeggio) connessi alla salvaguardia ed allo sviluppo di una corretta politica forestale.

- g) Sono vietati gli allevamenti di animali di carattere intensivo. E' comunque vietato l'allevamento di animali esotici o estranei alla tradizione locale.

[2] Altre attività agricole

- a) L'obiettivo del presente Piano d'Area è disciplinare le attività agricole in modo da favorire l'economia rurale tendendo alla riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dell'assetto idrogeologico, della fauna selvatica e del paesaggio.
- b) Sono ammesse e auspiccate, purché nell'ottica della compatibilità con il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione gli habitat e le specie della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE, tutte le attività agricole tradizionali come per esempio, tra le colture erbacee, la coltivazione della patata, del cavolo e cavolfiore, del grano (varietà tradizionali), della segale, dell'orzo, dell'avena, delle piante officinali, delle piante per fibre tessili, delle piante coloranti (gualdo), degli ortaggi per l'uso familiare e dell'attività agrituristica e, tra le colture frutticole, la coltivazione di mele, pere, albicocche, fragole, lamponi, more, nespole (europee), mirtilli, melograni, cotogne, azeruole e di tutte le altre frutta non esotiche. Per l'uso familiare e connesso all'attività agrituristica è possibile l'impianto di specie non autoctone, purché nelle immediate vicinanze dell'abitazione e secondo accorgimenti atti ad impedirne la propagazione sul territorio del Parco naturale. Le coltivazioni devono essere condotte in modo da diffondere e sviluppare l'agricoltura biologica.
- c) Per le coltivazioni:
- è vietato mantenere il suolo nudo (senza copertura vegetale) per più di mesi tre;
 - la capezzagna a monte di una scarpata non va lavorata ma va mantenuta con inerbimento controllato per una larghezza di almeno due metri;
 - è vietata la coltivazione di organismi geneticamente modificati.
- d) Nelle zone con ristagno d'acqua è ammessa la realizzazione di drenaggi subsuperficiali solo a seguito di parere espresso dall'Ente di gestione del Parco naturale, in osservanza dei Piani e degli studi di settore riguardanti la gestione dei Siti di Importanza Comunitaria ed a condizione che l'acqua intercettata venga convogliata nei ricettori naturali oppure raccolta per l'utilizzo nello stesso fondo. Non è consentito il drenaggio di zone umide di elevato valore conservazionistico ed interventi che compromettano la conservazione di specie di cui agli allegati della Direttiva 92/43/CEE.
- e) La trasformazione dei prodotti agricoli e forestali impone una formazione di nuovi operatori del settore agricolo-forestale; le attività boschive praticate spesso non portano ad un effettivo miglioramento del bosco, infatti attualmente si operano soltanto tagli del ceduo finalizzati alla vendita di legna da ardere e, in quota minore, alla vendita di paleria di castagno da vigna.
- f) Gli indirizzi di intervento devono rivolgersi anche alle linee di sviluppo comunitario, che consentono di accedere a finanziamenti per:
- interventi tesi alla valorizzazione ed al miglioramento forestale;
 - conversione e/o miglioramento delle produzioni;
 - riconversione del patrimonio boschivo produttivo (castagneti) verso la produzione di legname da opera, paleria, biomassa;
 - adeguamento della dotazione strumentale in uso presso le imprese operanti sul territorio;
 - promozione dei legnami da opera (castagno di qualità);
 - creazione di nuove strutture per la lavorazione del legno.
- g) Per ciò che concerne come raggiungere tali obiettivi si rimanda agli strumenti di settore ed alla redazione di progetti attuativi tesi allo sviluppo di nuove attività, in linea con le direttive comunitarie e regionali di settore.
- h) Negli ambiti B e C del presente piano sono ammesse ed auspiccate tutte le attività di trasformazione dei prodotti agricoli e forestali del territorio del Parco naturale, nel rispetto dell'impatto ambientale, dell'assetto idrogeologico e del paesaggio.
- i) In particolare sono ammesse sia le attività tradizionali come l'essiccazione delle castagne e la produzione di formaggi sia le nuove attività legate allo sviluppo rurale come quelle connesse alla filiera forestale, alla trasformazione dei frutti di bosco (anche distillazione), alla preparazione e conservazione dei funghi, ecc..

- l) Le strutture necessarie per lo svolgimento delle suddette attività possono essere realizzate negli ambiti B e C purché vengano prioritariamente utilizzati, quando possibile, gli edifici esistenti e, nel caso di nuove costruzioni, valgono le norme e gli indici di cui alle presenti norme.

[3] Gestione faunistica

- a) Per ciò che concerne la gestione faunistica, la salvaguardia degli habitat naturali, il rifugio, la protezione, la sosta della fauna selvatica presente nel Parco naturale, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della legge regionale istitutiva (L.R. 31.08.1979, n. 52), si rimanda ai Piani di settore (Piano naturalistico, Piano di Assestamento Forestale, ecc.) ed alla redazione degli strumenti attuativi previsti nella normativa di settore vigente.
- b) La gestione faunistica nelle aree protette regionali classificate come Parco naturale è svolta ai sensi della L.R. 08.06.1989, n. 36.

[4] Fabbricati rurali isolati

- a) Tutti i manufatti rilevati all'interno del Parco naturale sono stati catalogati e si sono censite tutte le case sparse, registrandone lo stato di conservazione, l'uso attuale, la tecnologia costruttiva ed i caratteri tipologici caratterizzanti ogni immobile.
- b) Le cascine sono state schedate, fotografate e, in alcuni casi (ruderi da anni abbandonati), posizionate sulla base cartografica di Piano; la banca dati, allegata al presente Piano e come tale facente parte di esso, deve essere consultata quale riferimento obbligatorio in relazione ad ogni intervento sul costruito, essendo un valido supporto nella determinazione delle caratteristiche tipologiche, formali e di uso dei materiali da considerare nell'ambito del recupero delle opere esistenti.

TITOLO V - TIPI DI INTERVENTO

Art. 34 – Interventi di rinaturalizzazione ed elementi costruiti del paesaggio.

- [1] In funzione dei diversi valori paesistici individuati all'interno del Parco naturale, il Piano d'Area si propone di perseguire il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie esistenti tenendo conto anche delle tipologie architettoniche nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali; oltre a questo il piano si propone la riqualificazione delle parti compromesse e degradate.
- [2] Negli articoli precedenti sono stati elencati gli interventi permessi nelle varie zone individuate mentre al presente Titolo si danno le indicazioni sulle modalità con cui attuare gli interventi.
- [3] Il presente articolo contiene prescrizioni di carattere formale e di uso dei materiali, in relazione alle opere da eseguirsi nella manutenzione, restauro e nuova costruzione di manufatti, strade, muri controterra, attraversamenti, ponticelli, barriere di protezione, corso dei rii e torrenti, difese spondali, sistemazione di scarpate, la regimazione delle acque superficiali in poche parole di tutti i manufatti esistenti e di nuova costruzione all'interno del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.
- [4] Il fine che si vuole perseguire è quello di avere un basso impatto ambientale usando preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica.
- [5] Le categorie di intervento relative alle opere di cui sopra comprendono:
- interventi antiersivi di rivestimento (semine, idrosemine, rivestimenti vegetativi, biotessili, biostuoie, ecc.);
 - interventi stabilizzanti (piantagioni, viminate, fascinate, cordonate, graticciate, ecc.);
 - interventi combinati di consolidamento (palificate in legno, gabbionate, rampe, briglie in legno o in pietra);
 - interventi costruttivi particolari (barriere vegetative antirumore, muri vegetativi in conglomerato a secco, ecc.);
 - regimazioni idrauliche (da evitare la creazione di tratti lineari e l'uso di superfici di scorrimento lisce che aumentino la velocità dell'acqua);

- fondi stradali di strade secondarie e di sentieri (in terra o in misto granulare stabilizzato o in pietrisco).
- [6] La casistica delle opere sommariamente citata al comma precedente, riprende le linee guida redatte dal Ministero dell'Ambiente, secondo le tecniche dettagliate in ogni manuale di ingegneria naturalistica (ad esempio il volume "Interventi di sistemazione del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica" edito dalla Regione Piemonte ed il "Manuale tecnico di ingegneria naturalistica" edito dalla Regione Emilia Romagna e dalla Regione Veneto).
- [7] Tali tecniche prevedono l'utilizzo:
- di piante vive, o parti di esse (le specie sono elencate all'art. 41), quali materiali da costruzione in abbinamento con altri materiali (prioritariamente pietra e legno);
 - di materiali, anche solo inerti, e nella realizzazione di strutture e di altri provvedimenti volti a fornire condizioni favorevoli alla vita di specie animali;
 - di tecniche di rinaturalizzazione finalizzate alla realizzazione di ambienti idonei a specie o comunità vegetali e/o animali.
- [8] Tutti gli interventi sul patrimonio esistente dovranno essere condotti con tecniche di ingegneria naturalistica atte a valorizzare le caratteristiche preesistenti, se conformi alle tipologie diffuse sul territorio o a modificarle rendendole conformi alle tipologie della zona.
- [9] L'impiego di tecnologie e materiali non propri dell'ingegneria naturalistica è possibile solo nei casi di comprovata necessità strutturale e/o funzionale quando non sia efficace procedere secondo i canoni dell'ingegneria naturalistica normalmente in abbinamento con materiale vivente.
- (10) Gli interventi selvicolturali e forestali devono seguire gli indirizzi espressi dalla L.R. n. 4 del 10 febbraio 2009; in particolare per quanto riguarda le eventuali trasformazioni di superfici boscate si dovranno effettuare interventi di rimboschimento compensativo e di miglioramento forestale.

Art. 35 – Norme generali per la tutela del paesaggio e degli elementi architettonici isolati.

- [1] L'intero ambito territoriale del Parco naturale è riconosciuto quale "patrimonio culturale paesaggistico" ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. per il quale il Piano d'Area prescrive la conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati, quali fontane, ponti, edicole, ecc., anche se non espressamente individuati nelle tavole di piano, ovvero i beni architettonici ed i manufatti di interesse storico-architettonico e/o documentario quali resti di strade lastricate e le neviere.
- [2] Non è consentito:
- impoverire l'apparato decorativo dei manufatti in genere (bassorilievi, comicioni, lesene, portali, affreschi, ecc.);
 - sostituire elementi in vista strutturali e sovrastrutturali, in legno, in pietra o in cotto, con elementi di altro materiale;
- [3] Gli interventi inerenti i beni architettonici e i manufatti di cui al comma precedente debbono essere volti alla conservazione e alla valorizzazione degli elementi e dei caratteri specifici propri delle diverse categorie individuate, con opere essenzialmente assimilabili al restauro e al risanamento conservativo. In particolare, gli interventi inerenti le emergenze architettoniche debbono conseguire la loro conservazione e la salvaguardia integrale dei complessi attraverso il loro adeguamento ad usi strettamente coerenti con l'impianto storico originario e con il prevalente significato artistico e/o simbolico che li caratterizza. Detti interventi consisteranno esclusivamente in opere di restauro architettonico; fatti salvi interventi urgenti di carattere statico indispensabili per la tutela della pubblica incolumità, opere anche parziali di manutenzione ordinaria possono essere autorizzate solo se inserite in un quadro progettuale globale in forma di progetto generale esteso all'intera emergenza in oggetto.
- [4] In tutto l'ambito territoriale del Parco naturale gli interventi ammessi dovranno, in primo luogo, conseguire il restauro e il risanamento delle preesistenze segnalate o comunque emergenti da più approfondita ed attenta lettura del contesto interessato, preliminarmente ad ogni progettazione esecutiva.
- [5] In particolare, gli elaborati relativi agli interventi di restauro architettonico dovranno essere completi di ogni indicazione grafica o scritta al fine di consentire la più attenta valutazione del metodo e dei criteri seguiti nella progettazione specie per quanto riguarda:
- il consolidamento, la sostituzione di parti anche non strutturali e di finitura dell'organismo edilizio, con strutture, forme e materiali aventi requisiti conformi a quelli originali e comunque integrabili in

modo organico alle preesistenze da conservare ed al contesto ambientale nel quale vanno ad inserirsi.

- [6] In particolare il riuso degli spazi, deve essere conforme ai caratteri tipologici, formali, strutturali degli spazi originali da conservare.
- [7] La sostituzione di elementi strutturali caratterizzanti (volte, archi, ecc.), anche con elementi strutturali differenti, è ammessa solo nei casi di necessità, certificata con perizia giurata, per la tutela dell'incolumità; il danno o il grado di fatiscenza dovrà essere accertato da parte degli uffici competenti dell'Ente di gestione del Parco naturale e dei Comuni interessati.
- [8] Gli intonaci esterni, ove presenti, dovranno essere ripristinati con identica tecnica e materiali.
- [9] Il Piano d'Area, inoltre, a tutela dei valori e dei caratteri del paesaggio e per garantire un buon livello qualitativo degli interventi anche sotto il profilo dell'inserimento nel contesto ambientale, detta le seguenti norme generali:
 - a) gli interventi edilizi ed infrastrutturali debbono attuarsi nel rispetto dei caratteri validi del contesto ambientale, in particolare con la minore produzione possibile di opere di scavo, sbancamento e riporto: a tal fine gli allegati tecnici alla domanda di permesso di costruire debbono comprendere una esauriente documentazione dello stato di fatto e di progetto; pertanto, oltre gli elaborati usuali e quelli specifici richiesti per ambiti particolari, dovranno essere prodotti almeno:
 - una o più sezioni prolungate a monte e a valle dell'area direttamente interessata dall'intervento in cui siano evidenziati i profili esistenti e quelli previsti;
 - fotografie di insieme;
 - fotomontaggi (per gli interventi più impegnativi);
 - particolari costruttivi ed architettonici con indicazione dei materiali di finitura;
 - progetto particolareggiato di sistemazione dell'area di pertinenza con indicazione delle essenze da porre a dimora.
 - b) le rimodellazioni del suolo sono consentite soltanto se realizzabili con semplici formazioni di scarpa in terra inerbita.

Art. 36 – Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

- [1] Il presente articolo contiene prescrizioni di carattere formale e di uso dei materiali che dovranno essere rispettate nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente; in ogni caso gli interventi, in particolare gli ampliamenti, dovranno mantenere caratteri tipologici e formali che si integrino nel contesto rurale in cui vanno ad inserirsi e siano ad esso omogenei (materiali, dimensionamento delle bucaure (aperture), tipologia dei cornicioni, ecc.).
- [2] In particolare le facciate dovranno conformarsi per dimensione, proporzione, modulazione delle aperture e di ogni altro elemento di scansione, uso dei materiali, alle preesistenze valide. Gli stipiti delle finestre dovranno essere semplicemente intonacati o in muratura di pietra, sono vietati spalline in marmo o pietra; gli architravi potranno essere in legno o in muratura intonacata o in muratura di pietra.
- [3] Sugli edifici esistenti non è consentito:
 - impoverire l'apparato decorativo degli edifici e dei manufatti in genere (bassorilievi, cornicioni, lesene, portali, affreschi, ecc.);
 - sostituire elementi in vista strutturali e sovrastrutturali, in legno od in pietra, con elementi di altro materiale;
 - sostituire le coperture in cotto con materiali di diverse caratteristiche; le coperture in cotto, ove parzialmente compromesse da incauti interventi di manutenzione, andranno nel tempo ripristinate;
 - conservare le superfetazioni.
- [4] Gli intonaci esterni, ove presenti, dovranno essere ripristinati con identica tecnica e materiali e nel caso debbano essere rifatti completamente dovranno essere, del tipo rustico a base di calce e cemento, o di tipo civile lavorati in piano con frattazzo senza finiture o lavorato a filo di cazzuola; nel Comune di Tagliolo M.to e ove si intervenga in un contesto in cui prevale la facciata in pietra a vista, sarà possibile ripristinare il fabbricato con pietra a vista dello stesso tipo; la pietra dovrà essere del tipo locale.

- [5] Nel caso di asportazione dell'intonaco fino allo strato vivo della pietra, con successivo rifacimento dello stesso, non è ammessa la formazione di camicia di malta a base cementizia, con effetto totalmente isolante, in quanto l'intervento deve tendere al mantenimento della traspirabilità delle vecchie murature e del loro equilibrio igrometrico.
- [6] Negli edifici non è ammessa la trasformazione del ballatoio in locali abitabili od accessori, o comunque la sua inclusione nel volume chiuso dell'edificio. L'eventuale tamponamento, ove ammissibile, in volume chiuso di travate e portici rurali dovrà avvenire nel rispetto degli elementi costruttivi e strutturali esistenti.
- [7] La sostituzione di volte (rare) o di solai in legno interni agli edifici, anche con elementi strutturali differenti, è ammessa solo nei casi di necessità, certificata con perizia giurata, per la tutela dell'incolumità; il danno o il grado di fatiscenza dovrà essere accertato in sede di rilascio del parere dovuto dall'Ente di gestione del Parco naturale ai sensi dell'art. 3, comma 2 delle presenti Norme di Attuazione.
- [8] Sono vietati i rivestimenti di qualsiasi tipo, i marmi lucidi; le zoccolature potranno essere solo del tipo tradizionalmente usato (è ammessa la pietra bocciardata disposta in lastre uniche verticali).
- [9] Il canale di gronda ed i tubi pluviali, ove siano da integrare e/o sostituire dovranno essere in rame rispettivamente a sezione semicircolare e circolare; il canale dovrà essere aggettante ed in vista rispetto alla falda.
- [10] Le coperture saranno di norma a falde a 45° e dovranno in ogni caso uniformarsi per disegno, pendenza ed ogni altro elemento a quelle di tipo tradizionale circostanti e/o tipiche dell'area.
- [11] Gli sporti delle coperture, di norma con sporgenza dal filo di fabbricazione non superiore ai 60 cm dovranno essere ripristinati con identica tecnica e materiali; nel caso in cui si debbano rifare completamente, saranno in legno con orditura alla piemontese a vista, costituita da travetti uso "trieste" con listelli posati superiormente e/o tavolato (sono vietate le "perline") o in cornicione sagomato con l'esclusione di mensole e contraffazioni stilistiche (con sporgenza non superiore a 30 cm).
- [12] Il manto di copertura dovrà essere costituito da:
- scandole di legno;
 - tegole piane in cotto, chiodate ai listelli;
 - pietra a spacco (ciapassi);
 - coppi in laterizio;
 - tegole marsigliesi.
- [13] I serramenti dovranno essere ripristinati con identica tecnica e materiali; nel caso in cui si debbano rifare completamente saranno in legno con sistema di oscuramento ad anta piena o a persiana del tipo genovese con verniciatura a smalto non lucido e/o mordenzati con tinta scura (impregnante) eventualmente protetti da vernici trasparenti opache; i serramenti per finestre e portafinestre dovranno comunque essere sempre in legno (sono vietati quelli in alluminio o in P.V.C.) verniciato con smalti non lucidi o trattati con impregnante o mordente di colore noce scuro e, eventualmente, protetti con vernici trasparenti opache.
- [14] I davanzali esterni dovranno essere ripristinati con identica tecnica e materiali; nel caso in cui si debbano rifare completamente potranno essere:
- in pietra a spacco con costa in vista lavorata alla martellina;
 - in cotto, intonacato e no;
 - in cls. a vista o intonacato.
- [15] La gamma dei colori da utilizzare negli interventi sugli edifici esistenti deve costituire un arricchimento dei caratteri formali del manufatto, sintesi di un giusto equilibrio tra il costruito ed il contesto in cui va a calarsi pertanto devono essere rispettate le tradizioni locali, riproponendo la tinta originaria, ove questa sia ancora evidente, o riproponendo tonalità in grigio perla, terra di siena spento, giallo rosa spento. Nell'ambito della ristrutturazione devono poi essere eliminate le eventuali parti di rivestimento plastico, ceramico o di altro materiale, che non si riconducano al tradizionale uso locale delle finiture.
- [16] Devono essere sostanzialmente mantenuti i criteri di intervento volti:
- al mantenimento della traspirabilità delle vecchie murature e del loro equilibrio idrometrico;
 - alla realizzazione di un effetto coloristico a toni non completamente saturi; si intende quindi riproporre una resa cromatica il più possibile vicina a quella delle tinte a calce;
 - al mantenimento del carattere di reversibilità del prodotto di tinteggiatura.

- [17] Devono essere quindi utilizzate come materiali di finitura:
- terre;
 - intonaci premiscelati non quarzosi;
 - tinte a base di calce;
 - tinte ai silicati.
- [18] Comunque, prima di procedere alla tinteggiatura, dovranno essere sottoposte agli uffici competenti dell'Ente di gestione del Parco naturale e dei Comuni interessati le campionature delle tinte da usarsi. L'Ente di gestione del Parco naturale con specifico provvedimento (Deliberazione del Consiglio Direttivo) ed in accordo con i Comuni interessati dovrà predisporre il Piano del Colore o, più semplicemente una tabella colori delle tinte da usarsi.
- [19] E' permesso il recupero integrale di tutti gli edifici e parti di edifici, anche crollati in tutto o in parte, purché conformi alle tipologie di estrazione rurale esistenti all'interno del Parco naturale ovvero in muratura in pietra, tetto a capanna con passafuori in legno e piccole dimensioni delle aperture. In caso di recupero sono ammessi ampliamenti nella misura prevista nelle singole zone omogenee.
- [20] Nella documentazione fotografica dell'allegato "Patrimonio edilizio esistente", sono visibili, per alcuni edifici, situazioni con interventi edilizi scorretti e disarmonici dal punto di vista architettonico, che hanno alterato le fisionomie originarie o che risultano in palese contrasto con il contesto circostante. In tali casi il permesso di costruire relativo agli ampliamenti eventualmente consentiti sarà subordinato all'eliminazione o mitigazione delle situazioni di cui sopra, mediante parere preventivamente espresso dall'Ente di gestione del Parco naturale.
- [21] Su tutti gli edifici esistenti sono ammesse, fatte salve altre disposizioni contenute negli articoli delle presenti norme, oltre alla destinazione agricola (residenziale e non), le seguenti destinazioni: residenziali, turistico-ricettive (intendendo come tali quelle che ospitano una attività ricettiva quali posti pranzo, posti letto, bed and breakfast, agriturismo o comunque una forma di ospitalità remunerata e accessibile a tutti) e tutte le destinazioni connesse ad attività di supporto al Parco naturale per il suo funzionamento e per la sua gestione, o per attività museali o finalizzate allo studio, purché dette attività museali e di studio siano gestite direttamente o indirettamente dall'Ente di gestione del Parco naturale.
- [22] Nelle aree di pertinenza di tutti gli edifici esistenti, con esclusione di quelli che ricadono nelle Aree di Particolare Interesse Naturalistico (A.P.I.N.) e di quelli classificati all'interno degli "Ambiti di edifici residenziali esistenti" interni all'area attrezzata di 1° ordine: nucleo abitato di Capanne di Marcarolo" è ammessa la formazione di piazzole per tende eventualmente attrezzate mediante la costruzione di opere di urbanizzazione per un numero di tende non superiore a cinque. L'individuazione, la progettazione e l'ubicazione delle piazzole custodite è sottoposta a parere dell'Ente di gestione del Parco naturale che dovrà tenere conto del tipo di strutture previste in riferimento alla compatibilità ambientale, con particolare attenzione all'utilizzo e riciclaggio delle risorse idriche, alla produzione di rifiuti stimata in base al carico antropico previsto ed alle possibilità di raccolta agevole e smaltimento degli stessi, alla sensibilità dell'area agli incendi, alle prescrizioni degli studi effettuati ai sensi della L.R. 03.04.1995, n. 47, considerando gli effetti diretti e indiretti sulle specie e sugli habitat ricompresi negli elenchi di cui alla Direttiva 92/43/CEE ed alla Direttiva 79/409/CEE.
- [23] Sono soggetti al solo intervento di restauro la Parrocchiale di Capanne di Marcarolo, la cappelletta di Marcarolo, gli edifici minori per il culto e le cascine di cui all'elenco riportato all'art. 47 e, in assenza di un progetto generale approvato esteso a tutto il complesso monumentale, i ruderi della Benedicta.
- [24] Per le definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia si rinvia all'art. 13 della L.R. 56/77 e s.m.i. e alla Circolare del P.G.R. n. 5/SG/URB del 27.04.1984 nonché dell'art. 31 della Legge 05.08.1978, n. 457.
- (25) L'eventuale installazione di pannelli fotovoltaici o solari dovrà avvenire ricercando la massima integrazione possibile con il piano della copertura esistente, senza creare dislivelli, stacchi, profili di discontinuità con la rimanente parte di falda, minimizzando l'impatto visivo tutelando sia i caratteri architettonici originari che l'integrità delle visuali principali. In alternativa i pannelli potranno essere posati a terra con gli opportuni accorgimenti per un buon inserimento ambientale. A esplicitazione delle prescrizioni del Piano d'Azione per l'avifuna, eventuali impianti a energia eolica di piccola potenza potranno essere collocati sui lotti di pertinenza degli edifici, l'altezza massima dell'asta sarà di mt. 6 e la lunghezza massima della pala sarà di mt. 2.

Art. 37 – Interventi edilizi di nuova costruzione.

- [1] Gli interventi di nuova costruzione possono distinguersi in:
- interventi su aree inedificate;
 - sostituzioni di strutture esistenti, previa demolizione totale o parziale, così rilevante da configurare l'intervento di ricostruzione.
- [2] In relazione a tali interventi si devono mantenere quei caratteri tipologici e formali che permettono ai nuovi edifici di integrarsi nel contesto rurale in cui vanno a calarsi (materiali, dimensionamento delle bucatore/aperture), tipologia dei comicioni, ecc.).
- [3] Per tutti gli interventi di nuova costruzione valgono le stesse prescrizioni dettate per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente riportate all'articolo precedente.
- [4] Le nuove costruzioni al servizio dell'agricoltura diverse dalla residenza dovranno avere tetto a capanna la cui pendenza dovrà uniformarsi a quella del tipo tradizionale circostante e/o tipica dell'area, manto di copertura come indicato all'articolo precedente, tamponamenti in legno, pietra e murature intonacate (sono vietati tamponamenti totalmente in legno); i serramenti per porte e finestre saranno preferibilmente in legno ma saranno ammesse anche in elementi in ferro brunito o verniciato.
- [5] Negli interventi di nuova costruzione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni, oltre a quelle già riportate in altri articoli delle presenti norme:
- a) la distanza minima tra le costruzioni (D) dovrà essere pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a mt 10,00.
La distanza della costruzione dal confine (Dc) dovrà essere pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo di mt 5,00; tale minimo può essere ridotto a mt 0,00 dove sia intercorso un accordo con proprietari confinanti, o se preesiste parete a confine e ove l'edificazione è prevista con tipologia in linea o a schiera.
Nel caso di edifici completamente interrati rispetto alla quota del terreno preesistente, la distanza minima dai confini del lotto potrà essere di mt 1,00; nel caso di fondi confinanti a quote diverse la distanza degli edifici dal confine di proprietà potrà essere di mt 1,00, purché detti edifici vengano ricoperti completamente dal terreno che dovrà essere sistemato alle stesse quote del terreno che il fondo a quota superiore ha sul confine.
Sono ammesse distanze dai confini inferiori a quelle indicate nel presente paragrafo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici esecutivi con previsioni planovolumetriche, oppure nel caso sia intercorso un accordo tra i proprietari dei terreni confinanti.
Per le autorimesse è ammessa la costruzione sul confine purché la parete a confine non sia finestrata nel rispetto dei disposti del Codice Civile.
- b) Negli edifici in linea e a schiera i fronti non dovranno avere lunghezza superiore a mt 20,00.
- c) Gli accessi veicolari all'area di pertinenza dell'edificio dovranno essere arretrati di almeno 3 mt dai cigli stradali ed essere preceduti da un tratto in piano o in lieve pendenza (<2%) di pari lunghezza.
- d) L'eventuale installazione di pannelli fotovoltaici o solari dovrà avvenire ricercando la massima integrazione possibile con il piano della copertura esistente, senza creare dislivelli, stacchi, profili di discontinuità con la rimanente parte di falda, minimizzando l'impatto visivo tutelando sia i caratteri architettonici originari che l'integrità delle visuali principali. In alternativa i pannelli potranno essere posati a terra con gli opportuni accorgimenti per un buon inserimento ambientale. A esplicitazione delle prescrizioni del Piano d'Azione per l'avifuna, eventuali impianti a energia eolica di piccola potenza potranno essere collocati sui lotti di pertinenza degli edifici, l'altezza massima dell'asta sarà di mt. 6 e la lunghezza massima della pala sarà di mt. 2.

Art. 38 – Norme relative ad altre strutture ed impianti di servizio al patrimonio edilizio

- [1] Ad integrazione delle norme contenute nei precedenti articoli si prescrive quanto segue:
- Box auto al servizio di edifici residenziali o con destinazione assimilabile a quella residenziale dovranno avere altezza massima di mt 2,60, tetto a capanna, serramenti per porte e finestre in legno o verniciato con tinte opache o trattato a mordente con tinte scure e protette con vernici trasparenti opache.

- Impianti GPL: ammessi in tutte le aree del Parco naturale purché al servizio di edifici o insediamenti esistenti e purché interrati, secondo le vigenti normative.
 - Tutte le aree a parcheggio devono essere piantumate ai bordi con essenze locali al fine di mitigarne l'impatto ed essere realizzate in modo da non impermeabilizzare i suoli.
 - Non sono ammessi muri in calcestruzzo se non sono rivestiti nelle parti in vista con murature in pietra dello spessore minimo di 20 cm.
 - Recinzioni: le recinzioni delle aree di pertinenza degli edifici potranno essere realizzate in rete metallica plastificata in colore verde, sostenuta da montanti in ferro plastificati su fondazione continua o isolata in cls non emergente dal terreno, oppure in legno con tipologia a "Croce di S.Andrea". Le recinzioni del primo tipo dovranno essere mascherate con siepi vive di essenze locali, mentre per quelle in legno tale sistemazione è consigliata ma facoltativa. I cancelli potranno essere ad inferriate o in rete metallica o in legno sostenuti da pilastri o in ferro verniciato o in legno o in muratura intonacata o a pietra a vista e dovranno rispettare le norme del decoro. La loro ubicazione dovrà comunque essere preventivamente concordata con l'Ente di gestione del Parco naturale.
Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
Non è consentito chiudere con recinzioni permanenti aree che non siano pertinenze di edifici e non è consentito l'uso del filo spinato.
Sono consentite recinzioni mobili per l'allevamento ed il contenimento del bestiame nelle vicinanze dei ricoveri principali o temporanei, ad esclusione delle zone incluse nelle Aree di Particolare Interesse Naturalistico (A.P.I.N.). Le recinzioni dovranno essere realizzate in filo metallico sorretto da pali di legno o in ferro, a condizione che le stesse, pali di sostegno compresi, abbiano altezza uniforme e non superiore a mt 1,20 e la loro ubicazione dovrà essere concordata preventivamente con l'Ente di gestione del Parco naturale. Il bestiame al pascolo dovrà comunque sempre essere custodito come prescritto dalla vigente normativa in materia.
 - Impianti per la ricezione del segnale televisivo: si richiama il comma 9° dell'art.19 delle presenti norme.
- [2] Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati soprattutto alla difesa del suolo da dissesti potenziali, alla migliore utilizzazione del patrimonio agricolo produttivo, alla conservazione della presenza stabile dell'uomo come presidio, alla conservazione dei caratteri paesistici determinati dagli insediamenti storici e al ripristino ambientale delle zone alterate dall'intervento dell'uomo.
- [3] Tutte le piccole opere connesse ad interventi infrastrutturali o di sistemazione del suolo dovranno inserirsi nel contesto ambientale in modo mimetico.
- [4] Tutte le opere antincendio quali vasche interrate, eventuali piazzole di atterraggio per mezzi aerei, piste di servizio ecc. devono essere progettate operando una attenta individuazione cartografica ed una valutazione dell'impatto sugli habitat della Direttiva 92/43/CEE potenzialmente interessati. La progettazione deve essere accompagnata dalla relazione per la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.
- (5) L'eventuale installazione di pannelli fotovoltaici o solari dovrà avvenire ricercando la massima integrazione possibile con il piano della copertura esistente, senza creare dislivelli, stacchi, profili di discontinuità con la rimanente parte di falda, minimizzando l'impatto visivo tutelando sia i caratteri architettonici originari che l'integrità delle visuali principali. In alternativa i pannelli potranno essere posati a terra con gli opportuni accorgimenti per un buon inserimento ambientale. A esplicitazione delle prescrizioni del Piano d'Azione per l'avifauna, eventuali impianti a energia eolica di piccola potenza potranno essere collocati sui lotti di pertinenza degli edifici, l'altezza massima dell'asta sarà di mt. 6 e la lunghezza massima della pala sarà di mt. 2.

Art. 39 – Norme speciali per la conservazione delle colonie di chiroterri

- [1] Fermo restando quanto previsto all'art. 5, comma 2, ovvero che il Piano naturalistico costituisce il completamento normativo del Piano d'Area, le ricerche sulla chiroterrofauna del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e del SIC/ZPS annesso (IT1180026), hanno permesso di individuare alcuni

rifugi di chiroterri situati all'interno di edifici. Di questi rifugi quelli siti nella ex scuola elementare di Capanne di Marcarolo, nella Cappella dell'Assunta di Capanne superiori e nella chiesa di Molini di Voltaggio ricadono nel territorio del Parco naturale e nel SIC/ZPS annesso; in questi casi sono presenti colonie estive di *Pipistrellus kuhlii* e di *Pipistrellus pipistrellus* poste all'interno delle travature del tetto. Altri due rifugi (case dei custodi dei Laghi della Lavagnina) sono al di fuori del Parco naturale e del SIC/ZPS. Oltre a questi siti sono stati individuati rifugi nei ponti di San Giorgio e San Filippo lungo il torrente Lemme (all'interno del SIC/ZPS) e nelle miniere del Parco naturale naturale.

- [2] Allo scopo di garantire la conservazione delle colonie di chiroterri presenti nei rifugi, sono di seguito elencate alcune misure e precauzioni da adottarsi nella effettuazione di interventi di manutenzione degli edifici ospitanti tali colonie.
- a) Calendario dei lavori. Nella maggior parte dei casi i locali od i sottotetti sono utilizzati dai chiroterri nel periodo estivo; in tal caso i lavori di manutenzione devono essere svolti fra il 1 ottobre, data in cui i pipistrelli sono ormai trasferiti nei siti di ibernazione, e la fine di febbraio. Nella eventualità che ci si trovi di fronte a un sito di ibernazione, tali termini dovranno essere modificati in funzione delle esigenze della chiroterrofauna presente; di norma in questo caso è consigliato il periodo dal mese di maggio al mese di agosto.
Qualora i lavori debbano essere realizzati con urgenza devono comunque essere adottate, sentito l'esperto di cui al precedente comma 2, modalità per limitare il più possibile il disturbo od il danneggiamento delle colonie di chiroterri.
 - b) Mantenimento degli accessi. Gli accessi al rifugio utilizzati dai chiroterri devono essere mantenuti.
 - c) Trattamento delle travature. Le travature in legno poste in strutture utilizzate dai chiroterri devono essere trattate con prodotti atossici.
 - d) Mantenimento degli interstizi tra le travi dei tetti e la muratura. Precauzione da adottare qualora tali interstizi siano utilizzati da colonie di chiroterri; tale situazione è facilmente individuabile per la presenza di guano.
- [3] Al fine di una corretta applicazione di tali misure che devono essere adattate ed integrate in funzione delle diverse specie e del ruolo del rifugio (riproduttivo, ibernazione, rifugio diurno temporaneo), l'Ente di gestione del Parco naturale naturale individua un esperto nella conservazione e gestione dei chiroterri che garantisce il supporto necessario alla definizione delle modalità e delle condizioni di effettuazione di interventi di edifici e strutture, qualora siano presenti colonie di chiroterri.
- [4] Gli enti pubblici ed i privati proprietari di edifici e strutture in cui sono presenti colonie di chiroterri sottopongono i progetti di manutenzione e/o di ristrutturazione di tali edifici o strutture all'Ente di gestione del Parco naturale che ne verifica la compatibilità con le esigenze di conservazione di tali colonie e valuta le eventuali precauzioni e modifiche da adottarsi.
Il censimento delle colonie di chiroterri presenti in edifici e strutture pubbliche e private è adottato dall'Ente di gestione che lo aggiorna periodicamente; l'Ente provvede alla sua trasmissione ai Comuni del Parco naturale, alla Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese ed alla Provincia di Alessandria ed alla sua notifica ai proprietari di edifici e strutture interessate.

Art. 40 – Viabilità.

- [1] Richiamato quanto previsto dal Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285), si applicano le seguenti disposizioni.
- [2] La Tavola 3 individua il sistema attuale della viabilità e della accessibilità veicolare e pedonale del Parco naturale; ai fini del presente Piano d'Area i percorsi sono di seguito classificati ed individuati:
- A. strade di accesso;
 - B. strade di attraversamento;
 - C. strade di penetrazione;
 - D. strade secondarie;
 - E. sentieri.

- A. Strade di accesso al Parco naturale:
- A.1 Strada provinciale 165: Bosio – Tobbio (Brisco), Capanne di Marcarolo – bivio per Campo Ligure – Capanne Superiori
 - A.2 Strada provinciale 160 di Val Lemme (Bocchetta)
 - A.3 Strada provinciale 166 di Val Morsone (Voltaggio – bivio Eremiti)
 - A.4 Strada provinciale 167 dei Piani di Praglia (da Genova a Piani di Praglia)
 - A.5 Strada Masone – Prà Rondanino
 - A.6 Strada Rossiglione – Cascina Piambello
 - A.7 Strada comunale Lerma – Cirimilla e Mond'Ovile
 - A.8 Strada comunale Tagliolo – Monte Colma
- B. Strade di attraversamento: si considerano tali i percorsi principali asfaltati o sterrati:
- B.1 Strada Provinciale 165 delle Capanne di Marcarolo (Capanne – Campo Ligure);
 - B.2 Strada Provinciale 167 dei Piani di Praglia (Capanne - Praglia);
 - B.3 Strada Provinciale 160 di Val Lemme (Bocchetta);
 - B.4 Strada Comunale Capanne di Marcarolo - Cirimilla (via Casc. Fuita);
 - B.5 Strada Comunale del Mond'Ovile per Capanne di Marcarolo.
- C. Strade di penetrazione: si considerano tali i percorsi di media importanza:
- C.1 Strada di Prarondanino;
 - C.2 Strada delle Ferriere;
 - C.3 Strada di Piantamburo (Loc. Magnoni – Casc. Fontanassi);
 - C.4 Strada Loc. Magnoni – Casc. Albergo;
 - C.5 Strada Loc. Magnoni – Casc. Cirimilla (via Casc. Isoletta);
 - C.6 Strada Casc. Cirimilla – Casc. Isola – C.na Granella – C.na Sacchetto – C.na Nuova – C.na Spagnolo;
 - C.7 Strada Loc. Magnoni – Casc. Varco (vecchia strada comunale);
 - C.8 Strada Masone – Praglia.
- D. Strade secondarie (di distribuzione): si considerano tali tutti quei percorsi minori che collegano le varie cascine e località alle strade principali; tra queste sono incluse le strade di servizio agli impianti idropotabili.
- E. Sentieri: comprendono tutti i tracciati transitabili a piedi ovvero con bicicletta.

- [3] La percorribilità (pedonale, ciclabile, veicolare) è stabilita d'intesa tra l'Ente di gestione del Parco naturale e le Amministrazioni proprietarie.
- [4] La larghezza massima dei percorsi di tipo A e B è stabilita in mt 6,00; quella dei percorsi di tipo C è stabilita in mt 5,00; quella dei percorsi di tipo D è stabilita in mt 3,50.
- [5] In genere le strade sono riconfermate nella loro finitura superficiale. In occasione di interventi di manutenzione straordinaria i percorsi interni al Parco naturale del tipo A e B, attualmente asfaltati, saranno risistemati con pavimentazioni a basso impatto ambientale con trattamento superficiale in monostrato (graniglia ed emulsione) eseguito a macchina semovente. Le strade del tipo A e B, attualmente sterrate, saranno pavimentate in misto granulare stabilizzato; l'Ente di gestione potrà in questo caso autorizzare trattamenti ad impregnazione della pavimentazione a basso impatto ambientale previa presentazione di uno studio che valuti le tipologie dei materiali da impiegare e il loro impatto sull'equilibrio naturale.
- [6] In occasione di interventi di manutenzione delle strade, le opere accessorie saranno realizzate o sostituite o ripristinate impiegando materiali coerenti con il territorio circostante (interventi di rinaturalizzazione quali muri controterra in pietra, fascinate di essenze locali).
- [7] Le strade non asfaltate del tipo C e D, in occasione di interventi di manutenzione straordinaria saranno ripristinate con materiali e tecniche tradizionali, preferibilmente con pavimentazioni in misto

granulare stabilizzato, prevedendo attraversamenti che impediscano il ruscellamento delle acque e l'asportazione del manto stradale; gli attraversamenti dovranno essere inclinati a 75÷60° rispetto all'asse stradale e realizzati con doppia tavola di legno.

- [8] Sono vietati la sistemazione ed il consolidamento delle strade e delle piste non asfaltate mediante impiego di materiali derivanti da precedenti utilizzazioni (fresato da asfaltatura, ghiaia da massicciata ferroviaria, inerti da demolizioni, ecc.).
- [9] Tutti gli attraversamenti da realizzarsi con la posa in opera di tubi, dovranno avere muretti o pozzetti di testata rigorosamente costruiti in pietra o rivestiti in pietra dello spessore minimo di 20 cm.
- [10] Gli eventuali ponticelli da costruire sulle strade del tipo D ed E saranno realizzati preferibilmente in legno; in alternativa sono consentiti ponticelli in muratura di pietra o in calcestruzzo con le parti a vista rivestite in pietra o in legno.
- [11] Le barriere di protezione dovranno essere realizzate in legno del tipo ecologico ad uno, due o tre correnti a seconda del tipo di strada.
- [12] Le fasce di rispetto minime inedificabili, misurate dal ciglio stradale, sono stabilite in 20 mt per le strade provinciali e comunali ed in 10 mt per le strade vicinali.
- [13] Tutte le nuove edificazioni esterne alle aree attrezzate di 1° e 2° ordine dovranno avere un arretramento minimo dal ciglio stradale degli altri tipi di strada di mt 6.
- [14] Nelle fasce di rispetto delle strade del tipo A, B e C sarà possibile realizzare percorsi pedonali, opere ed impianti infrastrutturali, allargamenti per favorire l'incrocio tra autoveicoli e aree per il parcheggio per non più di cinque posti auto; la distanza tra un'area di parcheggio ed un'altra non potrà essere inferiore ai 400 mt.
- [15] Gli allargamenti e le aree per il parcheggio dovranno di norma essere realizzati senza eseguire sbancamenti della scarpata a monte; ove ciò risultasse necessario, lo sbancamento può essere eseguito soltanto su pendenze tali che l'eventuale opera controterra verticale di contenimento, da realizzarsi impiegando esclusivamente tecniche e materiali di ingegneria naturalistica, non superi i 2 mt di altezza.
- [16] Le pavimentazioni degli allargamenti e delle aree a parcheggio saranno realizzati con gli stessi materiali delle strade adiacenti.
- [17] La realizzazione di nuovi tratti di viabilità è soggetta al parere dell'Ente di gestione.

Art. 41 – Uso del verde

- [1] Il Piano d'Area prevede che l'introduzione di piante e l'uso del verde sia finalizzato alla definizione e caratterizzazione del paesaggio, alla mitigazione dell'impatto visivo di eventuali azioni antropiche sia di natura pubblica sia privata, al miglioramento dell'assetto idrogeologico, al ripristino delle situazioni di degrado ecologico, nel rispetto della flora e della fauna caratteristiche del Parco naturale e nel rispetto del paesaggio.
- [2] Le nuove piante devono pertanto appartenere all'elenco delle specie sottoindicate e, per le piante autoctone, devono provenire da semi (o da popolazioni) prodotti nel Parco naturale o nelle immediate vicinanze al fine di evitare l'inquinamento genetico delle popolazioni locali.
- [3] Elenco piante arboree/arbustive ammesse:
Quercus petraea (Rovere)
Quercus pubescens (Roverella)

Quercus cerris (Cerro)
 Quercus crenata (Q. Crenata)
 Castanea sativa (Castagno)
 Corylus avellana (Nocciolo)
 Fagus sylvatica (Faggio)
 Pinus pinaster (Pino marittimo)
 Sorbus aucuparia (Sorbo degli uccellatori)
 Rhamnus catartica (Spin-cervino)
 Sorbus aria (Sorbo montano)
 Sorbus torminalis (Ciavardello)
 Ostrya carpinifolia (Carpino nero)
 Acer pseudoplatanus (Acerò montano)
 Acer campestre (Acerò campestre)
 Acer opulifolium (Opalo)
 Fraxinus ornus (Orniello)
 Laburnum anagyroides (Maggiociondolo)
 Laburnum alpinum (Maggiociondolo montano)
 Prunus avium (Ciliegio)
 Mespilus germanica (Nespolo)
 Malus sylvestris (Melo selvatico)
 Juniperus communis (Ginepro comune)
 Crataegus nonogyna (Biancospino)
 Hedera helix (Edera)
 Ilex aquifolium (Agrifoglio)
 Rosa arvensis (Rosa cavallina)
 Rosa gallica (Rosa gallica)
 Erica arborea (Erica arborea)
 Genista pilosa (Ginestra tubercolosa)
 Cytisus sessifolius (C. a foglie sessili)
 Chamaecytisus hirsutus (C. peloso)
 Coronilla emerus (Erba cornetta o Dondolino)
 Frangula alnus (Frangola comune)

[4] Negli impluvi:

Salix alba (Salice bianco)
 Alnus glutinosa (Ontano nero)
 Populus alba (Pioppo bianco)
 Sorbus aria (Sorbo montano)

[5] Piante utilizzabili solo per scopi ornamentali, pertinenze degli edifici e comunque in prossimità di insediamenti antropici:

Tilia cordata (Tiglio selvatico)
 Aesculus hippocastanus (Ippocastano)
 Aesculus carnea (I. var carnea)
 Salix eleagnos (Salice ripaiolo)
 Salix purpurea (Salice rosso)
 Taxus baccata (Tasso)

[6] Sono poi ammesse, solo nelle aree agricole, le piante da frutto come specificate al precedente art. 33.

Art. 42 – Percorsi di visita pedonali

- [1] Il presente articolo individua e stabilisce disposizioni relative agli itinerari che, dai punti di ingresso al Parco naturale, portano il visitatore a piedi (in alcuni casi anche a cavallo o in mountain bike) verso alcuni dei punti più suggestivi dell'Area protetta.
- [2] Gli itinerari di cui al presente articolo, riportati nella Tavola 3, sono stati individuati nell'ambito dello studio "Il Parco Naturale Capanne di Marcarolo – Un invito alla scoperta lungo i suoi sentieri", pubblicato dallo Studio Cartografico Italiano – Genova 1995 che ha l'obiettivo di valorizzare di tali percorsi attraverso bacheche informative, segnaletica, ecc.
- [3] In riferimento a tali percorsi, in accordo con quanto previsto all'art. 14 delle presenti Norme di Attuazione, ogni opera di mantenimento, miglioramento del fondo, costruzione di manufatti per la messa in sicurezza (ponticelli, barriere di protezione, ecc.) sarà realizzata con tecniche di ingegneria naturalistica previo parere dell'Ente di gestione del Parco naturale.
- [4] Gli itinerari sono:
- Valico Eremiti-Passo della Dagliola;
 - Valico Eremiti-Monte Tobbio;
 - Ponte Nespolo-Cascina Nespolo-Passo della Dagliola;
 - Ponte Nespolo-Lago Bruno;
 - Ponte Nespolo- Capanne di Marcarolo-Monte Pracaban;
 - Carrosina-Passo della Dagliola- Monte Tobbio;
 - Capanne di Marcarolo-Monte Pracaban;
 - Capanne di Marcarolo-Cascina Alberghi-Lago Bruno;
 - Capanne Superiori-Monte Moro-Diga del Lago Badana;
 - Capanne Superiori-Diga del Lago Bruno;
 - Capanne Superiori-Costa Lavezzara;
 - Lago inferiore della Lavagnina-Cascina Maggie;
 - Lago inferiore della Lavagnina- Valico Eremiti;
 - Cirimilla-Cascina Fuita-Capanne di Marcarolo;
 - Cirimilla-Cascina Maggie-Capanne di Marcarolo;
 - Strada della Colma-Cascina Spagnolo-Cascina Fontanassi;
 - Strada della Colma-Monte Colma-Monte Pracaban;
 - Voltaggio-Monte Tobbio;
 - Passo Bocchetta-Monte Figne-Cascina Carrosina;
 - Sentiero Naturalistico "Laghi del Gorzente";
 - Sentiero "Lago Badana";
 - Sentiero Naturalistico "Laghi della Lavagnina";
 - Sentiero "Cave di pietra";
 - Sentiero "Monte Colma-Cascina Stevenin".

[5] Gli itinerari di cui al presente articolo consentono alle scolaresche ed in generale ai visitatori la possibilità di conoscere gli aspetti paesaggistici e naturalistici di maggiore interesse del Parco naturale.

[6] Oltre all'elenco di cui al paragrafo 4, la Tavola 3 individua inoltre alcuni percorsi che collegano le località di interesse ambientale e paesaggistico ed edifici di particolare pregio.

Art. 43 – Acquedotti, fognature e smaltimento liquami.

- [1] Per quanto riguarda la realizzazione di questo tipo di impianti è fatto esplicito riferimento ai criteri, alle metodologie e alle norme tecniche contenute nelle vigenti disposizioni di Legge. In particolare sono richiamati:
- le Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto;

- le Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione;
 - le Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo; sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc.
- [2] Nei nuclei abitati ricompresi nel Parco naturale è in ogni caso prescritta la formazione di rete fognaria a servizio di tutti gli edifici. Detta rete fognaria dovrà essere dotata di impianto di depurazione che tratti i liquami al fine di restituirli al corpo idrico ricevente con caratteristiche di qualità rientranti nei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella A della Legge 10 maggio 1976 n. 319 e s.m.i.
 - [3] Per quanto riguarda gli insediamenti di allevamenti zootecnici, il trattamento dei liquami è obbligatorio per potenzialità superiori a 25 abitanti equivalenti in termini di carico organico. In questi casi si prescrive che per conseguire i limiti previsti dalla Tabella A della Legge 319/1976 vengono adottati impianti finalizzati all'abbattimento dell'azoto e del fosforo contenuti nei liquami.
 - [4] Il suddetto trattamento dei liquami è sempre obbligatorio, indipendentemente dalla loro potenzialità, per eventuali insediamenti di allevamenti zootecnici esistenti ricompresi in aree soggette a vincolo idropotabile; in questi casi, dopo il trattamento, i liquami dovranno possedere i requisiti previsti per scarichi in laghi e corpi idrici destinati all'approvvigionamento idropotabile.
 - [5] E' ammessa in tutte le aree ad esclusione delle "Aree di salvaguardia delle risorse idropotabili" la realizzazione di piccoli impianti sperimentali per il trattamento degli scarichi di cui ai commi precedenti mediante fitodepurazione, al fine di testarne il funzionamento ed i risultati, in funzione di un loro eventuale futuro impiego alternativo o complementare ai tradizionali trattamenti.
 - [6] Sono ammesse le opere di captazione degli acquedotti secondo le norme ed i criteri previste dalla Legge.
 - [7] In quanto ricadenti all'interno di un SIC/ZPS e incidenti su una risorsa preziosa e fondamentale per l'esistenza ed il mantenimento degli ecosistemi, dette opere sono assoggettate a Valutazione di Incidenza. Se ricadenti all'interno delle Aree di Particolare Interesse Naturalistico (A.P.I.N.) è previsto il parere dell'Ente di gestione del Parco naturale.
 - [8] E' da prevedersi comunque un accurato censimento delle fonti, delle sorgenti, delle opere di captazione e di adduzione dell'acqua esistenti, al fine di ottenere un quadro chiaro e preciso della rete idrica attualmente in funzione e delle potenziali risorse, captabili e non captabili, come previsto dalla Legge n.36/1994.

Art. 44 – Aree soggette ad incendi boschivi.

- [1] La Tavola 6 del Piano d'Area individua le aree in cui si sono verificati incendi boschivi con l'indicazione dell'anno in cui è avvenuto l'incendio; la Tavola è aggiornata periodicamente dall'Ente di gestione e trasmessa ai Comuni interessati dal Parco naturale ed alla Comunità Montana alta Val Lemme ed alto Ovadese; nelle aree percorsi da incendio si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21.11.2000, n. 353 e precisamente:
 - a) Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, il relativo permesso di costruire. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai

soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e le operazioni di abbattimento selettivo autorizzate a norma della L.R. 36/1989, e s.m.i., che comportino la partecipazione di più persone e l'impiego di cani.

Art. 45 – Vincoli ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, modificato dai Dlgs n. 157/06 e n. 63/08.

- [1] Tutti gli interventi su edifici e manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. sono sottoposti al preventivo nulla osta della competente Autorità.
- [2] I beni di cui sopra sono quelli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 42/2004; tra questi sono ricompresi sia i beni di enti pubblici e privati, compresi nelle dichiarazioni di interesse culturale di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 42/2004, sia quelli indicati all'articolo 12, comma 1, sia i beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004.
- [3] Tutto il territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, in quanto Area Protetta, è bene vincolato ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f).
- [4] In caso di modifica dello stato attuale dei suoli, del sottosuolo o del soprassuolo relativi a tali beni, è indispensabile l'autorizzazione della competente Autorità.
- [5] A tal fine si richiamano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004, modificato dai Dlgs n. 157/06 e n. 63/08, nel D.P.R. 07.12. 2000, n. 283, nonché le disposizioni contenute nella L.R. 20/89 (in particolare per quanto concerne la subdelega – art. 13), la L.R. 05.01.1995, n. 3, la L.R. 30.04.1996, n. 23, la Circolare del P.G.R. del 04.01.1995, n. 1/PET e la Circolare del P.G.R. del 22.08.1989, n. 18/PET pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 15 del 12.04.1989.
- [6] Il Piano richiede la conservazione di tutti gli elementi di pregio sotto l'aspetto architettonico ed ambientale, quali le storiche "cassine" di proprietà di enti pubblici, le fontane, le edicole, le cappelle, ecc. anche se non espressamente individuati nelle tavole di piano.
- [7] I tipi di intervento consentiti, nel rispetto degli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39, su tali manufatti sono i seguenti:
 - a) le storiche "cassine" di proprietà di enti pubblici individuate in cartografia potranno essere sottoposte, ove non indicato diversamente in altro articolo, ad interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia purché quest'ultimo non si configuri come intervento di demolizione e ricostruzione;
 - b) le edicole, cappelle e manufatti votivi dovranno essere sottoposti ad operazioni di restauro architettonico ed artistico;
 - c) le chiese e le cappelle di maggiore importanza dovranno essere sottoposte ad operazioni di restauro architettonico ed artistico;
 - d) gli esemplari arborei di particolare valore dal punto di vista ambientale e paesaggistico dovranno essere oggetto di catalogazione e non potranno essere tagliati senza motivata autorizzazione del Parco naturale; su di essi potranno essere compiute unicamente le normali operazioni di sfondataura, ove necessarie.

Art. 46 – Punti di accesso al Parco naturale.

- [1] Il Piano d'Area individua i punti di accesso al Parco naturale e li suddivide in principali e secondari a seconda dell'asse viario su cui si trovano.
- [2] Ogni accesso potrà essere attrezzato con aree a parcheggio, bacheche contenenti le carte topografiche del Parco naturale con l'indicazione dei principali assi viari, dei punti di maggior richiamo, della sede e dei vari punti di informazione, secondo le tipologie previste dal presente Piano d'Area.

Art. 47 – Vincolo idrogeologico.

- [1] Tutto il territorio ricompreso nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è soggetto a vincolo idrogeologico.
- [2] A norma del R.D. 30.12.1923, n. 3267, del R.D. 16.05.1926, n. 1126 e del R.D. 13.02.1923, n. 215, le modificazioni del suolo e delle destinazioni in atto, le modificazioni degli edifici esistenti e le nuove costruzioni, sono soggette a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi degli artt. 30 e 31 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e della L.R. n. 45/1989.
- [3] Si richiama inoltre il disposto dell'art. 31 della L.R. n. 56/1977 concernente opere di interesse pubblico nelle zone soggette a vincolo nonché la Circolare del P.G.R. 31.01.1990, n. 2/AGR e la Deliberazione G.R. 03.10.1989, n. 112-31886.
- [4] In caso di calamità naturali valgono i disposti della L.R. n. 38/78 così come modificata dalla L.R. n. 6/08.

Art. 48 – Edifici tipologicamente qualificanti - Elenco.

- [1] Le cascine o "cassine" riportate nell'elenco di seguito riportato (completo del codice identificativo utilizzato nell'Allegato "Patrimonio edilizio esistente"), sono ritenute edifici tipologicamente qualificanti.
 - 1) Cascina Poggio (11B)
 - 2) Cascina Sardigna (14B)
 - 3) Cascina Capanne Superiori (complesso degli edifici 18B, 19B, 20B)
 - 4) Cascina Menta I (26B)
 - 5) Cascina Piana Ceresa (35B)
 - 6) Cascina Vaccarile (43B)
 - 7) Cascina Doria (63B)
 - 8) Cascina Molino Vecchio (74B)
 - 9) Cascina Alberghi (77B)
 - 10) Cascina Preadoga (78B)
 - 11) Cascina Gorzente (91B)
 - 12) Cascina Merigo (95B)
 - 13) Cascina Albergo (3C)
 - 14) Cascina Cornaglia (1L)
 - 15) Cascina Albergo del Melo (10T)
 - 16) Cascina Battineto (36T)
 - 17) Cascina Castiglione (18V)
- [2] Sugli edifici di cui al paragrafo precedente sono consentiti il restauro conservativo e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- [3] Nell'Allegato "Patrimonio edilizio esistente" sono evidenziate, per alcuni edifici, situazioni conseguenti ad interventi scorretti e disarmonici dal punto di vista architettonico che ne hanno alterato le originarie fisionomie. In tali casi l'autorizzazione agli interventi consentiti dal presente Piano d'Area è subordinata all'eliminazione o mitigazione di tali situazioni; tale autorizzazione è subordinata al parere dell'Ente di gestione del Parco naturale. L'Ente di gestione, compatibilmente con le risorse disponibili, al fine della riqualificazione del patrimonio edilizio tradizionale presente nel Parco naturale, prevede e regola l'erogazione di incentivi economici. Tutti gli edifici rilevati nell'allegato "Patrimonio edilizio esistente" sono contrassegnati da un codice che è stato riportato sulla tav. 3 in scala 1:20.000 in modo da garantire un facile e univoco riconoscimento degli edifici stessi.

Art. 49 – Utilizzo e fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

- [1] La legge regionale 04.09.1996 n. 65 regola le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco naturale.
- [2] La succitata legge regionale regola in particolare quanto non previsto dalle presenti Norme di Attuazione e precisamente:
- accesso al Parco naturale;
 - circolazione di mezzi motorizzati;
 - abbandono di piccoli rifiuti;
 - accensione di fuochi e abbruciamenti;
 - tutela della flora spontanea;
 - specie vegetali non autoctone;
 - raccolta di funghi epigei;
 - raccolta di prodotti del sottobosco;
 - raccolta e coltivazione dei tartufi;
 - raccolta di insetti;
 - raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei;
 - raccolta di minerali e rocce;
 - immissione di animali;
 - introduzione di cani;
 - giochi di guerra;
 - pascolo degli animali e transiti di mandrie;
 - campeggio;
 - lavaggio di stoviglie, indumenti e veicoli;
 - danneggiamenti;
 - manifestazioni e competizioni sportive.
- [3] La stessa legge regionale 65/1996 regola le deroghe e stabilisce le sanzioni relative alle violazioni della Legge.

Art. 50 – Norme di attuazione di carattere geologico

[1] Compatibilità

Gli interventi edilizi sono soggetti alle limitazioni derivanti da strumenti sovraordinati PAI, PTP e P.R.G. (C.P.G.R. n. 7/LAP **dell' 8/05/96 e art. 9 delle Norme Attuative del PAI**) al fine di risultare compatibili con i rispettivi livelli di pericolosità del territorio.

La "Carta di propensione al dissesto" Tav. 7 in scala 1:10.000, allegata al Piano d'Area è da intendersi come carta di indirizzo, anche a causa della scala a cui è redatta.

Per quanto riguarda la cartografia di carattere prescrittivo a cui far riferimento la Relazione geologica, si rimanda alle t carte geologiche dei singoli Comuni, adeguate alla Circ.. PGR n 7 LAP/96 e alle relative Norme tecniche di cui alla DGR n. 45-6656 del 15 luglio 2002.

[2] Indagini di progetto

- a) La realizzazione degli interventi edilizi è subordinata allo svolgimento di accurate indagini in ottemperanza al D.M. 11.03.1988.
- b) La relazione geologico-tecnica a corredo delle indagini e la relazione idrologico—idraulica, ove risulti interferenza con il reticolo idrografico, dovranno illustrare le metodologie adottate, i risultati ottenuti e la loro affidabilità, indicare eventuali interventi di sistemazione idrogeologica locale, tipologie e caratteristiche fondazionali, verificare la compatibilità dai cedimenti, definire le condizioni di stabilità a breve ed a lungo termine, ed indicare eventuali prescrizioni (monitoraggi, manutenzioni) o limitazioni cui dovrà sottostare il progetto.
- c) La verifica delle condizioni di stabilità deve essere estesa sia alle coperture che al substrato roccioso laddove le condizioni geostrukturali lo richiedano (versanti a franapoggio, intensa fratturazione, scadenti caratteristiche geomeccaniche, ecc.).

- d) Per gli interventi di scavo e nuova costruzione ricadenti in ambiti prossimali a porzioni già edificate o parzialmente edificate, dovranno essere verificate altresì i possibili effetti derivanti dalla realizzazione delle nuove opere in rapporto al contesto edilizio esistente. Laddove le indagini evidenzino possibili interferenze negative con l'esistente, ovvero le nuove opere in progetto (scavi) possano generare condizioni di instabilità di versante, occorrerà predisporre relative opere di sostegno e/o svolgere attività di consolidamento a difesa dell'esistente prima di realizzare le nuove opere.

[3] Interventi in ambiti ad elevata pericolosità (aree dissestate e potenzialmente dissestabili)

- a) In riferimento alle attività agricole, ad esclusione delle aree ricadenti in ambiti esondabili o in fascia di rispetto di corsi d'acqua, e di quelle ricadenti in ambiti di dissesti attivi o di processi distruttivi torrentizi o di conoide, o interessati da dissesto incipiente, è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale.
- b) Tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili con minore pericolosità nell'ambito dell'azienda agricola, e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche, geognostiche dirette di dettaglio in ottemperanza alla D.M. 11.03.1988.
- c) La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione e alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.
- d) Il permesso di costruire potrà essere rilasciato solo a seguito dell'avvenuta realizzazione e collaudo delle suddette opere di minimizzazione della pericolosità.
- e) Nelle aree di dissesto attivo non sono ammesse nuove edificazioni residenziali e/o produttive; per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di consolidamento e ristrutturazione.
- f) Tali interventi sono condizionati all'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.
- g) In assenza di interventi di minimizzazione della pericolosità non sono, altresì consentiti cambi di destinazione d'uso che implicino un aumento del carico antropico (nuove unità abitative). Nel caso di modesti interventi è ammesso il cambio di destinazione d'uso solo a seguito di indagini puntuali che individuino adeguate opere al riassetto, accorgimenti tecnici o interventi manutentivi da attivare per la riduzione del rischio.
- h) I comuni di Bosio, Momese e Voltaggio, classificati in zona sismica di categoria 3 le costruzioni dovranno osservare le Norme tecniche previste dalla DGR n. 61-11017 del 17/02/03, in attuazione della L.R. n. 28/02.

NORMATIVA FORESTALE

INDICE

NORMATIVA FORESTALE	3
Art. 1 - (Definizioni)	3
Art. 2 - (Tutela degli habitat naturali)	4
Art. 3 - (Interventi selvicolturali)	4
Art. 4 - (Procedure per l'attuazione degli interventi selvicolturali nelle proprietà della Regione Piemonte "La Benedicta-Monte Leco")	5
Art. 5 - (Procedure per l'attuazione degli interventi selvicolturali nelle altre proprietà)	5
Art. 6 - (Estensione delle tagliate e superfici d'intervento).....	6
Art. 7 - (Indici di prelievo negli interventi selvicolturali)	6
Art. 8 - (Epoche d'intervento).....	6
Art. 9 - (Turni e matricinatura dei cedui)	7
Art. 10 - (Avviamento a fustaia dei cedui).....	8
Art. 11 - (Turni e gestione delle fustaie di latifoglie - tagli di maturità)	9
Art. 12 - (Gestione dei popolamenti artificiali).....	9
Art. 13 - (Taglio fitosanitario).....	9
Art. 14 - (Gestione dei castagneti da frutto).....	9
Art. 15 - (Interventi selvicolturali non ammessi)	10
Art. 16 - (Alberi deperenti, morti, di scarso valore commerciale)	10
Art. 17 - (Tutela dei grandi alberi - alberi habitat e monumentali).....	10
Art. 18 - (Esbosco dei prodotti forestali).....	11
Art. 19 - (Trattamento delle ramaglie e dei residui degli interventi selvicolturali)	11
Art. 20 - (Trattamento degli arbusti, dell'edera e della vegetazione avventizia).....	12
Art. 21 - (Trattamento del novellame)	12
Art. 22 - (Specie da proteggere).....	13
Art. 23 - (Gestione delle formazioni forestali lineari, alberi isolati e del verde privato)	13
Art. 24 - (Impianto di specie legnose, origini del materiale vivaistico)	13
Art. 25 - (Esercizio del pascolo in bosco o in arboreti da legno)	14
Art. 26 - (Accensione di fuochi e abbruciamenti)	14
Art. 27 - (Specie idonee alla raccolta di materiale forestale di propagazione).....	14
Art. 28 - (Modalità di raccolta)	15
Art. 29 - (Quantità e numero di soggetti per la raccolta).....	15
Art. 30 - (Limitazioni alla raccolta per le specie autoctone)	15
Art. 31 - (Limitazioni alla raccolta per le specie non autoctone)	15
Art. 32 - (Età ed epoca per la raccolta)	15
Art. 33 - (Interventi selvicolturali per migliorare la produzione di materiale forestale di propagazione).....	16
Art.34 - (Periodo di validità).....	16
Art. 35 - (Procedure per la raccolta).....	16
Art. 36 - (Registro degli interventi e degli eventi)	17
Art. 37 - (Cogenza)	17
Art. 38 - (Sanzioni)	17
Art. 39 - (Valutazione di incidenza di piani e programmi)	17

NORMATIVA FORESTALE

Art. 1 - (Definizioni)

1. Sono definiti:

- a) **Area protetta (denominata nel testo Ente Gestore)**
L'insieme del territorio del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, il Sito d'Interesse Comunitario (SIC) IT1180026 "Capanne di Marcarolo" e la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1180026 "Capanne di Marcarolo".
I limiti del SIC coincidono con quelli della ZPS.
- b) **Superficie forestale**
In tutta l'Area protetta assumono destinazione forestale le zone individuate in cartografia come boschi, fasce boscate lineari, boschi-parco, ovvero in evoluzione a bosco. Devono inoltre essere considerate come boschi le eventuali ulteriori zone non cartografate rispondenti alla definizione contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. 227/01¹.
- c) **Categorie forestali**
Unità fisionomica caratterizzata dalla prevalenza o dominanza di una o più specie arboree e definita dalla presenza di non meno del 50% di copertura della specie costruttrice.
- d) **Tipo forestale**
Unità fondamentale della Tipologia forestale, omogenea sotto gli aspetti floristici, stazionali, delle tendenze dinamiche ed eventualmente selvicolturale-gestionale.
- e) **Interventi selvicolturali**

Interventi
Diradamento: intervento intercalare volto a ridurre la densità in perticaie o giovani fustaie, anche originatesi in tutto o in parte da polloni per conversione spontanea o guidata, di tipo libero con variabile intensità e grado di selettività.
Cure colturali: interventi propri delle fasi giovanili, di sfollo del novellame in popolamenti coetanei, di liberazione dalla vegetazione avventizia delle formazioni secondarie, di spalcatura nei giovani rimboschimenti o rinfoltimenti; vi rientrano anche le cure colturali a carico dei castagneti da frutto.
Avviamento a fustaia: diradamento dei polloni sulle ceppaie, di diverso tipo e intensità, finalizzati alla conversione guidata verso il governo a fustaia di cedui, invecchiati o meno.
Diradamento/conversione: riduzione della densità a carico dello strato di fustaia o dei soggetti affrancati e contestuale selezione dei polloni nella componente a ceduo in cedui composti o comunque invecchiati in cui è presente una porzione di soggetti affrancati.
Ceduazione: intervento di utilizzazione e rigenerazione del soprassuolo per via agamica (polloni) con rilascio di un adeguato numero di matricine, generalmente a gruppi, secondo le diverse categorie forestali e ambiti territoriali (compartimentazione).
Gestione a ceduo composto. Intervento di utilizzazione e rinnovazione con governo misto a fustaia sopra ceduo, a carico di entrambe le componenti, operando il taglio a scelta culturale nella fustaia, la ceduazione dei polloni e rilasciando un numero adeguato di allievi di origine gamica/agamica a seconda della categoria forestale.

¹ Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 recante "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della Legge regionale 5 maggio 2001, art. 2: "Definizione di bosco e di arboricoltura:aree con copertura forestale arborea e/o arbustiva pari almeno al 20% della superficie, di estensione superiore ai 2000 metri quadri, larghe almeno 20 m" e con le seguenti integrazioni: ".....comprese le aree di qualunque estensione con tali caratteristiche di estensione e copertura se distanti meno di 100 m da aree boscate; nonché cenosi di neoformazione, di altezza media di almeno 2 m a 10 anni".

Taglio a scelta colturale per gruppi: insieme di interventi con cui si opera contemporaneamente su tutte le classi di età e diametro con scopi diversi (tagli intercalari, di maturità e rinnovazione), proprio dei soprassuoli disetanei, talora pluriplani, o di popolamenti misti di specie con diverso temperamento e stabilità, derivati da trattamenti diversi, alternatisi e modificatisi nel tempo, non riconducibili alle forme di trattamento dei boschi coetanei.
Taglio a buche, a strisce, a fessura: comprendono i tagli a raso su piccole superfici, di forma, orientamento e dimensioni variabili, generalmente contenute entro qualche migliaio di m ² , al fine di ottenere la rinnovazione naturale posticipata; l'applicazione è limitata a soprassuoli a fustaia in condizioni particolari, ove risulta necessaria per ottenere la rinnovazione.
Trasformazione e disetaneizzazione: modificazione della composizione specifica e/o della struttura di un popolamento, in modo più o meno radicale, anche per via artificiale (per es. piantagione o liberazione di latifoglie spontanee in successione ad un rimboschimento di conifere fuori stazione, riduzione della dimensione di popolamenti coetanei artificiali creando gruppi in mosaico, eccetera).
Evoluzione controllata: monitoraggio della dinamica forestale, senza gestione attiva nell'arco del periodo di validità del Piano, in soprassuoli recentemente utilizzati, sufficientemente stabili, poco sviluppati e non serviti da viabilità d'accesso; trascorso tale periodo, con opportuna verifica, la scelta potrà essere rinnovata o sarà possibile passare ad interventi attivi.
Evoluzione libera (nessuna gestione attiva a tempo indeterminato): boschi in stazioni con forti limitazioni, a lenta dinamica o degradati, di difficile accesso, ovvero inclusi in Riserve naturali integrali, parcelle permanenti di monitoraggio della dinamica forestale.

f) *taglio fitosanitario*

Ogni intervento eccezionale di sgombero, succisione, tramarratura e rigenerazione destinati al recupero di soprassuoli gravemente colpiti dal fuoco, schiantati per eventi meteorici, da parassiti o per moria per cause non identificate (danni di nuovo tipo), che ne compromettono la vigoria vegetativa.

Art. 2 - (Tutela degli habitat naturali)

1. Su tutta l'Area protetta non è consentito trasformare la destinazione d'uso delle superfici forestali, cespugliose, praterie, stagni ed aree umide.
2. E' fatta eccezione per gli interventi che hanno quale priorità il mantenimento, il miglioramento o il ripristino degli ambienti di maggior interesse conservazionistico o la tutela di singole specie animali e vegetali, con particolare riferimento a quelli individuati dalle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
3. Gli interventi ammessi dalla presente Normativa sono da considerare tra quelli direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat forestali e le specie d'interesse ad essi legate; ogni altro intervento diverso deve essere sottoposto a preventiva valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357 del 8/9/97 e s.m.i.).
4. Sono inoltre ammesse deroghe per valorizzare le emergenze paesaggistiche e architettoniche, previo progetto d'intervento in conformità con gli strumenti di gestione cogenti.

Art. 3 - (Interventi selvicolturali)

1. Le norme per la realizzazione degli interventi selvicolturali sono applicate a tutti i soprassuoli forestali di cui all'articolo 1 lettera b).
2. La gestione attiva è applicabile, a prescindere dalla Categoria Forestale e dalla Compartimentazione di Piano Forestale e/o Naturalistico, ai soli soprassuoli forestali caratterizzati da altezza media superiore a 7 metri e/o copertura a maturità di specie arboree superiore al 50%.

3. Sono in ogni caso esclusi dalla gestione attiva, le aree caratterizzate da impluvi scoscesi (pendenze maggiori di 35 gradi), calanchi e con rocciosità affiorante su più del 50% della superficie e i soprassuoli con altezza media inferiore a 7 m e/o con copertura a maturità di specie arboree inferiore al 50%.

5. Per i soprassuoli ove è possibile realizzare interventi gestionali attivi, valgono le linee guida gestionali per categorie Forestali riportate di cui all'*Allegato I – Linee guida per gli interventi selvicolturali prevedibili per Categorie Forestali*, le cui modalità generali di realizzazione sono indicate negli articoli seguenti.

6. Gli interventi selvicolturali si attuano per iniziativa dei proprietari o aventi diritto; in caso di inerzia l'Ente Gestore, previa comunicazione tramite a.r., tramite può procedere per scongiurare pericoli per la pubblica incolumità e/o per il mantenimento in buon stato di conservazione degli habitat di cui al precedente art. 2 secondo quanto definito dalla norme di settore, previo sollecito e mettendo a disposizione eventuali prodotti legnosi di risulta, senza oneri per il proprietario.

Art. 4 - (Procedure per l'attuazione degli interventi selvicolturali nelle proprietà della Regione Piemonte "La Benedicta-Monte Leco")

1. L'Ente Gestore e il Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, concordano annualmente il programma d'attività degli interventi selvicolturali, elaborato e proposto da parte di quest'ultimo.

2. Il programma annuale d'attività, trasmesso all'Ente Gestore entro il 20 febbraio di ogni anno per eventuali modifiche e/o integrazioni, va concordato entro il 31 marzo di ogni anno per la successiva stagione silvana, sulla base delle priorità d'intervento definite negli strumenti di gestione dell'Area protetta, tenuto conto di quanto riportato nel Piano Forestale Aziendale delle proprietà regionali nonché della disponibilità delle risorse umane ed economiche.

3. Il programma annuale d'attività deve contenere almeno i seguenti elementi: elenco delle particelle forestali e/o lotti da percorrere, superfici interessate, obiettivi degli interventi da realizzare in economia dalla Regione e quali realizzati da terzi.

4. Le attività realizzate in ogni annata silvana vengono inserite a consuntivo nel Registro degli interventi e eventi di cui al successivo art. 36.

Art. 5 - (Procedure per l'attuazione degli interventi selvicolturali nelle altre proprietà)

1. I soggetti, privati o pubblici, che intendano realizzare interventi selvicolturali devono dare comunicazione all'Ente Gestore entro il 31 maggio di ogni anno per il necessario parere preventivo di conformità, utilizzando l'apposita modulistica fornita dall'Ente Gestore

2. Per interventi che interessano superfici superiori a 2 ettari, anche non accorpate, scaduto il termine di 60 giorni dalla presentazione della comunicazione, i proprietari e/o aventi diritto predispongono i progetti esecutivi (relazione tecnica), redatti da tecnici forestali abilitati; tali progetti sono sottoposti a parere di conformità dall'Ente Gestore, che può esprimersi entro 60 giorni, trascorsi i quali si intendono approvati e cantierabili.

3. Il progetto esecutivo di cui sopra deve contenere: il piedilista di martellata, l'indicazione circa l'obiettivo dell'intervento, le modalità d'esbosco.

4. Per interventi su superfici fino a 2 ettari, anche non accorpate, trascorsi 30 giorni il proprietario o l'avete diritto può procedere al taglio, ovvero l'Ente Gestore fornisce la necessaria assistenza per l'individuazione delle modalità di prelievo, avvalendosi del proprio personale tecnico preposto o di consulenti abilitati, senza oneri per il richiedente.

5. L'Ente gestore fornisce l'apposita modulistica per la comunicazione di cui ai comma 1 e 2, che deve contenere almeno i seguenti elementi: elenco delle particelle forestali catastali, superfici interessate e gli obiettivi degli interventi da realizzare.

Art. 6 - (Estensione delle tagliate e superfici d'intervento)

1. La massima estensione dei singoli lotti per tagli intercalari (diradamenti, cure colturali, diradamenti-conversioni, ecc...) e d'avviamento a fustaia è di **3 ettari**, ampliabili a **5** se si delimitano subaree interne di superficie complessiva non inferiore al 20% del lotto (aree ecotonali, radure, aree cespugliose, impluvi, ecc...) sui cui non sono previsti interventi di gestione attiva.

2. La massima estensione dei singoli lotti per i tagli di rinnovazione in fustaia di latifoglie (taglio a scelta colturale per gruppi) e per tagli di maturità dei cedui sono, rispettivamente, di **2 e 5 ettari**; tali lotti devono essere separati da fasce boscate ampie almeno 100 m, non percorse da intervento negli ultimi tre anni, ovvero con rinnovazione/ricacci alti non meno di 3 m. Le superfici d'intervento sono da considerare al lordo di tare ed eventuali aree con diverse caratteristiche non rilevabili in carta. In caso di mancata rinnovazione affermata o di ricaccio dei ceduo entro 5 anni dal taglio l'Ente gestore, dopo aver verificato le cause, definirà di volta in volta le modalità necessarie a garantire il ripristino della copertura arborea, coinvolgendo i soggetti proprietari.

3. Per interventi di Trasformazione (art. 1 lettera e) di rimboschimenti di specie esotiche anche naturalizzate il limite massimo di superficie accorpata percorribile è di **10 ettari**.

Art. 7 - (Indici di prelievo negli interventi selvicolturali)

1. Negli interventi intercalari la percentuale di prelievo non può superare i valori indicati nelle tabelle seguenti, con riferimento alla provvigione (massa legnosa) reale iniziale di ciascun lotto.

- Diradamenti e completamento dell'avviamento a fustaia di cedui in conversione, sia attiva sia per naturale invecchiamento

Categoria	% di prelievo sulla massa	%numero
Castagneti, Rimboschimenti	25-40	40-50
Querceti di rovere, Faggete e altre Categorie	20-30	30-40

- Tagli di avviamento a fustaia di cedui

Categoria	% di prelievo sulla massa	%numero
Castagneti, Ostrieti, Robinieti e altre Categorie	30-40	40-50
Querceti di rovere, Faggete	25-40	30-40

2. La percentuale di prelievo nei tagli di rinnovazione in fustaia (taglio a scelta colturale per gruppi) può variare tra il 20 e il 40% della massa.

Art. 8 - (Epoche d'intervento)

1. Per tutti gli interventi selvicolturali, in tutte le fasce altimetriche, il calendario dell'annata silvana è il seguente:

- taglio di utilizzazione dei cedui: dal 1 ottobre al 31 marzo, compreso l'esbosco:

- altri interventi (diradamenti, avviamento a fustaia, taglio a scelta colturale per gruppi): dal 1 settembre al 31 marzo, compreso l'esbosco
2. E' fatto divieto di eseguire qualsiasi intervento, compreso l'esbosco, durante il periodo di nidificazione dell'avifauna, tra il 15 aprile ed il 30 giugno; nei territori di nidificazione del biancone, definiti di anno in anno dall'Ente gestore, tale divieto va dal 15 marzo al 31 luglio. Le aree di nidificazione sono definite entro il 30 settembre di ogni anno e comunicate all'albo pretorio del Parco e dei Comuni interessati.
 3. Sulle proprietà della Regione Piemonte localizzate nel Settore "Monte Leco", in considerazione delle condizioni fitosanitarie e di collasso dei popolamenti, per il primo triennio dalla data di approvazione del presente Piano, sulla base di un progetto triennale, il periodo di taglio è ampliato a partire dal 1 giugno, fatto salvo eventuali valutazioni annuali da parte dell'Ente Gestore in relazione alle aree di nidificazione. Alla scadenza del triennio, tale norma si intende rinnovata con le medesime modalità per periodi massimi di tre anni, fatto salvo eventuali contrarie valutazioni da parte dell'Ente Gestore in relazione alle aree di nidificazione o per la tutela e conservazione di Habitat di cui all'art. 2 della presente normativa.
 4. Sulla proprietà della Regione Piemonte la realizzazione di interventi selvicolturali, con esclusione della ceduzione, è possibile dal 1 di agosto, purché questi siano realizzati in economia diretta e in località non interessate da fruizione turistica, individuate sulla base di quanto definito negli strumenti di pianificazione cogenti e concordato nel programma annuale di attività di cui all'art. 5.

Intervento	area	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
Ceduazione	nidificazione biancone			no interventi										
	Altri nidificanti				no interventi									
Altri interventi	nidificazione biancone			no interventi					RP					
	Altri nidificanti			no interventi					RP					

*con le due tonalità di grigio sono indicati i periodi in cui non è possibile realizzare interventi selvicolturali; la sigla RP indica la possibilità di realizzare interventi selvicolturali esclusivamente da parte della Regione Piemonte nelle sue proprietà.

5. In relazione alle dinamiche della nidificazione l'Ente Gestore può emanare, di anno in anno, prescrizioni specifiche, anche più restrittive, dandone opportuna informazione tramite affissione all'Albo pretorio del Parco e dei Comuni in esso inclusi.
6. In caso di blocchi dell'attività di taglio durante il periodo invernale superiori a 2 settimane consecutive a causa di avverse condizioni atmosferiche l'Ente Gestore può concedere le deroghe, su richiesta dei proprietari/utilizzatori la cui durata non può comunque essere superiore a 15 giorni.
7. Deroghe al calendario dell'annata silvana sono comunque possibili per cause di forza maggiore dovute allo sgombero in conseguenza di schianti per cause meteoriche e tagli fitosanitari.
8. Per la realizzazione di nuovi impianti e rinfoltimenti non vi sono limitazioni, se non quelle legate alla necessità di favorirne l'attecchimento, preferendo i cantieri autunnali e sospendendoli da giugno a settembre.

Art. 9 - (Turni e matricinatura dei cedui)

1. Per i cedui, semplici o composti, a prevalenza di castagno, di carpino nero e di robinia, con copertura di altre specie inferiore al 25%, non è fissata un'età massima oltre la quale è obbligatorio l'avviamento a fustaia.
2. I cedui, semplici o composti con strato agamico a prevalenza di querce e i castagneti misti (con presenza di altre specie maggiori al 25% della copertura), aventi rispettivamente età superiori a 35 e 40

anni al momento della richiesta di taglio sono da considerarsi fuori regime e devono essere avviati a fustaia.

3. In tutti i casi l'avviamento a fustaia è sempre possibile su richiesta dei proprietari, qualora i cedui abbiano superato l'età minima di 20 anni.

4. I turni minimi sono i seguenti: querceti di rovere 20 anni, Castagneti 15 anni (10 se periodicamente colpiti da galaverna), Ostrieti e Robinieti 10 anni.

5. La matricinatura dei cedui, da distribuire preferibilmente a gruppi, è di **100/ha** per il castagno e **150/ha** per le altre specie.

6. La superficie occupata dalle matricine deve essere compresa tra il 20 e il 40% di quella di ogni lotto di taglio.

7. I gruppi di matricine devono essere costituiti attorno ai portaseme migliori, stabili e vitali. Il numero di individui costituenti ogni singolo gruppo potrà variare fra 10-15 piante distanziate, fra di loro di 2-3 metri; la distanza fra i gruppi dovrà essere pari a 1,5 l'altezza delle piante, con un minimo di 10 metri.

8. La scelta delle matricine (riserve), dovrà essere fatta optando inizialmente fra le querce e le altre latifoglie autoctone anche di più turni, con preferenza per faggio, acero di monte, ciliegio, acero opalo, ciavardello e altre latifoglie sporadiche; in caso di carenza di queste ultime è possibile il reclutamento del castagno, i cui polloni devono essere sempre rilasciati a gruppi, indicativamente di 5-10 esemplari tra loro distanziati di 2-4 m. In caso di eccessiva snellezza devono essere rilasciati più polloni di una stessa ceppaia per accompagnamento, i quali verranno computati come unica matricina.

9. Le conifere vanno rilasciate ove stabili e vitali e, indipendentemente dalla loro regolare distribuzione sulla superficie e tra le classi diametriche, possono essere conteggiate fra le riserve secondo le seguenti indicazioni operative:

specie	indicazioni operative
pino silvestre	va sempre rilasciato, anche con individui poco stabili e vitali.
pino marittimo	va generalmente rilasciato
pino nero	da rilasciare solo se stabili e vitali
altre conifere	

10. Le eventuali riserve adulte in eccesso prelevabili di qualunque specie (conifere e latifoglie), devono essere assegnate al taglio con martellata; le querce potranno essere utilizzate solo se rimpiazzate da allievi delle stesse specie, anche polloni purché dominanti e stabili, almeno in pari numero.

11. Per i cedui semplici o composti a prevalenza di castagno, in zone vulnerabili a schianti da galaverna, sono ammesse deroghe nella quantità di riserve, concordate caso per caso con dell'Ente Gestore, tenuto conto che i soggetti costituenti lo strato a fustaia in condizioni stabili devono comunque essere rilasciati; deve altresì essere rilasciato il novellame di specie spontanee, escluse le conifere.

Art. 10 - (Avviamento a fustaia dei cedui)

1. L'intervento consiste in una selezione massale dei polloni sulle singole ceppaie, finalizzato all'affrancamento dei migliori, rilasciandone almeno uno per ciascuna di queste oltre alle piante già affrancate.

2. Nel taglio di avviamento non devono essere prelevate le riserve dei turni precedenti, ad esclusione del castagno o di piante deperenti; vanno preservati gli individui con diametro maggiore di 40 cm e messi in luce i buoni portaseme. La scelta dei soggetti da rilasciare deve essere condotta sulla base della specie di appartenenza, dell'origine da seme o da pollone, del piano sociale di appartenenza, dal portamento e dalla loro distribuzione nell'ambito delle singole tagliate. Nel conteggio delle riserve

devono quindi essere privilegiate le latifoglie sporadiche (frassino maggiore, aceri, ciavardello, agrifoglio, ecc.), quindi le specie costruttrici quali faggio, rovere e le conifere spontanee o naturalizzate (pino silvestre e marittimo). Nel caso di soggetti di diametro inferiore a 15 cm o con rapporto di snellezza $h/d > 90$, dovrà essere previsto il rilascio di altri limitrofi per aumentare la stabilità e resistenza a fattori di disturbo esterni.

Art. 11 - (Turni e gestione delle fustaie di latifoglie - tagli di maturità)

1. Le modalità di gestione delle fustaie a prevalenza di rovere e di faggio o miste con castagno e altre specie è il taglio a scelta culturale per gruppi, con l'obiettivo di ottenere una fustaia disetanea per gruppi, rispettando gli indici di prelievo di cui all. art. 7, con tempi di ritorno (periodo di curazione) di 10-15-(20) anni.
2. Il turno minimo delle fustaie di latifoglie esistenti o derivanti dalla conversione dei cedui è fissato per tutte le specie a 80 anni. Prima di tale termine non possono essere previsti interventi di rinnovazione bensì tagli intercalari (diradamenti).

Art. 12 - (Gestione dei popolamenti artificiali)

1. Gli interventi selvicolturali ammessi nei popolamenti artificiali di conifere sono i seguenti:
 - diradamenti, modulati in funzione della densità
 - trasformazione
 - tagli a buche o a fessura: tale intervento è applicabile per la rinaturalizzazione di popolamenti artificiali di conifere puri e coetanei; le dimensioni e l'orientamento le buche o fessure devono essere definiti di volta in volta nel progetto esecutivo; in ogni caso le dimensioni delle buche non possono superare i 1000 m².

Art. 13 - (Taglio fitosanitario)

1. Il carattere di eccezionalità degli eventi è dato dall'estensione dei soprassuoli colpiti (maggiore di 3 ettari) o dal numero di individui irrimediabilmente danneggiati (maggiore del 50%).
3. Per la realizzazione di tali interventi, di natura eccezionale e non programmabili da strumenti di pianificazione con validità temporale, è necessario un progetto d'intervento specifico redatto da parte di tecnici forestali; tale progetto deve essere sottoposto da Valutazione d'Incidenza.
4. Entro 60 giorni l'Ente Gestore può indicare modifiche e integrazioni al progetto.

Art. 14 - (Gestione dei castagneti da frutto)

1. I castagneti da frutto non deperenti o gravemente compromessi per schianti o rottura di branche, soprattutto se presenti in prossimità dei centri abitati o "cascine" devono essere liberati dalla vegetazione concorrente.
2. È ammesso il recupero della castanicoltura da frutto, negli ambiti concordati dall'Ente gestore, che redige un apposito elenco di località. In tali ambiti è ammesso l'espianto della rinnovazione naturale

che si è affermata in seguito all'abbandono, nonché il taglio di alberi d'alto fusto che disturbino lo sviluppo e la vitalità dei castagni da frutto recuperati o innestati. Per l'innesto occorre utilizzare varietà locali; di dette varietà l'Ente Gestore redige un elenco assicurandone la reperibilità nei tempi e quantità necessarie.

Art. 15 - (Interventi selvicolturali non ammessi)

1. Non è ammessa l'applicazione di tagli successivi anche nelle forme adattate.
2. Non è altresì ammessa la ceduzione per le Faggete (art. 1 lettera d) e per singole ceppaie di tale specie indipendentemente dall'età, e per i querceti di rovere/roverella (art. 1 lettera c) con età dei polloni superiore a 35 anni.
3. Al di fuori degli interventi ammessi secondo le procedure di cui ai precedenti articoli 4 e 5, è vietato il taglio di singoli individui fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica sicurezza.

Art. 16 - (Alberi deperenti, morti, di scarso valore commerciale)

1. Gli esemplari arborei di specie spontanee (escluso il castagno) di diametro superiore ai 40 cm, morti, schiantati, marcescenti, con legno di scarso valore per qualità specifiche (es. pioppi e salici) o per scadenti caratteristiche tecnologiche (fusti curvi, biforcati, a fibratura deviata, colpiti da fulmine ecc...), devono essere generalmente lasciati in piedi o sul letto di caduta naturale al momento delle utilizzazioni.
2. Il numero minimo da rilasciare dei soggetti con le caratteristiche sopraindicate dovrà essere di 5 ad ettaro con priorità per quelli cariati o deperenti, per i quali è previsto che arrivino alla senescenza fisiologica; non è comunque ammesso prelevare alberi con tali caratteristiche in contemporanea agli interventi intercalari, se non a seguito di calamità naturali di eccezionale portata e dietro deroga rilasciata dall'Ente Gestore.
3. Il prelievo di soggetti con le suddette caratteristiche è ammesso, previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore entro 30 gg dalla richiesta (parere obbligatorio), solo nei tagli di maturità ad esclusione dei casi indicati nel comma seguente.
4. Deroche al prelievo dei soggetti arborei di cui al precedente comma 1, sono possibili per quelli che possono creare pericolo per la pubblica incolumità, ostruire la viabilità permanente e/o temporanea o impedire il deflusso delle acque; questi andranno abbattuti o sistemati in modo da eliminare i pericoli, eventualmente rilasciati in bosco sul letto di caduta o potati all'impalcatura primaria e mantenuti in piedi, numericamente nei limiti di presenza ad ettaro sopra specificati.

Art. 17 – (Tutela dei grandi alberi - alberi habitat e monumentali)

1. I singoli alberi, filari o gruppi, aventi caratteristiche di particolare valore per dimensione, interesse naturalistico o storico-culturale (castagni da frutto), compresi o meno all'interno dei boschi, devono essere censiti e protetti ai sensi della vigente legge urbanistica regionale e, ove riconosciuti monumentali, della specifica normativa di settore².

² Legge regionale 3 aprile 1995, n. 50 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte".

2. Ad integrazione del suddetto elenco l'Ente Gestore censisce e vincola, con proprio provvedimento, gli esemplari di specie arboree e arbustive d'interesse storico e paesaggistico; tale elenco, riferito agli esemplari individuati e non a superfici forestali, andrà redatto entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente normativa ed attuato secondo le procedure stabilite dalle norme vigenti e aggiornato periodicamente; l'elenco verrà affisso all'ambo pretorio dell'Ente Gestore e dei Comuni interessati e all'atto del rilascio delle autorizzazioni di taglio verranno segnalati gli esemplari eventualmente interessati.

3. Fino al completamento del censimento non è ammesso il taglio di piante di specie autoctone in stazione fuori bosco aventi diametro superiore a cm 50 misurato a m 1,30 dal suolo, salvo accertate e documentate ragioni di sicurezza e per ragioni fitosanitarie. Tale prescrizione è estesa a tutti gli alberi, in particolare di specie sporadiche (aceri, sorbi, agrifoglio, faggio, ecc...), presenti all'interno del bosco se con diametro uguale o superiore a 40 cm. Questi individui, per il ruolo di portaseme e di alberi habitat, devono essere rilasciati fino alla senescenza/morte in numero non inferiore a 5 ad ettaro.

Art. 18 - (Esbosco dei prodotti forestali)

1. Non è ammessa l'apertura di nuovi tracciati permanenti di viabilità forestale, a meno che, su parere dell'Ente Parco, non sostituiscano parzialmente quelli esistenti il cui percorso integrale ripristinato comprometterebbe maggiormente il territorio.

2. È consentito il ripristino/adequamento dei tracciati esistenti, secondo quanto previsto negli strumenti di pianificazione cogenti.

3. Sono impiegabili sistemi di esbosco semplici, quali trattori dotati di verricello opportunamente adattati all'uso forestale, l'avvallamento guidato con risine, l'esbosco a soma e, ove opportuno, gru a cavo.

4. Sono vietati lo strascico senza verricello lungo la viabilità permanente, nonché il percorso andante con i mezzi d'opera fuori dai tracciati esistenti

5. Sono possibili, ove necessario, tratti di penetrazione temporanea con mezzi idonei e senza movimento di terra, di cui il tracciato sarà definito e concordato con l'Ente Gestore in fase di allestimento del cantiere forestale; tali vie di penetrazione temporanea possono essere percorse limitatamente al periodo di cantiere e chiuse alla fine dei lavori.

6. La viabilità esistente e le vie temporanee non possono essere percorse con mezzi d'opera di eccessivo peso o con caratteristiche non idonee, ovvero in condizioni di saturazione d'acqua del suolo e in tutte le circostanze in cui possano esserne danneggiati il fondo e le opere d'arte.

Art. 19 - (Trattamento delle ramaglie e dei residui degli interventi selvicolturali)

1. Le ramaglie, i cimali e il materiale legnoso di piccole dimensioni derivanti da interventi selvicolturali, che non si intende asportare, possono essere utilmente lasciati in bosco, purché depezzati a un metro e dispersi a contatto col suolo, evitando di coprire il novellame, le ceppaie e le aree in rinnovazione.

2. È ammessa la formazione di piccoli cumuli di ramaglie (massimo 2 m³) per favorire lo sviluppo di insetti saproxilici fino a 5 ad ettaro. Nel caso di tagli di maturità che prevedono asporti di piante intere, almeno il 20% delle ramaglie con diametro inferiore a 5 cm deve essere lasciato in bosco e sparso sul suolo o andane.

3. La viabilità, anche pedonale, dovrà essere sempre mantenuta sgombra dai residui, così come gli alvei dei corsi d'acqua. Al fine della protezione dagli incendi boschivi nelle aree a confine con colture

agrarie e lungo la viabilità principale si prescrive di lasciare fasce di discontinuità prive di residui larghe almeno 10 m per lato.

Art. 20 - (Trattamento degli arbusti, dell'edera e della vegetazione avventizia)

1. Il taglio e la soppressione indiscriminati degli arbusti spontanei, di qualunque specie, sono vietati, sia in popolamenti arbustivi sia nel sottopiano di cenosi arboree. L'eventuale taglio periodico di specie ricaccianti da ceppaia (es. nocciolo) è ammesso quando vi sia interesse diretto alla raccolta di tale materiale da parte degli aventi diritto e in prossimità dei principali portasemi esclusivamente all'interno dei limiti del soprassuolo idoneo alla raccolta di cui al successivo art. 30; negli altri casi è ammissibile il taglio parziale nella misura in cui intralcino effettivamente le pratiche selvicolturali, non superiore al 50% della superficie da essi coperta.

2. È vietato il taglio indiscriminato di tutti gli arbusti del sottobosco, consistente nel taglio indiscriminato di arbusti e suffrutici, ovvero l'asportazione di tutto il legno morto in piedi o a terra. Sono fatti salvi eventuali interventi di protezione dagli incendi boschivi di cui al precedente art. 19, nonché il taglio della vegetazione avventizia pregiudizievole della stabilità del bosco, quale edera, rovi e vitalba. Eventuali decespugliamenti lungo i sentieri devono essere realizzati all'interno di un piano di recupero e manutenzione della rete sentieristica, ed in ogni caso preventivamente accordati con l'Ente Gestore.

3. Per quanto riguarda l'edera, si deve evitare che essa ricopra interi soprassuoli, in particolare gli alberi d'avvenire di specie spontanee, mentre non se ne deve dimenticare la funzione bioecologica, in particolare in aree prive di sempreverdi capaci di ospitare e nutrire la fauna durante l'inverno. È pertanto prescritto di lasciare qualche albero, anche grande (almeno 2 ad ettaro), colonizzato in chioma, anche in maggior numero se di specie esotiche naturalizzate (robinia), fatte salve le aree di fruizione da mantenere in sicurezza e quelle in cui eventuali schianti siano pregiudizievoli per la stabilità o l'equilibrio complessivo del bosco e del territorio. Negli altri casi l'edera potrà essere utilmente asportata.

4. I rovi, pur rendendo temporaneamente impenetrabile il bosco, sono una immancabile conseguenza della messa in luce del suolo forestale; essi hanno un ciclo che talora rallenta ma in genere non danneggia la rinnovazione forestale ed il ricaccio, potendo anzi proteggere le piantine che si sviluppano al loro interno da eventuali danni da ungulati.

5. Pertanto, ad eccezione delle aree aperte alla fruizione e nelle immediate vicinanze delle strade aperte al pubblico per una fascia di 5 m, essi vanno rilasciati ovunque non costituiscano ostacolo allo sviluppo del bosco.

6. È comunque possibile il contenimento dei rovi negli imboschimenti realizzati per recuperi ambientali.

Art. 21 - (Trattamento del novellame)

1. Il novellame delle specie forestali spontanee deve essere salvaguardato e messo in luce, ove opportuno, durante gli interventi selvicolturali in quanto costituisce il futuro del bosco ed il modo più economico per ottenerne la rinnovazione o il miglioramento della composizione.

Art. 22 - (Specie da proteggere)

1. Non sono utilizzabili né danneggiabili, anche in occasione delle normali utilizzazioni forestali, gli individui di cerro-sughera (*Quercus crenata*), sorbi (*Sorbus aucuparia*, *S. torminalis*), melo selvatico (*Malus sylvestris*), pero selvatico (*Pyrus pyraster*), nespolo (*Mespilus germanica*), specie mesofile (ontano nero e tigli), erica arborea (*Erica arborea*), ginepro comune (*Juniperus communis*), agrifoglio (*Ilex aquifolium*) e tasso (*Taxus baccata*) ritenute di particolare valore naturalistico.
2. Utilizzazioni o cure colturali a carico di queste specie potranno essere eseguiti solo nell'ambito di misure finalizzate a garantirne la conservazione, migliorarne il vigore e consentirne la diffusione. L'elenco delle specie non utilizzabili potrà essere aggiornato dall'Ente Gestore.

Art. 23 - (Gestione delle formazioni forestali lineari, alberi isolati e del verde privato)

1. Le formazioni forestali lineari (filari, fasce boscate, siepi campestri) che non raggiungono la superficie minima per essere definiti bosco e gli alberi presenti lungo le strade, la viabilità minore, i corsi d'acqua, a margine o confine tra coltivi, rivestono notevole importanza per le loro funzioni produttive, di protezione e stabilizzazione di scarpate e ripe, oltre che paesaggistiche e naturalistiche.
2. Obiettivi primari della loro gestione sono quindi il mantenimento e la valorizzazione delle formazioni e la ricostituzione delle preesistenti, degradate o eliminate.
3. Per la creazione di nuove siepi, anche dense a scopo di mascheramento, recinzione, confinamento, si potranno impiegare arbusti di specie spontanee, quali in particolare ligustro, biancospino, sanguinello, corniolo, lantana, pallone di maggio, prugnolo, cui possono consociarsi specie arboree, quali carpino bianco, acero campestre, salici e ontano nero (zone umide, fasce riparie), anche trattate a ceppaia o a capitozza.
4. Per il taglio di alberi ad alto fusto o capitozze, in filari o anche isolati, è sempre prevista la sostituzione nella misura di almeno 5 piante per ciascun soggetto prelevato, scelte tra le specie spontanee sopra citate per i vari impianti, dietro preventivo parere di conformità dell'Ente Gestore, espresso entro 30 gg dalla richiesta; sono comunque esclusi i soggetti di particolari caratteristiche (alberi monumentali e di particolare valenza storico-naturalistico, ecc...) che possono essere abbattuti solo in caso di rischio per la pubblica incolumità.

Art. 24 - (Impianto di specie legnose, origini del materiale vivaistico)

1. Nelle pratiche di rimboschimento, rinfoltimento e ricostituzione boschiva possono essere impiegate solo specie forestali autoctone di provenienza piemontese, raccolte in Fonti di seme (FS), Soprassuoli (SO) e Aree di raccolta (AR) di cui al Registro Regionale dei Materiali di propagazione "Selezionati" e/o "Identificati alla fonte" ricadenti all'interno dell'Ambito geografico ecologico omogeneo "**300 - Appennino Ligure-piemontese**"; in mancanza di materiale di propagazione proveniente da Fonti di seme, Soprassuoli o Aree di raccolta con le caratteristiche suddette è possibile utilizzare materiale proveniente da soprassuoli presenti in analoghe condizioni ecologiche, anche provenienti da Regioni amministrative limitrofe, purché dotate del certificato prescritto dalla normativa vigente.
2. Fino all'adozione dei Registri regionali di cui sopra, i materiali di base utilizzabili in opere di rimboschimento, rinfoltimento e ricostituzione boschiva devono provenire dai soprassuoli elencati nella D.G.R. n. 36-8195 del 11/02/2008.
3. Per scopi di rinfoltimento o di rimboschimento e negli interventi di ingegneria naturalistica, su tutta l'Area Protetta è vietato l'impianto di specie legnose non adatte alle condizioni stazionali (es. l'abete

rosso) o esotiche anche se già presenti e naturalizzate (pino nero, douglasia); è altresì vietato l'utilizzo di douglasia (*Pseudotsuga menziesii*), pino strobo (*Pinus strobus*), quercia rossa (*Quercus rubra*), Larice (*Larix decidua*) e altre conifere.

4. Per l'arboricoltura da legno oltre alle specie indigene ammesse nei boschi è consentito noce nostrano; è ammessa la pacciamatura con film plastico purché opportunamente smaltito a fine utilizzo come ogni altro elemento non biodegradabile.

5. L'Area protetta presenta scarsa attitudine dei suoli alla pioppicoltura; i pioppeti attuali, dopo lo sgombero a maturità commerciale, devono essere sostituiti con impianti di arboricoltura da legno impiegando specie autoctone e/o impianti destinati a bosco seminaturale o il prato stabile.

6. Alle norme di cui sopra non sono soggetti le "aree verdi di pertinenza urbana", con esclusione delle citate specie in grado di naturalizzarsi.

7. All'interno dell'Area protetta non è consentito l'inserimento di organismi trasgenici, trattandosi di un ambito con finalità di conservazione della biodiversità naturale.

Art. 25 - (Esercizio del pascolo in bosco o in arboreti da legno)

1. Il pascolo di ungulati domestici in bosco e nei giovani impianti forestali o di arboricoltura da legno è vietato su tutta l'Area protetta, per la struttura, composizione e variabilità di situazioni colturali che espongono la maggior parte dei boschi a seri danni, senza considerare l'intransitabilità di molte aree e la scarsità di risorse foraggere in bosco.

Art. 26 - (Accensione di fuochi e abbruciamenti)

1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno all'interno dei boschi³.

Art. 27 - (Specie idonee alla raccolta di materiale forestale di propagazione)

1. Le indicazioni e le prescrizioni di cui agli articoli dal 27 al 36 costituiscono stralcio del Disciplinare di gestione dei soprassuoli idonei alla raccolta inclusi nel perimetro dell'Area Protetta ai sensi del D. Lgs 386/06.

2. All'interno dei limiti del popolamento è ammessa la raccolta del materiale di propagazione per le sole specie indicate nella scheda ufficiale di identificazione (scheda 25 – Capanne di Marcarolo); in particolare è ammessa la raccolta solo per seguenti specie: rovere (*Quercus petraea*), faggio (*Fagus sylvatica*), agrifoglio (*Ilex aquifolium*), pero selvatico (*Pyrus pyraster*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*) sorbo montano (*Sorbus aria*) ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*), quale materiale identificato alla fonte. In particolare per il faggio e l'agrifoglio la raccolta dovrà essere stabilita annualmente dal competente ufficio Regionale, valutate le condizioni della fruttificazione.

³ Legge regionale 9 giugno 1994, n. 16. "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi".

Art. 28 - (Modalità di raccolta)

1. La raccolta di seme, quale "Identificato alla fonte" (ALLEGATO II del D.Lgs 386/03), è ammessa solo all'interno dei limiti del popolamento definiti dalla scheda n 29 – Capanne di Marcarolo, allegata alla presente normativa (ALLEGATO III) e approvata con la D.G.R. n. 36-8195 del 11/02/2008. Eventuali modifiche al registro saranno automaticamente recepite nel presente Disciplinare di Gestione.
2. La raccolta del seme deve avvenire in modo da non danneggiare o abbattere i portaseme o fonti di seme, tanto meno compromettere la rinnovazione del soprassuolo forestale ed in tutti i casi le operazioni devono essere conformi a quanto indicato nei seguenti articoli.
3. L'Ente Gestore si riserva di stabilire eventuali limitazioni nell'abbattimento di taluni soggetti aventi caratteristiche di migliori portaseme.
4. È ammesso il contenimento del sottobosco in prossimità dei principali portaseme per facilitare la raccolta del seme.

Art. 29 - (Quantità e numero di soggetti per la raccolta)

1. La quantità massima di seme che può essere raccolta non può superare il 70% della produzione di ciascuna specie e, per il faggio il 50%, indipendentemente dal numero di soggetti portaseme. La raccolta deve essere fatta su un numero minimo di portaseme, tale da garantire la variabilità genetica ed in particolare:
 - per rovere e sorbo montano non meno di 50 soggetti;
 - per le altre specie non meno di 10 soggetti.

Art. 30 - (Limitazioni alla raccolta per le specie autoctone)

1. La raccolta è subordinata all'emissione, da parte del Settore Regionale competente per territorio, di una rapporto che verifichi la quantità della fruttificazione; nel caso in cui l'entità della fruttificazione sia ritenuta modesta l'Ente Gestore può vietare la raccolta per la stagione silvana corrispondente.

Art. 31 - (Limitazioni alla raccolta per le specie non autoctone)

1. All'interno del popolamento da seme non è ammessa la raccolta di materiale di propagazione per le specie non autoctone (pino nero, douglasia, abete rosso, larice, ecc...) e quelle derivanti da impianti artificiali.

Art. 32 - (Età ed epoca per la raccolta)

1. Per l'epoca e l'età più opportuna per la raccolta occorre fare riferimento a quanto indicato di seguito.

Tabella 1. Elenco specie, periodo, limiti minimi e massimi di età per la raccolta.

Specie	Periodo di raccolta	Età	
		minima	massima
Faggio	settembre	60	150
rovere	settembre-ottobre	15	60
altre specie	da agosto a novembre	-	-

Art. 33 - (Interventi selvicolturali per migliorare la produzione di materiale forestale di propagazione)

1. Gli interventi selvicolturali specifici per la produzione di seme rientrano nelle seguenti categorie:

- i. diradamento/conversione
- ii. contenimento del sottobosco
- iii. conservazione di arbusteti
- iv. potature e capitozzature
- v. eliminazione/contenimento di specie esotiche
- vi. limitazioni ai tagli di rinnovazione

2. La realizzazione di questi interventi è possibile solo nelle zone ove siano presenti portaseme e all'interno dei limiti del popolamento come definiti nella carta allegata alla scheda n 29 – Capanne di Marcarolo.

Art.34 - (Periodo di validità)

1. Le norme relative alla raccolta del seme contenute nel disciplinare hanno un periodo di validità pari a 10 anni; alla scadenza, qualora se ne ravvisi la necessità per mutate necessità di materiale di propagazione o situazioni evolutivo-culturali, esso può essere oggetto di revisione; in caso contrario si intende rinnovato per altri 10 anni.

Art. 35 - (Procedure per la raccolta)

1. La raccolta può essere effettuata esclusivamente da soggetti pubblici, con eventuali deroghe a privati autorizzati ed aventi i requisiti tecnici e la licenza d'esercizio dell'attività di vivaistica forestale.

2. Nel caso in cui la raccolta sia effettuata da soggetti privati o pubblici diversi dalla Regione Piemonte è necessario essere in possesso della autorizzazione rilasciata dal competente Settore della Regione Piemonte.

3. All'autorizzazione alla raccolta deve essere allegato un rapporto che attesti l'effettiva presenza e quali-quantitativa di seme.

4. La durata delle operazioni di raccolta deve essere comunicata all'Ente Gestore del Bosco da Seme e al Settore Regionale competente; a conclusione delle medesime il Settore Regionale competente dovrà emettere la bolletta d'accompagnamento, verificando che le modalità e i quantitativi raccolti siano conformi a quanto stabilito nel presente disciplinare.

Art. 36 - (Registro degli interventi e degli eventi)

1. È istituito il registro degli eventi e degli interventi, riportato in All II alla presente normativa, da compilarli a cura dell'Ente Gestore per particella forestale e per anno. All'interno di questo registro devono essere indicati anche i dati relativi alla raccolta di materiale forestale di propagazione.

Art. 37 - (Cogenza)

1. La presente normativa è valida fino all'approvazione dello specifico Piano Forestale per il territorio del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo e annesso Sito d'Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale.

2. Gli interventi ammessi dalla presente Normativa sono da considerare tra quelli direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat forestali e le specie d'interesse ad essi legate; ogni altro intervento diverso deve essere sottoposto a preventiva valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357 del 8/9/97 e s.m.i.

Art. 38 - (Sanzioni)

1. Per l'accertamento delle violazioni alla Normativa e per l'applicazione delle relative sanzioni si applicano le norme ed i principi di cui al Capo VII della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4.

Art. 39 - (Valutazione di incidenza di piani e programmi)

1. Gli strumenti di programmazione e di pianificazione che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale ed interessanti il SIC/ZPS "Capanne Marcarolo" sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali del SIC/ZPS stesso illustrati nel presente Piano e nel rispetto delle sue disposizioni.
2. I piani territoriali urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, le cui previsioni possano determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione del SIC sono soggetti a valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., nell'ambito dello specifico procedimento di approvazione.
3. I piani ed i programmi possono prevedere condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza oppure le condizioni per cui un intervento od un progetto possa essere assoggettato alla valutazione di incidenza.
4. L'autorità responsabile del procedimento di approvazione del piano o del programma, acquisisce il parere favorevole dell'Ente di gestione in quanto soggetto gestore del SIC/ZPS.
5. Ai fini dell'espressione della valutazione di incidenza, i piani o i programmi e le loro varianti sono corredati da uno studio sviluppato con i contenuti di cui allegato G al D.P.R. 357/1997 e s.m.i.
6. Al fine della attività di informazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., l'autorità competente trasmette gli esiti del procedimento ed ogni altra informazione utile alla Giunta regionale.